



PROVINCIA DI PESCARA

PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (Proposta)

PROCEDURA V.A.S.

RAPPORTO AMBIENTALE

**Gruppo Tecnico di Progettazione
Settore Ambiente**

Maggio 2011

Il Rapporto Ambientale è parte integrante della proposta del nuovo Piano Provinciale Gestione dei Rifiuti ed elaborato sulla base dell'Allegato VI del Dlgs 152/2006 "Contenuti del rapporto Ambientale di cui all'art. 13".

PREMESSA

La procedura VAS

RELAZIONE

Consultazione preliminare

TITOLO 1

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

TITOLO 2

Sintesi del contenuto della proposta di PPGR

TITOLO 3

Analisi di coerenza con i piani sovraordinati:

1. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
2. Piano Energetico Regionale;
3. Piano di Tutela delle Acque;
4. Piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria;
5. Piano di Sviluppo rurale;
6. Piano Stralcio di Bacino Difesa delle Alluvioni (PSDA);
7. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
8. Piano Triennale di Risanamento Ambientale;
9. Piano Regionale Paesistico;
10. Pianificazione aree protette e rete Natura 2000

TITOLO 4

Aree sensibili e di criticità ambientali

TITOLO 5

Criteri per la localizzazione degli impianti.

TITOLO 6

Monitoraggio

TITOLO 7

Sintesi non tecnica

PREMESSA

La procedura VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si delinea come un processo sistematico (procedimento e non provvedimento) in grado di valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte dagli Enti di governo del territorio – piani e programmi- in modo che queste siano incluse ed affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi strategiche del processo decisionale.

La Valutazione Ambientale Strategica costituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni, parte integrante del Procedimento Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) di Pescara.

I principali riferimenti legislativi sono:

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell’Ambiente)

La VAS viene articolata secondo il percorso metodologico esposto nei seguenti atti regionali:

- Legge Regionale n. 27 /2006 “Disposizioni in materia Ambientale”;
- Delibera di G.R. N. 842/2007 “indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani di competenza degli Enti locali ricadenti nel territorio regionale”;
- Varie circolari interpretative.

In particolare si è inteso attivare una procedura analoga a quanto fissato dalla Regione Abruzzo nel 2007 con la Delibera della Giunta Regionale n. 908, del 9.8.2006 pubblicata sul BURA n°97 Speciale del 8.11.2006, avente per oggetto: “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) “ con cui si avviò la procedura inerente la VAS dell’aggiornamento del PRGR.

Allo stesso modo la Provincia di Pescara con Determina n. 463 del 25/02/2011 ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR con l’individuazione delle Autorità con Competenza Ambientale (ACA) .

Con specifica Determina n. 259 del 08/02/2011 si è provveduto alla costituzione di un Gruppo Tecnico di Progettazione interno composto da:

- Della Valle Pierluigi, resp.le Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale con funzione di Coordinamento
- Recchia Franco, resp.le U.O. “Pianificazione Ambientale”
- Colantoni Antonello, resp.le del Servizio “Ambiente e Protezione Civile”
- Crisante Camilla, resp.le U.O. “Energia”
- Mantenuto Simona, resp.le dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti
- Caramanico Bianca
- Pompili Giuseppe

A supporto di tale Gruppo e con compiti di assistenza professionale è stato attivato un rapporto di collaborazione con l’ing. Andrea Cirelli.

Detto Gruppo Tecnico di Progettazione interno ha la funzione di affiancamento del "Tavolo di concertazione" formato da:

- le amministrazioni comunali della provincia;
- le ACA ;
- le Associazioni ambientaliste e Comitati;
- le Associazioni di categoria (agricoltori, industriali, commercianti, artigiani, etc);
- le Associazioni dei consumatori, cittadinanza.

I compiti di collaborazione tecnico amministrativa del GdL sono finalizzati all'esame ed approfondimento di tematiche afferenti la gestione integrata dei rifiuti, in particolare per i seguenti aspetti:

- Analisi generale della situazione impiantistica esistente.
- Analisi delle tariffe di raccolta e trattamento sul territorio provinciale.
- Fase di consultazione e recepimento osservazioni da parte delle istituzioni:
- Condivisione e diffusione Piano Provinciale Rifiuti;
- Coinvolgimento degli attori che concorrono alla realizzazione degli obiettivi del Piano.
- Predisposizione dei documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Lo schema del processo decisionale di VAS si può così definire per punti:

- Organizzazione del processo (e sua attivazione)
- Raccolta ed analisi dei dati necessari (tale attività prevede l'attenzione dei vincoli e degli obiettivi, la valutazione degli scenari di riferimento e l'analisi della coerenza)
- Elaborazione delle possibili soluzioni (verifica delle alternative possibili)
- Valutazione (individuazione dei criteri di valutazione, predizione degli effetti, valutazione comparativa delle alternative, analisi della coerenza interna)
- Consultazione e scelte (presentazione del Rapporto Preliminare e del Rapporto Ambientale, consultazione e scelte, approvazione delle scelte)
- Attuazione (redazione di dettaglio della soluzione prescelta, stesura del piano, controllo)

Con l'obiettivo di assicurare ed agevolare una partecipazione effettiva e tempestiva del pubblico e dei soggetti interessati all'iter decisionale, sono state definite, secondo un programma di massima, le fasi salienti del processo di valutazione ambientale.

REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS (D.Lgs. 152/2006)

FASE : CONSULTAZIONE PRELIMINARE

Attività:

Elaborazione rapporto preliminare e Consultazione con le Autorità con Competenza Ambientale (comma 1. Art.13)

Termini Temporal:

90 gg , salvo quanto diversamente concordato (comma 2. Art. 13)

Contenuto:

Sulla base di un <u>rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi</u> dell'attuazione del Piano, l'autorità procedente (la Provincia di Pescara) entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del piano con l'autorità competente (La Regione Abruzzo) e gli altri soggetti competenti in materia

<p>ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. (comma 1. Art. 13)</p>
<p>Considerazioni: Questa fase di consultazione preliminare serve a costruire insieme l'indice del rapporto ambientale, parte integrale del Piano, acquisendo informazioni, indicazioni, dati e quant'altro le singole Autorità con Competenza Ambientale, ognuno con le proprie specificità, ritengono indispensabile considerare durante la fase di elaborazione dello stesso. Pertanto, in considerazione del carattere di questa prima consultazione è possibile procedere nel più breve tempo possibile.</p>

<p>FASE: CONSULTAZIONE PUBBLICA</p>
<p>Attività: - <u>Elaborazione della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale</u> - Comunicazione all'Autorità competente (la Regione Abruzzo) della proposta di Piano comprensiva del Rapporto Ambientale (e una sintesi non tecnica dello stesso). (Comma 5. art. 13) - Deposito della documentazione presso gli uffici dell'autorità competente. (comma 6. Art.13) - Pubblicazione avviso presso il BURA contestualmente alla comunicazione di cui sopra. (comma 1. Art. 14) - Deposito presso la Provincia della proposta di piano ed il Rapporto ambientale (comma 2. Art. 14) - pubblicazione sul sito web (provinciale e regionale). (comma 2. Art. 14)</p>
<p>Termini Temporal: -60 gg dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può prendere visione e presentare osservazioni. (comma 3. Art. 14)</p>
<p>Contenuto: Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1. ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. (Comma 4. art.13) Costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. (comma 3. art. 13) Nel Rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano stesso. (comma 4. Art. 13). L'allegato VI al D.Lgs 152/06 riporta le informazioni da inserire nel Rapporto ambientale (comma 4. Art. 13)</p>
<p>Considerazioni: Sulla scorta anche dell'interpretazione che le Linee Guida della Commissione Europea sulla VAS danno circa la definizione di "pubblico" è da ritenersi corretta garantire una gestione proattiva da parte della Provincia, promuovendo la più ampia partecipazione a confronti ed incontri con i soggetti interessati (stakeholders: associazioni ambientaliste, di tutela dei consumatori, di categoria, comitati locali,.....)</p>

FASE: VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE
Attività: -Elaborazione parere motivato. (comma 1. Art. 15) -Revisione del Piano (comma 2.art. 15)
Termini Temporal: -90 gg (ulteriori). (comma 1. Art. 15)
Contenuto: -L'Autorità competente (la Regione), in collaborazione con l'Autorità proponente (la Provincia) svolge le attività di tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato (comma 1. Art.15). -L'autorità procedente (la Provincia), in collaborazione con l'Autorità competente (la Regione), provvede alle opportune revisioni del Piano sulla base del parere motivato. (comma2 Art. 15)
FASE: DECISIONE
Attività: Adozione/Approvazione (art. 16)
FASE: INFORMAZIONE SULLA DECISIONE
Attività: Pubblicazione BURA (Art. 17)
FASE: MONITORAGGIO
Attività: Monitoraggio in collaborazione con l'ARTA e l'ISPRA (Art. 18)

Il percorso temporale di massima è stato così programmato:

Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
Rapporto Preliminare				
Consultazione Preliminare				
Proposta di Piano-Rapporto Ambientale				
		Consultazione Pubblica		
		Redazione di Piano		
			Adozione del Piano	

RELAZIONE

Consultazione Preliminare.

Con il Rapporto Preliminare (consultabile ancora nel sito della Provincia www.provincia.pescara.it, home page – NOTIZIE IN BREVE), elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Task Force di supporto tecnico all'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, è stata attivata la consultazione con le Autorità competenti in materia ambientale e gli stakeholders al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Gli incontri, programmati per i giorni 24 marzo, 7 e 28 aprile con le ACA ed il 21 aprile con gli stakeholders sono stati finalizzati ad ottenere contributi ed osservazioni in merito a quanto descritto nel Rapporto Ambientale. Un contributo importante, infatti, è stato dato dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, nella persona del Dirigente Dott. Gerardini, il quale ha formulato alcune osservazioni sul documento preliminare evidenziando la mancanza del richiamo all'art. 64 della L.R. 45/07 per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori ed il ruolo delle Province di individuazione dei responsabili delle contaminazioni e di attivazione delle eventuali procedure di infrazione. A tal proposito lo stesso Servizio ha fornito gli elenchi dei siti contaminati, dei siti abbandonati e diventati poi depositi incontrollati di rifiuti, dei siti industriali dismessi e delle discariche dismesse, Per quanto riguarda le piattaforme ecologiche, oltre a fornire un elenco aggiornato delle piattaforme ecologiche pubbliche regionali, il Dott. Gerardini fa notare che in quelle elencate nel Rapporto Preliminare non viene citata la piattaforma di Loreto Aprutino, finanziata dalla Regione Abruzzo nel 2000, mai attivata e che, pertanto, va integrata nello specifico elenco. Evidenzia, inoltre, la necessità di aggiornare al 31.12.2010 i dati relativi al rapporto sullo smaltimento regionale, dati reperibili sul sito regionale.

Un contributo è stato dato anche dall'ATO Ente d'ambito pescarese che, con nota a firma di Antonacci, evidenzia che nella localizzazione dei siti da destinare a impianti di trattamento e smaltimento e discariche è necessario considerare la eventuale interferenza degli stessi con le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee. Inoltre, suggerisce, sarebbe opportuno monitorare, in prossimità dei siti dove sono svolte le attività di cui sopra, la qualità delle acque in presenza di corsi d'acqua, di falde e/o di suoli ad elevata permeabilità al fine di verificare l'eventuale contaminazione delle stesse

Nell'incontro con gli stakeholders tenutosi il 21 aprile scorso la Confindustria, con nota a firma del Direttore Generale Luigi Di Giosaffatto, ha formulato osservazioni relativamente all'individuazione delle zone idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti segnalando la mancanza di criteri localizzativi previsti dal vigente PRGR, di cui alla L.R. 45/2007. Inoltre si segnala che non vengono affatto considerate le problematiche relative ai rifiuti speciali, per i quali devono rilevarsi gravi carenze impiantistiche nel territorio provinciale.

La Coldiretti, a seguito dell'incontro tenutosi il 24 marzo scorso presso gli uffici della Provincia per affrontare con le Organizzazioni agricole le problematiche dei rifiuti organici e, dopo un esame del contenuto del documento sul nuovo Piano, con nota a firma del Direttore Dr. Simone Ciampoli, presenta una proposta articolata che vede il diretto coinvolgimento di alcune aziende agricole della Provincia di Pescara nelle fasi di recupero di tali rifiuti.

Indice del Rapporto Preliminare:

Premessa

-Verso una Rinnovata Politica Ambientale

-Il Piano Provinciale Gestione dei Rifiuti nel Contesto della Pianificazione Provinciale:

Obiettivi Strategici, Ambiti di Influenza, Orizzonte Temporale del Piano

A.Obiettivi strategici di sostenibilità

Descrivere gli obiettivi dettati dalle politiche sovraordinate:

1. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
2. Piano Energetico Regionale;
3. Piano di Tutela delle Acque;
4. Piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria;
5. Piano di Sviluppo rurale;
6. Piano Stralcio di Bacino Difesa delle Alluvioni (PSDA);
7. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
8. Piano Triennale di Risanamento Ambientale;
9. Piano Regionale Paesistico;
10. Pianificazione aree protette

B. Definizione Autorità con competenze ambientali (ACA) e pubblico coinvolti e modalità di consultazione.

C. Analisi preliminare di contesto ed indicatori.

D. Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità.

E. Presumibili effetti ambientali del Piano.

F. Descrizione del metodo di valutazione.

G. Quadro Normativo di Riferimento

TITOLO 1

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Le vigenti normative, in particolare il D.Lgs 152/06, individuano nel Piano Territoriale il fondamentale strumento di definizione dei criteri localizzativi per l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito del PPGR quale integrazione di quelli individuati dal PRGR.

Il vigente PTP approvato nel lontano 2001, evidentemente non conteneva indicazioni specifiche per l'attività di gestione dei rifiuti; ciononostante il Piano fornisce indirizzi assai utili per la definizione di criteri di selezione nella localizzazione degli impianti.

Punto di partenza interpretativo è certamente la visione tutt'oggi rilevante e attuale della politica ambientale proposta dal PTP che di seguito riportiamo per ampi stralci come contesto relazionale per la verifica delle compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio.

Il PTP pone al centro della propria strategia territoriale l'obiettivo di garantire le condizioni per un corretto funzionamento del sistema ecologico alla grande scala. La questione ambientale viene affrontata dal Piano al di fuori di una logica additiva per cui l'ambiente è il campo degli elementi naturali passibili di salvaguardia, il Piano pone attenzione piuttosto al funzionamento di alcuni di questi, considerandoli singolarmente e nelle loro reciproche relazioni. Ciò ha portato, ad esempio, ad interrogarsi sul modo in cui il corretto deflusso delle acque, il mantenimento della trama della vegetazione ripariale, il rapporto tra aree libere ed aree edificate, possano aumentare l'efficienza delle funzioni ecologiche; o sul modo in cui la manutenzione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti, l'efficienza delle canalizzazioni e dei sistemi di drenaggio dei campi, possano migliorare la qualità del territorio agricolo. Entro questa attenzione al funzionamento generale del sistema ecologico deve essere posta la questione della conservazione dei valori naturalistici, paesistici, archeologici e storici. Una tale questione non può essere risolta semplicemente, con la limitazione o l'impedimento delle trasformazioni.

Riteniamo necessario soffermarci ancora su queste interpretazioni del Piano territoriale perché diventano intenzioni utili per mettere a punto criteri di individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti in conformità a strategie già condivise diventate nel lungo periodo, patrimonio acquisito. Riteniamo inoltre che insistere sulle interpretazioni del PTP ci fornisca una più adeguata risposta alla definizione di una matrice ambientale sulla quale ordire la mappa delle aree compatibili aderente alle regole e usi del territorio provinciale.

Il PTP asserisce come, in campo ambientale, siamo sempre più portati ad attribuire valore aggiunto estetico ad un insieme crescente ed eterogeneo di oggetti: edifici, opere, documenti, ma anche tessuti urbani, intere città, paesaggi. Sempre più lungo è l'elenco delle cose che siamo disposti a ritenere bene culturale, nelle quali riconosciamo una qualità estetica o un'eredità sociale. Questo processo è alla base dell'attenzione quasi ossessiva alla conservazione che connota molte politiche urbanistiche non meno di quelle ambientali: oggi qualsiasi intervento pare più difficile di quanto non fosse mai stato in passato, ostacolato da una forma di intangibilità sempre più estesa. Il Piano ribadisce l'idea che una corretta politica di conservazione dell'ambiente non possa essere disgiunta da una riflessione sui suoi meccanismi di funzionamento: in questi, più che nella

conservazione in senso astratto, può essere ritrovata una guida.

Il PTP afferma, inoltre, come la propria azione si rivolge non unicamente ai beni naturalistici che pure sono frequenti e importanti nella provincia di Pescara, quanto all'intero territorio, urbanizzato e non, agli elementi di continuità che lo organizzano e a quelli puntuali che ne costruiscono la specificità. Così il disegno del territorio dal punto di vista ambientale è molto diverso da un'interpretazione costruita unicamente sulla presenza di aree, specie o luoghi da sottoporre ad apposite normative, perché di pregio o fragili. Si scioglie, in altri termini, la dicotomia tra parti cui attribuire un valore cospicuo ed esclusivo di bene naturalistico ambientale e parti residuali nelle quali ogni azione di trasformazione potrebbe essere praticata e perseguita. Le forme di questa contrapposizione contrastano con la natura stessa dell'equilibrio dinamico degli ecosistemi, una posizione assunta anche dal QRR che ridefinisce l'ambito della politica ambientale in riferimento sia alla tutela dei beni storici, culturali, naturalistici e paesistici, sia al mantenimento ovunque, di un livello accettabile delle caratteristiche fisiche dello spazio regionale, cioè del suolo, dell'aria, dell'acqua. Il Piano territoriale amplia questa prospettiva, ponendo con forza il tema di un intervento ambientale che abbia come terreno di esercizio non solo gli ambiti di esclusiva naturalità, ma insieme ad essi, il territorio diffusamente urbanizzato e infrastrutturato.

La politica per l'ambiente è costruita a partire dal riconoscimento di un sistema ambientale della provincia di Pescara, costruito da tutte le aree, non necessariamente contigue che assumono un ruolo importante per il funzionamento ecologico.

Le parti di territorio che costituiscono il sistema ambientale sono dal PTP diversamente nominate in relazione alla loro differente natura e alle differenti prestazioni che svolgono all'interno del sistema. Sono **serbatoi di naturalità**, aree, cioè, che in virtù delle loro caratteristiche possono rafforzare la difesa delle bio-diversità di un territorio più vasto; sono **connessioni eco-ambientali** (alvei di fiume, aree golenali, formazioni boschive, crinali, ecc.) che ponendo in relazioni diverse parti di territorio, favoriscono la comunicazione ecobiologica e lo sviluppo della bio-diversità; sono **aree di filtro ambientale** (boschi, aree coltivate, fasce di fondovalle fluviale, ecc.) che svolgono sostanzialmente funzioni di difesa dei serbatoi di naturalità; sono, infine, **reti di verde urbano e aree della produzione agricola**, le quali svolgono una funzione di "presidio" del sistema ambientale nelle parti di territorio più urbanizzate.

Serbatoi di naturalità, connessioni, aree di filtro, reti del verde urbano e aree della produzione agricola sono sub-sistemi ambientali, ciascuno dei quali è composto di differenti materiali, elementi su cui si specificano le indicazioni normative riferibili al più generale sistema dell'ambiente e ciascuno dei quali deve essere fatto oggetto di un'attenta politica affinché possa continuare a svolgere le prestazioni che già offrono. Nel contempo costituiscono una delle più importanti risorse per il sistema locale.

E' utile ribadire come il sistema ambientale interpretato dal PTP pescarese non rifletta unicamente la necessità di dilatare le aree protette, includendovi il maggior numero possibile di siti. L'insistenza per le aree di connessione, le aree di filtro, per le reti urbane e quelle agricole, riflette piuttosto il tentativo, oggi largamente condiviso, di costruire politiche ambientali capaci di andare <<oltre i parchi>>; capaci cioè di contrastare una visione delle aree protette come insule, in qualche caso circondate da aree a protezione gradualmente attenuata. Una tale visione costruita sulla dicotomia tra ambiente protetto e ambiente ostile risulta incapace di una conservazione rispettosa delle stesse esigenze delle aree protette (che sono in primo luogo esigenze di scambio e di mantenimento delle biodiversità), di

conseguenza, della loro progressiva erosione. Da qui la scelta di strutturare la politica ambientale del Piano su una prospettiva che valorizzi gli elementi <<di rete>>, da quelli alla grande scala (la dorsale appenninica, i grandi solchi vallivi, i corsi d'acqua, ecc.) a quella a scala urbana (reti che collegano fatti urbani dislocati in modo discreto sul territorio e che possono essere rivalorizzati anche attivando processi ecologici). Non si concederà troppo all'attenzione di cui sono attualmente fatte oggetto le reti ecologiche se si riconoscerà come è alla loro attenta riprogettazione che possono anche essere demandate azioni di conservazione più ampie; ad esempio quelle che costruiscono una politica di rivalorizzazione dei molti centri storici montani, marginalizzati da uno sviluppo attratto fortemente sulle aree vallive e costiere.

Da questa premessa possiamo ulteriormente specificare il significato di queste ultime categorie ambientali che come detto innanzi hanno una regola di funzionamento coprente e reticolare e quindi non strettamente vincolistica.

"Serbatoio di naturalità"

Per "serbatoio di naturalità" si intende un comprensorio territoriale che, in virtù delle sue caratteristiche (scarsità di insediamenti, prevalenza di aree boscate, caratteri di stabilità ecosistemica, accumulo idrico, ecc...) può, allo stato attuale e con interventi opportuni, rafforzare le funzioni di difesa della bio-diversità e più in generale della naturalità di un territorio più vasto.

"Connessione"

Per connessioni si intendono quegli elementi lineari, semplici e composti, caratterizzati da unità fisiche particolari (corsi d'acqua, crinali) che mettendo in comunicazione i diversi ambiti del territorio permettono e favoriscono la comunicazione ecobiologica, lo scambio e lo sviluppo della biodiversità.

Corridoio ecologico d'acqua e nodo ecoambientale

- Per corridoio ecologico d'acqua si intende una fascia lineare di territorio composta essenzialmente da un corso d'acqua e da due fasce riparie (ecosistema acquatico-umido e canale/veicolo di spostamento di animali, semi, geni). Esso può svolgere una funzione di ricolonizzazione del territorio circostante esportando biodiversità, di habitat, condotto, filtro, barriera, fonte e risorsa di alimento per specie vegetali e animali.

Nel territorio pescarese hanno la funzione di corridoio ecologico d'acqua il fiume Aterno-Pescara, il Tirino, la Nora, il Tavo-Fino-Saline, il Piomba. Di ciascuno sono state definite le aree golenali entro le quali scorre l'alveo di magra e di piena.

- Per nodi ecoambientali si intendono tutte le aree di collegamento e di intersezione tra i diversi corridoi ecologici di acqua e tra questi e il mare. Essi garantiscono la continuità fisica tra habitat naturali differenti e la presenza, al loro interno, di ambienti idonei alla mobilità e al diffondersi delle specie e dei geni;

Nel territorio pescarese sono nodi ecoambientali:

- confluenza Tirino-Pescara;
- confluenza Orta-Pescara;
- confluenza Nora-Pescara;
- confluenza Tavo-Saline;
- foce del Piomba;
- foce del Tavo-Saline.

"Filtro ambientale"

Per filtro ambientale si intende una fascia di territorio, variamente estesa, all'interno della

quale si svolge la complessa funzione di mantenimento e scambio delle caratteristiche di biodiversità tra ambienti ecologici differenti, ma contigui.

Filtro di permeabilità di primo livello

Per filtro di primo livello si intende la fascia pedemontana ai piedi dei massicci carbonatici del Gran Sasso e della Majella con funzione di difesa, controllo, ma anche connessione (a carattere areale) tra le aree serbatoio di naturalità ed i connettori. In queste aree si svolgono le principali azioni di controllo idrogeologico, di regolazione degli afflussi verso valle e di mantenimento della stabilità generale dei versanti.

Filtro di permeabilità di secondo livello

Per filtro di secondo livello si intende la fascia dei fondovalle fluviali, entro i quali scorrono i connettori ecobiologici d'acqua, e la fascia costiera; entrambe hanno funzione di limitazione di impatto e di connessione (a carattere lineare e areale) tra il serbatoio di naturalità, il mare e i corridoi ecologici d'acqua; e tra questi e il resto del territorio. In queste fasce si svolgono le principali azioni di mantenimento e di ricucitura della trama connettiva ecologica disgregata e interrotta dagli insediamenti antropici.

“Rete del verde urbano”

Per rete del verde urbano si intendono sia i versanti collinari alle spalle della città costiera che le aree a parco e a giardino, le aree sportive contraddistinte da caratteri di forte naturalità o comunque dotate di aree a verde, l'arenile, i viali alberati e la rete delle sistemazioni a verde lungo le strade (arbusti e siepi) che mettendo in comunicazione le diverse aree urbane, ne favoriscono l'interconnessione ecobiologica. Esse costituiscono al tempo stesso elementi di riequilibrio ambientale e di compensazione degli impatti prodotti nelle aree urbane. Nel loro insieme essi configurano una città porosa; la loro progettazione e tutela è di grande importanza per elevare la qualità ambientale della città costiera.

Penetranti

Per “penetranti” si intendono gli spazi verdi contraddistinti da caratteri di forte naturalità e di solito associati a impluvi e corsi d'acqua (fascia di vegetazione ripariale) che entrano fin dentro le aree edificate interrompendone la continuità e realizzando una connessione ecobiologica tra i sistemi verdi extraurbani e le aree urbane. Tali spazi verdi costituiscono dal punto di vista ambientale dei veri e propri cuscinetti di compensazione degli impatti prodotti in ambito urbano. Devono pertanto essere tutelati e potenziati nei loro caratteri e materiali costitutivi.

Caposaldo del verde urbano

Per caposaldo del verde urbano si intendono gli spazi aperti verdi interni alla città costiera ed i versanti collinari che affacciano sulla costa. I primi sono costituiti da aree con funzioni di riequilibrio ambientale rispetto all'irraggiamento solare e all'impermeabilizzazione del suolo densamente urbanizzato. Essi svolgono un importante ruolo nella definizione dell'immagine complessiva della città. I secondi svolgono un importante funzione di equilibrio ambientale e costituiscono una riserva di naturalità a carattere locale.

Connessione interambientale costiera

“Caposaldo della produzione agricola”

Si definiscono caposaldi della produzione agricola contesti territoriali differenti per caratteristiche litologiche e clivometriche e nei quali prevale l'uso agricolo e costituiscono un fondamentale presidio dello spazio aperto. La funzione ambientale specifica è il mantenimento delle condizioni di stabilità idrogeologica dei versanti.

Per un approfondimento delle indicazioni date dal Piano è opportuno rinviare al testo normativo contenuto nel Titolo XII “Il Sistema Ambientale”.

TITOLO 2

Sintesi del contenuto della proposta di PPGR

Situazione attuale.

Le prime considerazioni fanno emergere un quadro di emergenza sia gestionale che impiantistica che richiedono di approfondire prioritariamente la situazione di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (esaurimento discariche e mancanza impianti compostaggio) partendo in particolare dalla frazione organiche.

Il percorso.

Il percorso di analisi che è stato condotto è il seguente:

1. prima fase di conoscenza e di raccolta delle principali informazioni;
2. incontri di approfondimento e coinvolgimento dei vari referenti (partecipazione);
3. andamento della produzione, analisi nel tempo e stima ragionata delle proiezioni; analisi merceologica dei rifiuti per tipologia territoriale;
4. valutazioni quanti - qualitative dei flussi per materiali nel tempo;
5. consolidamento dei principi già condivisi e riprogrammazione nel tempo;
6. miglioramenti possibili e proiezioni nei flussi immesso-raccolto per materiale;
7. esplicitazione delle aspettative e indicazione per singolo Comune degli obiettivi attesi;
8. criteri di adeguamento della regolazione e di incentivazione possibile;
9. analisi dei flussi di materia, quantificazione merceologica e proiezione del riciclo possibile;
10. analisi situazione impiantistica in essere, potenzialità e ampliamenti, calcolo del fabbisogno;
11. accertamento riferimenti normativi, vincoli tecnico-gestionali nel tempo;
12. analisi dei flussi di residuo, valutazioni territoriali impianti (principio di prossimità);
13. simulazione di diversi scenari e ricerca delle migliori soluzioni per un sistema integrato;
14. proiezioni quantitative di riferimento, analisi dei vincoli e delle priorità, selezione esigenze;
15. presentazione, discussione e condivisione dei principali criteri di Programma.

Il quadro di piano si ritiene debba essere valutato in due fasi distinte :

- l'emergenza 2011-2012 e dunque le azioni urgenti da avviare
- la stabilità 2013-2015 ovvero le scelte strategiche da rafforzare

L'emergenza dell'Organico e le prospettive future.

Emergenza 2011	Stabilizzazione 2012	Sviluppo 2013-2015
Porta a porta	Isole ecologiche	Nuovi progetti
Compostaggio domestico	Aree attrezzate	Accordi
Autocompostaggio	Impianto di compostaggio	Protocolli
Impianto di selezione	Biostabilizzato	Nuovi impianti
Fuori Provincia	Autosufficienza	Espansione
Informazione	Coinvolgimento	Partecipazione

La previsione della produzione dei rifiuti.

PREVISIONE PRODUZIONE RIFIUTI					
AREA	ANNO				
	2011	2012	2013	2014	2015
	Produzione R.U. Totali				
AREA "A"	116.835	118.004	118.585	118.585	117.399
AREA "B"	18.301	18.484	18.577	18.577	18.391
AREA "C"	15.629	15.785	15.864	15.864	15.705
AREA "D"	13.030	13.161	13.226	13.226	13.094
TOTALE	163.796	165.434	166.252	166.252	164.589

Gli obiettivi di raccolta differenziata.

	Previsioni raccolta differenziata				
	2011	2012	2013	2014	2015
A	30%	40%	45%	50%	55%
B	40%	55%	60%	65%	70%
C	30%	40%	50%	55%	65%
D	30%	45%	50%	55%	65%

Gli impianti.

		2011	2012	2013	2014	2015
COMPOST "A"	Ambito costiero					
COMPOST "B"	Ambito media valle Pescara					
	Ambito alta valle Pescara					
PIATTAFORME	Ambito Vestino					
	Ambito media valle Pescara					
IMPIANTI SELEZIONE BIOSTABILIZZATO			Ambito Vestino			
			Ambito media valle Pescara			
DISCARICHE			Ambito costiero			
			Ambito Vestino			

TITOLO 3

ANALISI DI COERENZA CON I PIANI SOVRAORDINATI

1.PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

Con la **Legge Regionale n. 45 del 19.12.2007**, avente per oggetto “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” pubblicata su B.U.R.A. n. 10 del 21.12.2007, la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti.

I contenuti di alcuni articoli, che maggiormente tracciano gli obiettivi di sostenibilità ambientale, quali la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, il riciclaggio e il recupero, sono di seguito illustrati.

L’Articolo 1 “*Ambito di applicazione e finalità*”,

Si intende con il provvedimento preservare le risorse naturali e proteggere la salute umana e l’ambiente, con particolare riferimento ai valori naturali e paesaggistici del territorio regionale, dagli effetti nocivi della raccolta del trasporto, del trattamento, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, nonché prevenire e rimuovere le situazioni di rischio causate dalla contaminazione delle matrici ambientali. Si definisce l’ambito di applicazione della legge che disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative, i principi e le necessarie misure d’attuazione di detti principi, in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e di bonifica dei siti contaminati.

L’Articolo 2 “*Principi*”, elenca i principi a cui si ispira la proposta di legge. In particolare, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente il provvedimento intende promuovere interventi volti alla realizzazione di un sistema integrato dei rifiuti, con priorità alla riduzione alla fonte della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, l’incentivazione ed il recupero dai rifiuti di materiali riciclabili, la progressiva riduzione delle attività di smaltimento in discarica.

Inoltre deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela della salute e dell’ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli.

L’Articolo 5 “*Competenze delle Province*”, illustra le competenze delle Province, che individuano, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Le Province istituiscono gli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR) ed a cui spettano, conformemente alle disposizioni statali le attività di controllo amministrativo sulle attività di gestione dei rifiuti, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati ed a cui vengono delegate l’adozione di provvedimenti relativi all’autorizzazione unica alla realizzazione, esercizio, rinnovo/proroga di impianti per la gestione dei rifiuti urbani, per rifiuti inerti, per gli impianti di smaltimento e/o recupero di veicoli fuori uso, per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura.

L’Articolo 7 “*Competenze dell’Autorità d’Ambito*”, descrive le competenze delle Autorità d’Ambito (AdA). All’AdA gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. In particolare, l’AdA disciplina le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per conseguire gli

obiettivi del piano regionale; organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e determina gli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del d.lgs. 152/2006; a tal fine elabora, adotta ed aggiorna il PdA, completo di programma degli interventi, piano finanziario, modello gestionale e organizzativo, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale; all'AdA spetta l'approvazione del **Piano d'Ambito** (PdA), relativo agli interventi di programmazione territoriale, compresa l'individuazione e la micro localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani. L'AdA per l'espletamento dei propri servizi, subentra, ai sensi della normativa vigente, nei rapporti in atto tra gli enti associati dell'ATO ed i terzi. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a 15 anni.

Capo II - Strumenti di organizzazione

L'Articolo 8 "*Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR)*", illustra le funzioni dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) che opera in collaborazione con gli Enti locali, le AdA, l'APAT, l'ARTA, gli OPR, per la raccolta, l'elaborazione, l'integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti. La Giunta regionale, definisce l'organizzazione dell'ORR ed individua, le modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, nonché l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari Enti e soggetti interessati.

L'Articolo 9 "*Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti*", indica le finalità perseguite dalla Regione con il nuovo Piano Regionale per la Gestione integrata dei Rifiuti (PRGR), approvato sentite le province, i comuni e le AdA. La nuova Pianificazione di settore deve essere attuata rispettando le logiche di autosufficienza territoriale, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità.

A tal fine il PRGR persegue prioritariamente la finalità di ridurre la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti prodotti, l'effettivo recupero di materia nonché di energia, con particolare riguardo alla sostenibilità dell'innovazione tecnologica ed alla valorizzazione delle esperienze delle industrie regionali, in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. La regione individua, in caso di necessità, quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento dei rifiuti, per interventi di sussidiarietà tra diverse Regioni ed ATO diversi regionali, approvando un piano di intervento straordinario con le procedure di cui all'art. 10.

Il PRGR, si articola in una relazione di piano distinta in parti tematiche riferite alla gestione dei rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio. Il Piano di bonifica dei siti contaminati ne è parte integrante. La gestione integrata dei rifiuti urbani, contiene il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari, secondo criteri di autosufficienza all'interno di ciascun ATO ed, eventualmente, tra ATO diversi. Lo smaltimento dei rifiuti speciali deve garantire il rispetto del principio di prossimità degli impianti per ridurre in modo particolare la movimentazione degli stessi. Il PRGR è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale, ove previsti ed adottati, inoltre, è integrato dalla **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della "*Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*", approvata il 27 giugno 2001 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 21.07.2001, serie L 197/30

L'Articolo 10 "*Approvazione del piano regionale*", stabilisce che il PRGR di cui alla

presente legge, si compone di determinati elaborati tecnici:

- a) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Relazione di piano
- b) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti da bonificare (Allegato 2);
- c) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Rapporto ambientale (VAS) - (Allegato 3);
- d) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Studio d'incidenza sui siti della Rete Natura 2000 (Allegato 4).

L'Articolo 11 "*Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale*", stabilisce che le prescrizioni normative e le previsioni contenute nel PRGR, hanno carattere vincolante per i soggetti pubblici e privato coinvolti nella gestione dei rifiuti ed individuati dalla presente legge. La Giunta Regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita ai sensi della L.R. 72/98, adotta il piano regionale proponendolo al Consiglio regionale che lo approva. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limiti di tempo fino a quando non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.

L'Articolo 12 "*Monitoraggio sull'attuazione del piano regionale e suo aggiornamento*", evidenzia che alla Giunta Regionale spetta l'ulteriore compito di monitorare l'attuazione e l'efficacia del piano regionale, nonché per la definizione dei fabbisogni impiantistici, avvalendosi dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), anche ai fini dell'eventuale aggiornamento. Il PRGR è aggiornato almeno ogni tre anni. Le AdA entro il 31 marzo di ogni anno, hanno il compito di redigere una relazione da inviare alla Giunta Regionale, per riferire sul livello di raggiungimento degli obiettivi fissati dal PRGR. Tale relazione viene valutata dalla Giunta Regionale ai fini dell'aggiornamento della pianificazione di settore.

L'Articolo 13 "*Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani*", descrive il sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, articolato in ATO, indicando le diverse tipologie di rifiuti ricomprese ed il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture. Viene fissato altresì l'ordine di priorità che si basa:

- a) attività di prevenzione, intese come azioni in grado di condizionare positivamente i modelli di produzione e consumo;
- b) attività per la riduzione dei rifiuti, intese come: compostaggio domestico, conferimenti separati e sistemi di raccolta differenziata;
- c) strutture di servizio a supporto delle raccolte, raccolte differenziate, dei conferimenti separati e del trasporto, nonché per la rimozione dei rifiuti di cui all'art. 255 del decreto;
- d) attività di recupero dei rifiuti, in cui il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima, devono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
- e) smaltimento finale in sicurezza, inteso come la fase residuale del sistema integrato di gestione dei rifiuti. Il sistema integrato dei rifiuti urbani si basa sull'organizzazione di servizi svolti secondo criteri di trasparenza, tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali ed alla individuazione, tramite una serie di parametri, di indici di efficienza dei servizi.

L'Articolo 14 "*Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)*", puntualizza che la gestione integrata dei rifiuti è organizzata ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) seguendo criteri ben definiti come:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni, attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici,

demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni ed affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti.

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità; Il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 ATO delimitati nel seguente modo:

ATO n.1, comprendente tutti i comuni della Provincia di Teramo;

ATO n.2, comprendente comuni delle Province di Pescara e Chieti, come da piano regionale allegato;

ATO n.3, comprendente comuni della Provincia di Chieti, come da piano regionale allegato;

ATO n. 4, comprendente tutti i comuni della Provincia di L'Aquila.

L'Articolo 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti", prevede le azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, a tal fine la Giunta regionale approva un programma specifico relativo per la minimizzazione della produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere linee guida, disposizioni vincolanti per i soggetti interessati, nonché criteri incentivanti o penalizzanti per promuovere idonee azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti da parte dei soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale, inoltre, ha il compito di favorire e promuovere intese con enti ed aziende pubbliche o private operanti nel settore di riferimento.

L'Articolo 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo", prevede gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo e l'obbligo di organizzazione dei servizi secondo gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti ed entro termini temporali definiti. **Gli obiettivi di raccolta differenziata sono quelli previsti dalla Legge Finanziaria 2007, pari a:**

a) almeno il 40% entro il 2007;

b) almeno il 50% entro il 2009;

c) almeno il 60% entro il 2011.

Al fine di garantire il maggior reimpiego dei materiali raccolti in sostituzione di materie prime, è definito anche un obiettivo medio tendenziale di **riciclo pari al 90% rispetto a quelli di RD**. L'Autorità d'Ambito prevede agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata. Sono previsti obblighi e divieti per favorire il massimo recupero dei materiali.

La Giunta regionale stabilisce, nelle more dell'emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATO, degli obiettivi stabiliti dal piano regionale.

L'Articolo 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", stabilisce le azioni per promuovere il riuso, riciclaggio e recupero. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche, ove disponibile ed a parità di prestazioni, deve essere favorito l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti. Il servizio competente della Regione emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi domiciliari e/o di prossimità, al fine di superare le criticità nell'ambito dei territori interessati.

La Giunta regionale, attraverso l'ORR, al fine di incentivare direttamente o indirettamente il riuso, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, provvede alla definizione di "programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero" ed alla previsione di

specifici finanziamenti.

L'Articolo 25 "*Programma d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici*", prevede azioni in attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 cd. "GPP – acquisti verdi". La Giunta regionale approva un "*Programma d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici*" affinché le stazioni appaltanti, nelle procedure di acquisto di beni e servizi, prevedano l'impiego di una percentuale minima di materiali e prodotti riciclati non inferiore al 30%.

L'Articolo 26 "*Incenerimento dei rifiuti urbani*", stabilisce le condizioni alle quali sia possibile prevedere l'incenerimento o altro trattamento termico di frazioni di rifiuti urbani non altrimenti riciclabili, costituite da CDR e l'ammissione dello stesso in impianti non dedicati e dedicati. Negli impianti non dedicati, l'incenerimento è ammesso unicamente in sostituzione di combustibili fossili e finalizzati al complessivo miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto interessato.

L'incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili, nell'ambito di flussi definiti, in impianti dedicati, è ammissibile al raggiungimento della media regionale del **40%** di raccolta differenziata. Le potenzialità di trattamento di rifiuti urbani in impianti di incenerimento o altro trattamento termico dedicati, non potranno superare la quota complessiva del **25%** dei flussi determinati dall'art. 13, comma 2. Sono previste sanzioni, con un'addizionale del **50%** sul tributo speciale, in caso di non rispetto delle disposizioni. La Giunta regionale adotta, preventivamente, apposite linee guida che tengano conto di precisi criteri e parametri.

L'Articolo 27 "*Rifiuti Urbani Biodegradabili – RUB*", descrive le azioni per ridurre i rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da collocare in discarica ai sensi del D.Lgs.36/03, contenute in uno specifico "programma regionale" (Piano RUB). La Giunta regionale al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal programma regionale, promuove la raccolta differenziata, accordi di filiera per le diverse categorie dei rifiuti, in particolare per gli oli e i grassi vegetali ed animali esausti, emana apposite direttive per l'impiego della frazione organica stabilizzata (FOS).

L'Articolo 28 "*Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa*", si prevede che la Giunta regionale promuova accordi volontari con soggetti pubblici e privati o con associazioni di categoria, coinvolti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per favorire e diffondere l'utilizzo di certificazioni ambientali (ISO ed EMAS) e per sviluppare il controllo della gestione e la ricerca tecnologica da applicare ai servizi pubblici.

L'Articolo 29 "*Informazione al cittadino*", descrive le azioni da attivare per l'informazione ai cittadini, al fine di sensibilizzarli alle tematiche della gestione dei rifiuti. La Giunta regionale assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predispone programmi pluriennali di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo. Le AdA, i Comuni, i gestori degli impianti di recupero e smaltimento, devono rendere al massimo trasparente la gestione dei dati e delle informazioni, utilizzando gli strumenti più efficaci (p. es. attivazione di un apposito sito internet, ..etc). La Giunta regionale emana in materia direttive vincolanti.

L'Articolo 30 "*Educazione e formazione nell'ambito dei servizi*", specifica come la Regione debba promuovere iniziative per la formazione diretta a potenziare professionalità specifiche nei soggetti addetti alle attività di erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti ed assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione, operando in collaborazione

con gli enti locali, le Università, il terzo settore, il sistema camerale abruzzese, le istituzioni scolastiche, aziende e società, nonché associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

L'Articolo 31 "*Carta dei servizi*", prevede che sia approvata dall'AdA una "Carta dei servizi" contenente, in particolare, l'adozione di indicatori e standard di qualità dei servizi, l'istituzione di uffici locali per le relazioni con il pubblico, la procedura per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti, .etc., al fine di garantire il controllo pubblico sui servizi di gestione dei rifiuti.

L'Articolo 32 "*Comitato consultivo degli utenti*", in cui si prevede l'istituzione di un "*Comitato consultivo degli utenti*", per il controllo della qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'Articolo 33 "*Iniziative di studi e ricerche*", prevede che la Giunta regionale possa affidare ad enti, istituti di ricerca, aziende specializzate ed a liberi professionisti di comprovata esperienza, incarichi per iniziative di studio e di ricerca finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del PRGR.

L'Articolo 37 "*Rifiuti da attività agricole*", prevede che sia perseguita l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi la gestione di tali rifiuti per il recupero e lo smaltimento. La Giunta regionale, le province e le Autorità d'Ambito, promuovono intese con le associazioni agricole per la raccolta differenziata e la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento con le agevolazioni da decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e s.m.i.

L'Articolo 44 "*Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q*", contiene disposizioni per realizzare il massimo recupero dei rifiuti. A tal proposito la Giunta regionale prevede la produzione e l'utilizzo del combustibile da rifiuti (CDR) e del combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q). Il competente servizio regionale con le Autorità d'Ambito, i gestori di impianti non dedicati e le categorie industriali interessate, promuove iniziative per favorire la produzione e l'utilizzo del CDR e CDR-Q da alcune tipologie di rifiuti speciali ed accordi volontari per stabilire criteri e modalità di produzione e gestione del CDR e del CDR-Q.

L'Articolo 64 "*Sanzioni*", stabilisce che l'irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione ai divieti ed obblighi previsti dalla legge.

In sintesi, gli obiettivi principali del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di maggior interesse per il PPGR, sono:

- Riduzione alla fonte della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti;
- Recupero dai rifiuti di materiali riciclabili;
- Riduzione delle attività di smaltimento in discarica;
- Recupero di energia da rifiuti agricoli e da CDR;
- Valorizzazione delle biomasse;
- Campagne di informazione sull'uso della raccolta differenziata;

2. PIANO ENERGETICO REGIONALE

Il Piano Energetico Regionale (PER) vigente è lo strumento principale attraverso il quale la Regione ha inteso programmare, indirizzare ed armonizzare nel proprio territorio gli interventi strategici in tema di energia. Si tratta di un documento tecnico nei suoi contenuti e politico nelle scelte e priorità degli interventi.

Gli obiettivi fondamentali del PER della Regione Abruzzo si possono ricondurre a due macroaree di intervento, quella della produzione di energia dalle diverse fonti (fossili e non) e quella del risparmio energetico; più nel dettaglio, i principali contenuti del PER sono:

- la progettazione e l'implementazione delle politiche energetico - ambientali;
- l'economica gestione delle fonti energetiche primarie disponibili sul territorio;
- lo sviluppo di possibili alternative al consumo di idrocarburi;
- la limitazione dell'impatto con l'ambiente e dei danni alla salute pubblica, dovuti dall'utilizzo delle fonti fossili;
- la partecipazione ad attività finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo.

L'articolazione del PER può essere ricondotta a due fasi fondamentali:

- Analisi ed inquadramento della situazione attuale del territorio comprendente anche la redazione ed analisi del Bilancio Energetico Regionale ed ambientale;
- Definizione del Piano d'Azione

L'obiettivo del Piano di Azione del PER della Regione Abruzzo è sintetizzabile in due step:

- Il Piano di Azione prevede il raggiungimento almeno della quota parte regionale degli obiettivi nazionali al 2010;
- Il Piano d'Azione prevede il raggiungimento al 2015 di uno scenario energetico dove la produzione di energia da fonti rinnovabili sia pari al 51% dei consumi alla stessa data passando attraverso uno stadio intermedio al 2010 dove la percentuale da rinnovabile è pari al 31%.

biomassa e biogas

All'interno del Bilancio Energetico Regionale, riferito al 2005, una sezione è dedicata alla definizione di un quadro complessivo dell'offerta energetica regionale, esaminando la presenza e la diffusione nel territorio degli impianti di produzione di energia e fornendo indicazioni su potenza, produzione e tipologia di impianto e sul tipo di combustibile utilizzato.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle biomasse la Regione Abruzzo ha avviato lo sviluppo dell'utilizzo di questa fonte energetica attraverso un' Accordo di Programma stipulato nel 2004 con il Ministero dell'Ambiente e condotto insieme all'Assessorato Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca che vede la luce nel gennaio 2008 attraverso la promozione del bando rivolto agli imprenditori agricoli per lo sviluppo della filiera cortissima di autoproduzione e utilizzo. Attualmente l'uso delle biomasse combustibili per la produzione di energia termica presso le utenze domestiche è prassi consolidata in particolare per le aree interne della regione. L'esiguità dell'energia complessivamente producibile (inferiore all'unità di tep) rende il contributo della fonte rinnovabile biomassa trascurabile ai fini del Bilancio Energetico Regionale .

La stessa produzione complessiva di energia dalle altre fonti energetiche rinnovabili (energia fotovoltaica, solare termica e produzione di biogas) viene considerata trascurabile ai fini del bilancio stesso.

Nella sintesi dell'offerta complessiva di energia all'interno del territorio, relativamente sempre all'anno di riferimento 2005, l'apporto più rilevante è quello termoelettrico che copre oltre la metà della produzione regionale di energia elettrica (61%), seguito dall'idroelettrico che contribuisce per oltre il 34%; anche l'estrazione di gas naturale e la

produzione di energia elettrica da fonte eolica non sono trascurabili; appena rilevabile il contributo del fotovoltaico.

Viene citata anche la produzione annuale di biogas dai processi di fermentazione nelle discariche e recuperato per produrre energia elettrica e rilevata come le operazioni di recupero di questo tipo, negli ultimi anni, si stanno diffondendo sempre più rapidamente in Regione e che ci si aspetta un sensibile incremento nella produzione di biogas: Gli impianti citati sono quelli di Casoni a Chieti e di Colle Cese a Spoltore che possono produrre complessivamente circa 6 ktep di biogas per la conversione in energia elettrica.

Nel capitolo dedicato Potenzialità delle fonti energetiche rinnovabili viene descritta la potenzialità di recupero energetico dalla parte biodegradabile dei rifiuti e residui.

In Abruzzo si producono annualmente circa 700.000 tonnellate di Rifiuti Urbani così ripartiti nelle 4 province:

Andamento della produzione di rifiuti urbani dal 2002 al 2005

	anno	L'Aquila ^c	Teramo	Pescara	Chieti	ABRUZZO
RU tot (t/anno)	2002 ^a	139.960	159.112	130.261	182.216	611.549
	2003 ^a	147.449	159.080	144.303	180.861	631.693
	2004 ^a	155.085	170.964	159.709	195.266	681.024
	2005 ^b	157.697	175.058	157.719	203.596	694.070
Variazione annua (%)	2002 ^a	-	-	-	-	-
	2003 ^a	5,35	-0,02	10,78	-0,74	3,29
	2004 ^a	5,18	7,47	10,68	7,96	7,81
	2005 ^b	1,68	2,39	-1,25	4,27	1,92

Note:

a: dati da "Rapporto sullo stato dell'ambiente in Abruzzo – 2005", ARTA, e da Rapporto rifiuti 2004, APAT.

b: elaborazione dei dati forniti dagli Osservatori Rifiuti Provinciali di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti.

c: dati 2005 riguardanti i Comuni di Anversa degli Abruzzi, Massa d'Albe (la quota di RU indifferenziati), Rivisondoli e Vittorito, non disponibili; si sono assunti per questi Comuni i dati 2004.

Relativamente alla produzione di energia elettrica da rifiuti, le potenzialità regionali sono state attinte dal *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* approvato con LR 19.12.2007 n. 45. Inoltre, in ambito regionale sono disponibili (fonti dati CCIA dell'Aquila ed ENEA) consistenti quantità di rifiuti e scarti industriali e agroalimentari assimilabili per caratteristiche alle biomasse vegetali agroforestali, nella fattispecie :

TIPOLOGIA RIFIUTI QUANTITÀ [t/anno]	
Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati	11.000
Scarti da pulper di cantiere	40.000
Residui agroalimentari	69.000
TOTALE	120.000

Con questa disponibilità complessiva di rifiuti, anche considerando la frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, prodotti e residui si possono potenzialmente produrre energia elettrica per complessivi 42÷48 MWe ed una producibilità di circa 350-400 GWh.

Nel capitolo indirizzi e proposte di azione il Piano prevede una prima fase di attuazione per il 2010 e un'ulteriore da realizzarsi entro il 2015 entrambe hanno l'obiettivo di realizzare un'*inversione di tendenza* nella struttura energetica regionale, ovvero la produzione da fonte rinnovabile del 51% dell'energia complessivamente consumata in regione nel 2015.

Le azioni si concentrano principalmente sull'incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, intervenendo in misura minore sugli altri settori previsti dal Piano. Per tale motivo sono stati formulati due scenari che ripartiscono in maniera differente la produzione dalle varie fonti energetiche rinnovabili disponibili in Regione, sempre nel rispetto delle potenzialità presenti nel territorio e valutate in fase di Diagnosi del Piano.

Il primo scenario, relativamente alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, punta molto sullo sfruttamento delle potenzialità regionali dell'eolico. Nel secondo lo sfruttamento dell'eolico è minore. In entrambi sono previsti l'utilizzo delle biomasse.

Primo scenario

Produzione energia elettrica da FER MW

Da Energia solare (fotovoltaico)	200
Da Energia Geotermica	2
Da Energia Idraulica	20
Da Energia Eolica	700
Da Biomasse	
(Legnose, colture dedicate e manut. foreste)	200
Da Biomasse (Settore zoo-tecnico)	10
Parte Biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui ai sensi del D. Lgs. 387/2003 art. 2	30
Da Solare Termodinamico	50
TOTALE	1212

Secondo scenario

Produzione energia elettrica da FER MW

Da Energia solare (fotovoltaico)	275
Da Energia Geotermica	2
Da Energia Idraulica	20
Da Energia Eolica	550
Da Biomasse	
(Legnose, colture dedicate e manut. foreste)	200
Da Biomasse (Settore zoo-tecnico)	10
Parte Biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui ai sensi del D. Lgs. 387/2003 art. 2	30
Da Solare Termodinamico	50
TOTALE	1137

In sintesi, gli obiettivi principali del Piano Energetico Regionale di maggior interesse per il PPGR, sono:

- Rispettare gli obiettivi del Protocollo di Kyoto;
- Riduzione delle emissioni dei gas serra;
- Riduzione degli sprechi energetici;
- Analizzare e potenziare le fonti rinnovabili;
- Risparmio ed efficienza energetica nel settore industriale, edilizio e dei trasporti;
- Recupero di energia da rifiuti agricoli, industriali e da CDR;
- Valorizzazione delle biomasse;
- Campagne di informazione sull'uso delle energie rinnovabili.

3. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Vengono di seguito elencati i principali obiettivi del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo (cfr. art. 73 del D.Lgs. 152/06):

- prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici non inquinati;
- risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni ;
- rispetto del deflusso minimo vitale;
- perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Il piano di tutela delle acque declina i sottoelencati obiettivi di qualità ambientale per specifica destinazione che ai sensi dell'art. 76, comma 4, del D.Lgs 152/06 devono essere conseguiti entro il 22 dicembre 2015, tramite misure adeguate, adottate dal piano stesso:

- conseguire o mantenere, per i corpi idrici superficiali e sotterranei oggetto del Piano, l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
- mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto Decreto;
- mantenere o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 (acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi) gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto Decreto.

Sui corpi idrici superficiali, oggetto del piano, sono fissati i seguenti obiettivi:

- raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e mantenimento delle condizioni ambientali nei tratti fluviali attualmente caratterizzati da uno stato "buono" o "elevato";
- raggiungimento di obiettivi "meno rigorosi" per taluni corpi idrici nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 77 comma 7;
- attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 2000/60/Ce

ai relativi decreti di recepimento della stessa.

Obiettivi per canali e laghi artificiali:


- miglioramento delle condizioni ambientali ai fini del raggiungimento del “potenziale ecologico” dei corpi idrici artificiali, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 152/06 e così come definito all’Allegato 1 della Parte Terza del decreto stesso;
- attuazione di programmi di monitoraggio conformi alla Direttiva 2000/60.

Obiettivi per le acque marino costiere:

- Raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” ai sensi dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e mantenimento delle condizioni ambientali nelle corpi idrici marino-costiere attualmente caratterizzate da uno stato “buono”,
- Attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e dei relativi decreti attuativi.

Obiettivi per i corpi idrici sotterranei:

- raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” ai sensi dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e mantenimento delle condizioni ambientali nei corpi idrici sotterranei attualmente caratterizzati da uno stato “buono” o “elevato”;
- raggiungimento di obiettivi “meno rigorosi” per taluni corpi idrici nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 77 comma 7;
- attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.



In sintesi, gli obiettivi del Piano Regionale di Tutela delle Acque di maggior interesse per il PPGR, sono:

- Tutela e miglioramento delle caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e igienicosanitarie delle acque;
- Sostentamento delle funzioni ecologiche e degli ecosistemi naturali presenti sul territorio;
- Integrazione delle politiche di protezione ambientale con quelle di pianificazione territoriale;
- Raggiungimento entro il 2008 ed entro il 2016 di più elevati stati di qualità rispetto alla situazione attuale per le acque superficiali e per le acque sotterranee;
- Salvaguardia delle fasce di pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici;
- Tutela prioritaria delle acque sotterranee in funzione di approvvigionamento idropotabile;
- Monitoraggio delle fonti di inquinamento puntuale.

4. PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Il Piano di Risanamento Qualità dell'Aria, strumento conoscitivo e di intervento introdotto dal DPR 203/88, è stato adottato dalla Giunta Regionale nel mese di settembre 2003. Esso individua tra le fonti principali di inquinamento il settore dei trasporti, il settore industriale ed il settore civile. Nel settore trasporti la politica risanamento prevede un riequilibrio simultaneo e globale in tutte le direzioni incidendo sull'economia territoriale, sulla distribuzione dei servizi, sulla riorganizzazione del sistema di trasporto mediante l'adozione di azioni efficaci a breve e a lungo termine.

In particolare si prevede:

- Controllo sulla tempestiva adozione, attuazione ovvero aggiornamento dei Piani Urbani del Traffico in tutti i centri nei quali ne sussiste l'obbligo;
- Istituzione di un tavolo regionale della mobilità finalizzato alla diffusione e concertazione delle politiche locali in materia di traffico;
- Emanazione di linee di indirizzo per l'adozione da parte degli Enti Locali dell'iniziativa "Bollino Blu - Campagna di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli";
- Intensificazione del sistema di trasporto collettivo;
- Predisposizione di campagne di sensibilizzazione dei cittadini;
- Ammodernamento progressivo del parco circolante delle autovetture private e del parco rotabile delle aziende di trasporto pubblico locale.

Nel settore industriale, tra gli interventi di riduzione delle emissioni, si segnalano:

- Conversione a gas naturale degli impianti alimentati ad olio combustibile;
- Introduzione di sistemi di abbattimento ad alta efficienza e controlli sulla manutenzione degli stessi.

Nel settore civile gli interventi di piano sono:


- Uso di combustibili a ridotto inquinamento;
- Campagna per il risparmio energetico ed eventuale incentivazione per l'adozione di idonee misure.

Il piano prevede altresì l'integrazione della rete di rilevamento della qualità dell'aria tenendo conto delle specifiche criticità ambientali della Regione. E' in fase di


completamento da parte dell'ARTA, la dislocazione di sistemi di monitoraggio in continuo nelle Province di L'Aquila e di Teramo, mentre la Provincia di Chieti è già corredata di tre stazioni. Nella città di Pescara, sono dislocate ben 5 centraline di monitoraggio. I dati rilevati andranno ad incrementare il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), tuttora in fase di realizzazione.

I principali inquinanti monitorati dalle suddette centraline, gestite dall'ARTA e dall'Istituto Mario Negri Sud di Santa Maria Imbaro (CH), sono:

- Monossido di carbonio;
- Biossido di zolfo;
- Ossidi di azoto;
- PM10;
- Ozono;
- Benzene;
- Idrocarburi non metanici;
- Benzene, Toluene, Xileni, Metalli.



Emissioni di CO



Emissioni di SOx

In sintesi, gli obiettivi del Piano di Tutela e di Risanamento della Qualità dell’Aria di maggior interesse per il PPGR, sono:

- Tutela della popolazione, delle aree naturali e dei beni culturali;
- Caratterizzazione delle diverse sorgenti emmissive;
- Predisposizione di un piano di riduzione delle emissioni inquinanti;
- Predisposizione di piani di risanamento della qualità dell’aria in aree inquinate a diversa scala temporale;
- Monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti;
- Controllo del traffico auto-veicolare e piani di fluidificazione;
- Campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini;
- Uso di combustibili a bassa emissione;
- Recupero e risparmio energetico.

5. PIANO DI SVILUPPO RURALE

La Regione Abruzzo per definire il Piano di Sviluppo Rurale 2007–2013 ha attuato un processo di consultazione, concertazione e partecipazione di tutti i soggetti sociali, economici, tecnici ed istituzionali del sistema agricolo e rurale regionale, con l’intento di puntare su politiche di sostegno alle aziende ed alla tutela e valorizzazione delle specificità del mondo rurale.

Le finalità previste dal Piano sono le seguenti:

- rafforzare la competitività in alcune aree strategiche (mediterraneo);
- rafforzare l'identità delle produzioni locali (DOC – IGP, ecc.);
- stimolare la domanda di innovazione di prodotto e di processo;
- internazionalizzare le imprese e svolgere funzioni di complementarità con altri territori;
- incrementare le barriere protettive nel rispetto del libero scambio;
- definire la politica estera agricola della Regione alla luce delle possibili trasformazioni dello scenario internazionale.

Destinazione d'uso del territorio agricolo e del territorio forestale

La riduzione dell'universo delle aziende agricole e la relativa superficie registrata negli ultimi due censimenti non ha ridotto la produttività complessiva del settore. Negli anni novanta la produzione lorda vendibile dell'Abruzzo è aumentata del 4% e il valore aggiunto del 18%. All'anno 2002 la Superficie Agricola Utilizzata interessata dalle misure agroambientali è il 15,4% del totale, una percentuale inferiore alla media nazionale pari al 17,2%. In attesa della realizzazione del Primo Inventario Forestale Regionale, i dati più aggiornati oggi disponibili sulla consistenza delle aree forestali abruzzesi sono quelli che si desumono dall'Inventario Nazionale delle Foreste. L'Abruzzo risulta avere oltre 450.000 ha di superficie forestale, per cui più del 40% del territorio regionale risulta boscato; la gran parte delle superfici boscate (quasi l'80%) sono di proprietà pubblica (73% ai comuni e la restante parte allo stato e regione o ad altri enti pubblici).

La produzione forestale riguarda essenzialmente la produzione di legna da ardere e di legname da lavoro. Interessante e di sicuro avvenire è lo sviluppo di alcune attività complementari economiche al bosco, fra queste la castanicoltura, la produzione di funghi e la produzione di tartufi.

Sistema delle Risorse Idriche e dei Suoli

In Abruzzo l'acqua utilizzata in agricoltura irrigua è gestita prevalentemente in forma collettiva. Nel territorio regionale si estendono diversi comprensori irrigui gestiti dai cinque Consorzi di Bonifica e d'Irrigazione. Nella gestione privatistica le organizzazioni costituiscono dei piccoli sistemi irrigui di dimensioni pressoché aziendali in cui le opere di captazione, d'invaso e di distribuzione sono modeste, così come i volumi o le portate utilizzate. Un problema è costituito dai fenomeni di degrado qualitativo delle acque. Considerando lo stato ambientale dei corsi d'acqua è possibile notare che quasi il 50 % delle stazioni risultano con stato ambientale "elevato-buono". Un altro 36 % con stato ambientale sufficiente e il 15 % delle stazioni tra "scadente" e "pessimo". In buona parte le stazioni con lo stato ambientale peggiore sono localizzate nelle aree vallive e litoranee dove le attività agricole e industriali sono maggiormente sviluppate.

Il territorio regionale risulta così ripartito:

- (Classe 1): Aree agricole soggette a fenomeni di erosione localmente anche intensa (27% della superficie regionale);
- (Classe 2): Aree agricole pianeggianti sensibili a percolazioni di nutrienti per agricoltura intensiva (9% della superficie regionale);
- (Classe 3): Aree a pascolo con erosione da intensa a moderata (13% della superficie regionale);
- (Classe 4): Aree a boschi o cespuglieti e aree in rinaturalizzazione con erosione mitigata dalla copertura vegetale (35% della superficie regionale);
- (Classe 5): Aree con agricoltura marginale con erosione bassa o moderata (9% della superficie regionale).

Le altre aree sono costituite da superfici urbane, superfici montane in cui affiora la roccia nuda, le acque interne, le aree montane a vegetazione scarsa o assente, le fasce ripariali e in generale tutte le superfici non significative. Esse costituiscono il 7% della superficie regionale.

Sistema agro-alimentare abruzzese

Le imprese agricole iscritte presso le camere di commercio abruzzesi al 2004, sono pari a 36.235, con un trend negativo fatto segnare negli ultimi anni. La riduzione della natalità delle imprese agricole prosegue oramai dal 2000 con un tasso annuo di variazione (TAV) pari al -1,9%. La metà delle imprese agricole abruzzesi ricadono nella provincia di Chieti, il 20% si trova nella provincia di Teramo, il restante 30% è suddiviso quasi equamente tra Pescara e L'Aquila. La produzione lorda vendibile dell'Abruzzo è pari a 1.177 milioni di euro (anno 2004), con un andamento degli ultimi cinque anni leggermente positivo ed una leggera tendenza al ribasso per gli anni 2003 e 2004.

L'occupazione nel settore agricolo regionale è in costante diminuzione, passando in nove anni dal 8,7% al 4,8%. Per occupazione nel settore, la regione è oggi molto più vicina alle regioni settentrionali (che presentano un peso del settore agricolo pari al 3,2%) che a quelle meridionali (7,5%). La flessione nel 2004 è stata particolarmente rilevante (-18%). Un fenomeno che sta assumendo oramai rilevanza crescente è l'impiego di lavoratori extracomunitari in agricoltura. In Abruzzo, secondo i dati dei Centri per l'Impiego Provinciali (2004), il numero degli extracomunitari occupati in agricoltura rappresenta circa il 4% degli occupati.

Principali filiere produttive

Vitivinicoltura

Costituisce il principale comparto agricolo regionale. Il valore della produzione vitivinicola abruzzese relativi all'annata 2004 è stato pari al 15% dell'intero comparto.

Le linee di sviluppo perseguono i seguenti obiettivi:

- innalzamento della qualità delle produzioni (sia allo stato sfuso che in bottiglia);
- diversificazione quanti/qualitativa delle produzioni;
- posizionamento o riposizionamento dei prodotti enologici regionali su nuovi segmenti di mercato;
- aumento del valore aggiunto interno, con ricaduta positiva sulla filiera vitivinicola;
- creazione di un'immagine e di una identità territoriale.

Olivicoltura

Rappresenta un'importante realtà produttiva essendo, l'ulivo, la seconda coltura arborea più coltivata dopo la vite. Si assiste ad una progressiva diminuzione del numero delle strutture operanti: si è passati da 527 frantoi del 1997-98 ai 469 citati del 2002-03. Si rende pertanto necessario un intervento volto ad evitare l'abbandono degli oliveti da parte dei piccoli produttori che, di fatto, rappresentano la reale frammentazione dell'olivicoltura abruzzese.

Orticoltura

Le peculiarità agronomiche e climatiche del territorio abruzzese hanno influito sulla diffusione e localizzazione dell'orticoltura, con la presenza di due aree geografiche ben distinte; il Fucino e il fondovalle litoraneo adriatico.

Zootecnia

In Abruzzo le aziende agricole che praticano l'allevamento di bestiame costituiscono il 45,3% del totale. Si tratta di un dato inferiore del 31,0% rispetto a quello rilevato nel 1990 e che sottolinea l'abbandono della pratica zootecnica da parte di un gran numero di aziende. La zootecnia abruzzese è fondamentalmente orientata alla produzione di carne.

Meno importante è la produzione di latte.

I prodotti a denominazione di origine

La Regione Abruzzo può annoverare il primo olio in Italia ad avere avuto la denominazione DOP nel 1996 con "APRUTINO-PESCARESE", sono seguiti poi i riconoscimenti dell'olio "COLLINE TEATINE" e "PRETUZIANO delle COLLINE TERAMANE". L'unico riconoscimento IGP ad oggi operante in regione è quello di "VITELLONE BIANCO dell'Appennino Centrale". L'ultima nata tra le DOP abruzzesi è lo ZAFFERANO dell'Aquila. Inoltre è in arrivo il riconoscimento Comunitario di prodotto IGP per le CAROTE dell'Altopiano del Fucino. Per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli si annoverano tre DOC con i vini: Montepulciano d'Abruzzo e Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo, Trebbiano d'Abruzzo, Controguerra e una denominazione DOCG: Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane.

Nella Provincia di Pescara due vini DOC grazie al riconoscimento di due nuove sottodenominazioni specifiche, "Terre dei Vestini" e "Casauria" sono in attesa della denominazione DOCG. Oltre a tali riconoscimenti, l'Abruzzo enologico annovera anche nove vini a Indicazione Geografica Tipica (uno di questi è denominato IGT Colline Pescaresi)

L'agricoltura nelle aree protette

L'agricoltura nei parchi è tipicamente montana, mentre nelle altre zone protette si possono trovare le coltivazioni tipiche delle quote più basse quali la vite o l'olivo. Il territorio destinato a parchi e aree protette comprende una Superficie Agricola Coltivabile di circa il 30% del totale e risultano attive 4.576 aziende.

L'Agricoltura biologica

In Abruzzo l'incidenza della Superficie Agricola Coltivabile Biologica Regionale sul totale si attestava al 3,5 % nel 2003. La ripartizione territoriale delle aziende, per le tipologie produzione e trasformazione, evidenzia come il primato di operatori biologici spetti alla provincia di Chieti con il 46% del totale.

Agriturismo

In Abruzzo si registra un andamento di crescita delle aziende. Si possono contare ad oggi circa 450 aziende agrituristiche che esercitano l'attività con regolare autorizzazione amministrativa e un numero superiore alle 1.000 unità di aziende agricole iscritte all'Albo regionale degli Imprenditori Agrituristici. Si affacciano anche in Abruzzo le attività di animazione e culturali legate al mondo rurale (28 operatori). L'agriturismo regionale è caratterizzato da una forte presenza di aziende giovani. Il conduttore di una azienda agriturbistica è anch'esso una persona relativamente giovane, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, aperto a nuove iniziative e dotato di un buon grado di istruzione.

Strategia della Regione Abruzzo per il settore agro-alimentare e le aree rurali

Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013) riflettono il ruolo multifunzionale che l'attività agricola svolge in termini di ricchezza e diversità dei paesaggi, di prodotti alimentari e di retaggio culturale e naturale. La Regione Abruzzo ha tracciato il livello di sinergia tra le diverse politiche regionali e comunitarie da cui sono poi emersi gli obiettivi di carattere generale della strategia regionale, che si possono riassumere come segue:

- Riequilibrio territoriale e miglioramento della sostenibilità del processo di sviluppo regionale
- Rafforzamento ed allargamento della base produttiva
- Valorizzazione del patrimonio ambientale
- Crescita dell'occupazione e riduzione degli squilibri del mercato del lavoro.
- Miglioramento dei processi di governance

- Rafforzamento del sistema dei servizi sociali, per la sicurezza e per la salute.

Tenendo conto della particolare realtà del sistema agro-alimentare e territoriale abruzzese, la strategia di intervento del PSR 2007-2013 si basa sui seguenti elementi:

- accompagnare l'attuazione della nuova politica agricola comune orientata al mercato e la necessaria ristrutturazione delle imprese e delle filiere;
- promuovere la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari abruzzesi;
- stimolare l'associazionismo, le relazioni e le integrazioni nelle filiere produttive;
- incentivare la formazione delle risorse umane operanti all'interno del sistema;
- stimolare la domanda di assistenza alla gestione tecnica-economica e dei servizi alle imprese;
- favorire interventi atti a promuovere nelle piccole e medie imprese, eventualmente di concerto tra centri di ricerca e gruppi d'impresa;
- garantire la coerenza degli interventi agro-ambientali con la tutela del territorio, con l'individuazione di possibili specifici argomenti di attenzione;
- fornire opportunità di permanenza delle imprese agricole nelle zone svantaggiate;
- favorire l'implementazione di progetti pilota che sappiano cogliere le peculiarità del territorio della regione Abruzzo, caratterizzato da una estrema varietà morfologica e climatica.



In sintesi, gli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale di maggior interesse per il PPGR, sono:

- Miglioramento dell'ambiente, della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale
- Conservazione della biodiversità e tutela dei sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico
- Conservazione e tutela dei sistemi agricoli nelle aree parco
- Aumento delle produzioni agricole per biomasse e diffusione di pratiche per la riduzione dei gas serra
- Tutela del suolo e difesa dei fenomeni erosivi e della perdita di fertilità

6. PIANO STRALCIO DIFESA DALLE ALLUVIONI

Il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni è stato redatto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 183 del 18.05.1989, quale stralcio del Piano di Bacino. Costituisce lo strumento di individuazione delle aree a rischio alluvionale, da sottoporre a misure di salvaguardia, e di delimitazione delle aree di pertinenza fluviale. Scopo del Piano è consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive) il conseguimento di un assetto fisico dell'ambito fluviale compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

La Legge n. 183/89 trasferisce l'ambito di riferimento dal corso d'acqua al bacino idrografico al fine di affrontare nella loro globalità le problematiche inerenti alla salvaguardia e al governo del territorio. Il Piano di bacino è, di conseguenza, sovraordinato rispetto agli altri strumenti di pianificazione di settore, ponendosi come vincolo anche rispetto alla pianificazione urbanistica.

L'obiettivo generale del PSDA è il conseguimento di un assetto fisico dei corsi d'acqua regionali compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo a fini insediativi, agricoli, industriali, e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali.

Il PSDA è costituito dai seguenti elaborati:

1. Cartografia delle aree di pericolosità idraulica e di rischio idraulico:
 - Tavole di Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2) e moderata (P1);
 - Tavole di Perimetrazione delle aree a diverso grado di rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1);
2. Linee guida per l'assetto idraulico del territorio.
3. Quaderno delle opere tipo.
4. Relazione, specifica per ciascun bacino oggetto del piano.
5. Norme di attuazione.

Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti alle condizioni di massima piena, al fine di evitare l'incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in vigore. Particolare attenzione è riservata alla promozione di interventi di riqualificazione e rinaturazione che favoriscono la riattivazione e l'avvio dei processi naturali e il ripristino degli equilibri ambientali e idrologici.

L'obiettivo prioritario della pianificazione regionale è quindi quello di costruire insieme al PSDA un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) che risulti costantemente operativo, in modo che la Pubblica Amministrazione possa fornire risposte correlate alle variazioni dei "comportamenti" fluviali su scale spaziali e temporali variabili, anche in relazione agli effetti determinati dalle attività antropiche.

La mitigazione del Rischio Idraulico non è perseguita dal PSDA unicamente mediante azioni strutturali finalizzate alla difesa idraulica del territorio dalle possibili esondazioni fluviali, ma anche attraverso azioni di tipo amministrativo orientate a regolamentare le

attività svolte in tali aree stabilendo opportuni vincoli in modo da evitare e possibilmente ridurre, il valore economico e sociale minacciato dagli eventi alluvionali, ovvero agendo sul fattore Danno Potenziale.


Il PSDA articola le aree pericolose in quattro classi: molto elevata, elevata, media e moderata.

Discariche di rifiuti

Nelle aree di pericolosità idraulica e nelle fasce fluviali di tutela non sono consentiti interventi di realizzazione di impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.

Tutte le discariche di rifiuti di qualunque tipo esistenti in esercizio o già chiuse alla data di approvazione del Piano ed ubicate nelle aree perimetrare a pericolosità idraulica o in quelle limitrofe sono sottoposte, con le modalità stabilite dal programma triennale di attuazione, ad una campagna di verifica della sicurezza delle protezioni.

Per le discariche che non risultino o non possano essere adeguatamente protette sono avviati programmi urgenti di messa in sicurezza o delocalizzazione, anche tenendo conto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 16 del 13.1.2003, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".



- In sintesi, gli obiettivi del PSDA di maggior interesse per il PPGR, sono:
- Evitare l'incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico;
 - Impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio;
 - Assicurare il coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in vigore;
 - Promuovere gli interventi di riqualificazione e rinaturazione che favoriscano la riattivazione e l'avvio dei processi naturali e il ripristino degli equilibri ambientali e idrogeologici.

7. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro è uno "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" (Legge 183/89, art 17).

Il territorio analizzato, al fine di individuare le aree di pericolosità e quelle di rischio, è esteso per circa 8.522,4 kmq, interessa quattro Regioni (Abruzzo, Molise, Marche e Lazio), sette Province (L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Isernia, Ascoli Piceno e Rieti) e 272 Comuni.

Scopo del Piano è abbandonare la logica dell'emergenza a favore di quella della programmazione, rendendo compatibile la gestione del territorio con la sua dinamica naturale, integrando le esigenze della sicurezza con quelle dello sviluppo economico e della tutela dell'ambiente.

Il Piano è composto da tre documenti collegati, la Relazione Generale, le Norme di Attuazione ed il Programma degli Interventi, accompagnati da quindici Allegati che ne costituiscono parte integrante.

La Carta della Pericolosità definisce le aree a diverso grado di suscettibilità ai processi di rapida morfogenesi. In essa è riportata la distribuzione territoriale delle aree esposte a processi di dinamica geomorfologia, ordinate secondo classi a gravosità crescente.

In particolare, sono state distinte le seguenti categorie:

P1-pericolosità moderata,

P2-pericolosità elevata,

P3-pericolosità molto elevata,

P scarpate, che individua le situazioni di instabilità geomorfologica connesse agli orli di scarpata di origine erosiva e strutturale.

La Carta delle Aree a Rischio è stata ottenuta dall'intersezione della Carta della Pericolosità con quella degli Insediamenti Urbani e Infrastrutturali. Le situazioni di rischio individuate sono state aggregate in quattro classi di rischio, a gravosità crescente: R1-moderato, R2-medio, R3-elevato e R4-molto elevato.

La distribuzione territoriale delle aree a diverso grado di Rischio rappresenta la base per definire le scelte operative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di pianificazione.

Le Norme di Attuazione disciplinano le destinazioni d'uso del territorio, prescrivendo ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in termini di interventi opere ed attività, nelle aree a diversa pericolosità.

Per le discariche di rifiuti è previsto che:


1. Tutte le discariche di rifiuti di qualunque tipo esistenti, in esercizio o già chiuse, alla data di approvazione del Piano ed ubicate nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3) ed elevata (P2) sono sottoposte ad una campagna di verifica della sicurezza delle protezioni a cura del soggetto pubblico o privato che gestisce la discarica, su controllo e supervisione del Settore regionale competente;

2. Per le discariche che non risultino o non possano essere adeguatamente protette sono avviati programmi urgenti di messa in sicurezza o delocalizzazione, anche tenendo conto

di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 16 del 13.1.2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.

Gli obiettivi strategici del Piano di Assetto Idrogeologico sono:

- favorire in ogni forma possibile lo sviluppo di azioni diffuse di comportamento volte a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo e della copertura vegetale;
- raggiungere la migliore relazione di compatibilità tra la naturale dinamica idrogeomorfologica di bacino e le aspettative di utilizzo del territorio, nel rispetto della tutela ambientale, della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture;
- programmare secondo i vincoli di spesa pubblica che lo Stato e la Regione s'impongono, responsabilizzando le Amministrazioni tutte al perseguimento degli obiettivi prefissati nei tempi stabiliti;
- porre le condizioni per impostare su nuove basi il rapporto tra potere centrale e poteri locali, e quindi dare attuazione concreta ai principi della sussidiarietà, dell'efficienza e dell'economicità;
- coniugare interventi strutturali ed interventi non strutturali, fra loro complementari e concorrenti a ridurre il livello di rischio derivante dalle dinamiche idrogeomorfologiche;
- collocare su basi diverse il rapporto tra sviluppo e tutela nell'iter che porta alla realizzazione delle opere strutturali necessarie, superando la separazione tra saperi tecnici e fra istanze economiche ed ambientali nelle fasi della progettazione di ogni trasformazione fisica del territorio.



In sintesi, gli obiettivi del PAI di maggior interesse per il PPGR, sono:

- Individuare e perimetrare le aree in cui esistono pericoli molto elevati, elevati e moderati dal punto di vista delle dinamiche geomorfologiche di versante;
- Individuare le aree con elementi in situazioni di rischio (infrastrutture di servizio, ecc.);
- Evitare l'incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti alla data

di adozione del Piano;

Impedire nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto idrogeologico dei bacini interessati;

8. PIANO REGIONALE TRIENNALE DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE

Il Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale è previsto dall'art. 4 della LR 15/04 e individua sei settori di intervento: Tutela e risanamento dell'aria; Gestione dei rifiuti; Bonifica dei siti inquinati; Prevenzione degli inquinamenti fisici; Sviluppo sostenibile e Coordinamento, monitoraggio e valutazione.

Individua, inoltre, le seguenti componenti ambientali: Aria ed ambiente urbano, Suolo, Acqua e Biodiversità.

Obiettivi generali del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale in Abruzzo: Sostenibilità; Sviluppo sostenibile; Definizione di indicatori di sviluppo sostenibile.

Coerentemente con questi obiettivi generali, il Piano indica degli *obiettivi specifici* e delle *azioni* programmatiche in materia di: risanamento dell'aria, gestione rifiuti, bonifica siti inquinati, inquinamento fisico.

Per quanto concerne il settore di intervento della Gestione dei rifiuti gli obiettivi specifici sono:

- la riduzione della quantità di rifiuti da avviare a smaltimento finale in discarica, destinandovi tutti e soli i rifiuti provenienti da impianti di selezione, trattamento, inertizzazione;
- il recupero dei rifiuti ad alto potere calorifico;
- perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata definiti nel D.Lgs. 22/97;
- fornire delle linee guida delle prescrizioni per la gestione dei rifiuti a livello provinciale;
- garantire l'autosufficienza impiantistica all'interno di ogni ATO;
- realizzare impianti di selezione e trattamento rifiuti e impianti di recupero energetico;
- favorire il principio di prossimità per il recupero/smaltimento vicino ai luoghi di produzione;
- adeguare il sistema di gestione alle direttive comunitarie servendosi anche dei finanziamenti messi a disposizione da UE, Stato e Regioni;
- adottare incentivi/disincentivi economici, in particolare nella tariffazione degli impianti, che premiano la raccolta differenziata, la qualità delle frazioni differenziate ed il ridotto conferimento in discarica;
- promuovere e sostenere la separazione a monte dei rifiuti potenzialmente pericolosi così da avviarli a recupero/smaltimento in condizioni di sicurezza;
- potenziare il trattamento-recupero domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso la pratica del compostaggio domestico;
- monitorare i flussi delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto fino alla loro destinazione finale allo scopo di verificarne l'effettivo recupero od il corretto smaltimento finale.

In particolare si possono distinguere gli obiettivi da perseguire per la Gestione dei rifiuti urbani:

- uso razionale e sostenibile delle risorse;
- la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti con particolare riferimento agli imballaggi;
- il potenziamento della raccolta differenziata;
- la realizzazione di raccolte differenziate di qualità, in modo da facilitare il successivo

recupero e quindi la commercializzazione dei materiali recuperati, con particolare riguardo all'ottimizzazione della qualità della frazione organica dei rifiuti da recuperare negli impianti di compostaggio e l'ottimizzare della qualità della frazione secca residua in modo da non avere successivi trattamenti prima dell'utilizzo come CDR in impianti industriali;

- l'incentivazione delle forme di riciclaggio e riutilizzazione dei materiali contenuti nei rifiuti;
- il completamento del sistema di smaltimento dei rifiuti che non possono essere riutilizzati o riciclati garantendo l'autosufficienza su base regionale e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT).
- Riduzione dell'elettromagnetismo.

Il Piano individua una casistica di interventi specifici e ripartisce le risorse economiche (per un impianto di compostaggio industriale a Colle Cese la somma a disposizione è pari a € 6.000.000,00)

In sintesi, gli obiettivi del PRTRRA di maggior interesse per il PPGR, sono:

- Lotta ai cambiamenti climatici;
- Garantire la sostenibilità dei trasporti;
- Garantire la qualità dell'aria;
- Adeguare il sistema di gestione alle direttive comunitarie;
- Promuovere il compostaggio domestico e la riduzione della pericolosità;
- Riduzione della quantità di rifiuti da avviare a smaltimento finale in discarica;
- Recupero dei rifiuti ad alto potere calorifico;
- Garantire autosufficienza per gli ATO;
- Realizzare impianti di selezione e trattamento e recupero energetico ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili;
- Favorire il principio di prossimità;
- Recupero dei rifiuti ad elevato potere calorico;

9. PIANO REGIONALE PAESISTICO

Il Piano Regionale Paesistico abruzzese è stato tra i primi ad essere redatti dopo l'approvazione della Legge 431/85, innescando un profondo dibattito culturale, culminato con l'approvazione del Consiglio Regionale con atto n. 141/21 del 21.03.1990. Come prescritto dalla LR 18/83 il PRP è un Piano di Settore. Attualmente è in piena fase di redazione e di VAS il nuovo Piano denominato Piano Paesaggistico Regionale che riguarderà tutto il territorio. Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", Dlgs. n. 42 del 22.01.2004, infatti, prevede l'obbligo per le Regioni che hanno già il P.R.P. vigente, di verificarlo ed adeguarlo alle nuove indicazioni dettate dallo stesso decreto. La principale novità introdotta dal Codice, è che il Piano viene esteso all'intero territorio regionale, ed ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo.

In conformità ai Principi ed obiettivi dell' art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo, il vigente Piano

Regionale Paesistico è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed

artistico, al fine di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell'ambiente.

Formano oggetto del PRP i suddetti elementi, categorie o ambiti paesistici, così organizzati:

Ambiti Montani (Monti della Laga, fiume Salinello; Gran Sasso; Maiella – Morrone; Monti Simbruini, Velino Sirente, Parco Nazionale d'Abruzzo);

Ambiti costieri (Costa Teramana, Costa Pescara, Costa Teatina);

Ambiti fluviali (Fiume Vomano – Tordino; Fiumi Tavo – Fino; Fiumi Pescara -Tirino – Sagittario; Fiumi Sangro – Aventino).

Il Piano ha i seguenti contenuti:

- definisce le "categorie di tutela e valorizzazione" per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi);
- individua le zone di Piano raccordate con le "categorie di tutela e valorizzazione";
- indica, per ciascuna delle predette zone, usi compatibili con l'obiettivo di conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato;
- definisce le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi, e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso PRP per la pianificazione a scala inferiore;
- prospetta le iniziative per favorire obiettivi di valorizzazione rispondenti anche a razionali esigenze di sviluppo economico e sociale;
- individua le aree di complessità e ne determina le modalità attuative mediante piani di dettaglio;
- indica alcune azioni programmatiche.

Le Categorie di tutela e valorizzazione previste dal Piano sono:

A) CONSERVAZIONE

A1) conservazione integrale: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti;

A2) conservazione parziale: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

B) TRASFORMABILITA' MIRATA

Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

C) TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.

D) TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO

Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari.

Gli Ambiti paesistici vengono suddivisi in zone e sottozone:

Zone "A": comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata presenza di valore classificato "molto elevato" per almeno uno dei tematismi tra quelli esaminati e di quello classificato "elevato" con riferimento all'ambiente naturale e agli aspetti percettivi del paesaggio;

Zone "B": comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore classificato "elevato" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio;

Zone "C": comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrato un valore classificato "medio" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli; ovvero classificato "basso" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio;

Zone "D": comprendono porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli di protezione.

Per quanto riguarda le classi d'uso e le tipologie d'intervento compatibili nell'ambito delle "categorie di tutela e valorizzazione", il PRP classifica i seguenti Usi compatibili:

- 1- *Uso agricolo*: utilizzazione del territorio per attività volte alla produzione agricola e ad interventi necessari per la tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo;
- 2- *Uso forestale*: utilizzazione del territorio boscato per attività tese alla conservazione, al miglioramento ed al taglio colturale dei boschi;
- 3- *Uso pascolivo*: utilizzazione del territorio per attività zootecniche o finalizzate all'uso e miglioramento dei prati, delle praterie, dei pascoli e dei prati-pascoli;
- 4- *Uso turistico*: utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi scientifico-culturali (ambiti montani, bacini sciistici, ambiti costieri e fluviali);
- 5- *Uso insediativo*: utilizzazione del territorio a fini residenziali, turistici e produttivi;
- 6- *Uso tecnologico*: utilizzazione del territorio per fini tecnologici ed infrastrutturali;
- 7- *Uso estrattivo*: utilizzazione del territorio per la coltivazione e la escavazione di materiali di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della LR n.54 del 28 luglio 1983, e degli altri materiali industrialmente utilizzabili, nonché per la lavorazione e trasformazione del materiale.

Il P.R.P. inoltre:

- indica le Aree di particolare complessità per le quali sono previsti piani di dettaglio;
- contiene schede-progetto che costituiscano gli indirizzi, di contenuto non prescrittivo, per l'azione programmatica regionale e degli altri Enti territoriali;
- obbliga, nei casi previsti il soggetto proponente, pubblico o privato, allo Studio di compatibilità ambientale.

Il Piano individua aree e *siti a rischio geologico* "elevato" e "molto elevato" ed a rischio carsico. In tali aree e siti assumono priorità gli interventi puntuali e le azioni estese finalizzati alla riduzione del rischio e alla riqualificazione dell'ambiente.

Le *aree di cava* dismesse o revocate come incompatibili potranno essere sottoposte a progetti di recupero ambientali finalizzati alla creazione di biotipi artificiali (aree umide), di

aree boscate o anche per usi turistico-ricreativi.

Gli *alvei dei fiumi* sono considerati quali sistemi ambientali e unità di riferimento per l'azione integrata di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali e del paesaggio. Sono inoltre soggette a tutela le acque stesse, mediante rigoroso controllo degli scarichi e dei prelievi.

Valgono le seguenti disposizioni:

- a) Le opere di sistemazione, gli interventi di captazione e di difesa idrogeologica, dovranno garantire una conoscenza dettagliata degli aspetti geologici, geomorfologici, vegetazionali oltre che le caratteristiche idrauliche e l'assetto territoriale del bacino.
- b) Per quanto riguarda gli interventi in alveo sarà consentita la regimazione delle acque previo studio di compatibilità ambientale.
- c) Gli Enti competenti dovranno determinare i limiti della potenziale massima esondazione dei corsi di acqua. Tale fascia potrà essere delimitata unicamente da barriere naturali e in essa sono consentiti, oltre le opere di presidio, lavori di piantumazione e vegetazione, passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali dell'alveo.
- d) Nella fascia fino al raggiungimento dei 150 mt. dal confine esterno dell'area golenale per gli alvei caratterizzati da vegetazione, e di 50 mt. per gli alvei nudi ed incassati, è consentito il permanere di destinazioni d'uso agro-silvo-pastorale. Nel caso di previsioni di parchi naturali fluviali, in questa fascia sarà consentita la realizzazione di attrezzature ricreative del parco e servizi accessori.
- e) Nelle fasce suddette è necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi, evitando di immettere sul territorio interessato le attività in contrasto con l'uso degli elementi naturali suolo, acqua, aria, evitando così, ogni apporto inquinante.

Lungo tutta la *fascia costiera* gli interventi dovranno rapportarsi alle seguenti finalità:

- conservare le caratteristiche bioclimatiche dell'habitat, delle condizioni idrobiologiche del mare, idonee alla vita della fauna ittica;
- preservare dall'erosione la costa, tramite tutti gli accorgimenti tecnici in atto ed in fase di studio;
- tutelare le percorribilità della riviera da eventuali insabbiamenti;
- tutelare e valorizzare i tratti di spiaggia libera;
- uniformare tutti gli elementi di arredo urbano.


Entro una fascia di 200 metri dalla linea indicata definito dal confine interno del Demanio Marittimo sono compatibili i seguenti interventi:

- nuovi accessi unicamente pedonali e/o ciclabili, che non comportino sensibili alterazioni dei suoli;
- opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti, costituzione di pinete costiere;
- attrezzature di aree di sosta pedonale, discese a mare, passeggiate;
- costruzione di fabbricati adibiti a spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici ed altri servizi connessi all'attività balneare, solo in mancanza o di insufficienza dei fabbricati esistenti;
- nuove strutture ricettive all'aria aperta esterne all'area del Demanio Marittimo;
- area a verde attrezzato ed attrezzature all'aperto;
- attività agricole;
- attrezzature di parcheggio, purché al margine esterno della fascia dei 200 metri dall'arenile.

All'interno della fascia dell'arenile potranno essere previste unicamente attrezzature balneari, realizzate in materiali leggeri e smontabili. Gli impianti vegetazionali esistenti, siano essi di alto fusto o arbustivi, sono vincolati al mantenimento.

Le *aree e siti archeologici* fanno parte integrante del patrimonio ambientale. Tali aree e

siti, sono soggetti a speciale tutela, il perimetro delle aree interessate va riportato negli strumenti urbanistici comunali e comporta cautelativamente il vincolo di inedificabilità.



In sintesi, gli obiettivi del PRP di maggior interesse per il PPGR, sono:

- Perseguire politiche di tutela e conservazione del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico;
- Promuovere l'uso sociale e l'utilizzo razionale delle risorse;
- Definire gli usi compatibili con le indicazioni di tutela;
- Recupero di aree e siti degradati

10. PIANIFICAZIONE AREE PROTETTE e RETE NATURA 2000

Il capitolo riguarda il sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000 così rappresentato:

- Parco Nazionale della Maiella;
- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- Riserva Naturale "Sorgenti del Pescara";
- Riserva Naturale Lago di Penne;
- Riserva Naturale Pineta Dannunziana;
- Parco Territoriale Attrezzato Sorgenti Sulfuree sul Lavino;
- Parco Territoriale Attrezzato di Vicoli;
- oasi di protezione faunistica "Diga di Alanno";
- oasi di protezione faunistica "Foce del Saline";
- oasi di protezione faunistica "Rupe di Turrivalignani";

- *Rete Natura 2000* (Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione speciale (ZPS):

- IT7110087 "Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara;
- IT7130031 "Fonte di Papa";
- IT7130105 "Rupe di Turrialignani e Fiume Pescara";
- IT7130214 "Lago di Penne";
- ZPS Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;
- ZPS Parco Nazionale della maiella.

Il Piano del Parco Nazionale Gran Sasso- Monti della Laga, adottato dalla Regione e pubblicato per le osservazioni, si trova nella fase delle controdeduzioni propedeutica a quella finale dell'approvazione e pubblicazione.

I comuni della Provincia di Pescara sono: Brittoli, Bussi sul Tirino, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Montebello di Bertona, Villa Celiera.

Il Piano adottato si è basato essenzialmente sulla zonazione del territorio del Parco in aree a diverso grado di 'naturalità' e con differenti obiettivi di gestione principali, considerando che: per 'area protetta' deve intendersi in generale un *territorio destinato alla protezione e al mantenimento della diversità biologica, delle risorse naturali e delle risorse culturali ad esse connesse*.

Sulla base delle suddette premesse la normativa di attuazione prevede in sintesi:

- ~ la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità nelle *riserve integrali*, per il perseguimento prioritario di finalità connesse alla ricerca scientifica e al monitoraggio ambientale;
- ~ il divieto di qualsiasi opera di trasformazione del territorio nelle *riserve integrali*;
- ~ l'esclusione di attività agro-silvo-pastorali nelle *riserve integrali*, salvo deroghe eventualmente ammesse e disciplinate dal Regolamento del Parco;
- ~ l'esclusione di attività ed opere destinate alla fruizione ricreativa del Parco nelle *riserve integrali*, salvo deroghe ammesse e disciplinate dal Regolamento del Parco;
- ~ l'accessibilità alle *riserve integrali* esclusivamente per fini di conservazione e gestione della natura, salvo le esigenze connesse allo svolgimento delle attività ricreative eventualmente ammesse dal Regolamento del Parco;
- ~ la conservazione delle caratteristiche naturali nello stato più possibile indisturbato dall'azione umana nelle *riserve generali orientate*;
- ~ l'ammissibilità di soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti nelle *riserve generali orientate*;
- ~ la non totale esclusione, nelle *riserve generali orientate*, delle attività agro-silvo-pastorali compatibili con la conservazione delle loro caratteristiche naturali;
- ~ l'ammissibilità, nelle *riserve generali orientate*, delle sole attività di fruizione turistico ricreativa
 - individuate e disciplinate dal Regolamento - compatibili con il mantenimento delle loro caratteristiche naturali;
- ~ l'accessibilità alle *riserve generali orientate* per i soli fini in esse perseguiti di conservazione e gestione della natura e dei beni culturali, di ricreazione compatibile, di integrazione tra uomo e ambiente, di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, nonché per inderogabili esigenze di servizio alle popolazioni locali;
- ~ la destinazione delle *aree di protezione* ai prioritari e contestuali obiettivi di conservazione delle specie e della diversità biologica e di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo;
- ~ l'ammissibilità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e

- risanamento conservativo delle opere esistenti nelle *aree di protezione*;
- Il mantenimento, nelle *aree di protezione*, di forme compatibili di attività tradizionali di sostentamento delle popolazioni locali;
- l'accessibilità alle *aree di protezione* per i fini in esse perseguiti di ricreazione compatibile e di fruizione turistica, di conservazione e gestione della natura, di educazione, formazione e ricerca e di integrazione tra uomo e ambiente, nonché di servizio alla popolazione locale;
- il prioritario perseguimento della finalità di promuovere e favorire la valorizzazione e la sperimentazione delle attività compatibili con le attività istituzionali del Parco nelle *aree di promozione economica e sociale*;
- il contestuale perseguimento, nelle *aree di promozione economica e sociale*, della finalità di conservare i più significativi caratteri che le interazioni tra natura e cultura hanno generato nel tempo;
- l'ammissibilità nelle *aree di promozione economica e sociale*, degli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, purché recepiti dal Piano del Parco, o dalle varianti o dai nuovi strumenti approvati d'intesa con l'Ente Parco.

Il Piano del Parco Nazionale della Majella è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con Delibera n° 26/99 del 17.05.1999 e successivamente adottato, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L. 394/91, dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con Delibera n° 164/6 del 13.01.2005. Il 30 dicembre 2008 il Piano è stato definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 122/2. Il 17 luglio 2009 il Piano del Parco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 164 - Serie Generale - supplemento ordinario n. 119.

I comuni della Provincia di Pescara sono: Comuni: Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Manoppello, Popoli, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Tocco da Casauria.

Il Piano del Parco Nazionale della Majella è stato articolato in otto fasi, cronologicamente consequenziali e raggruppabili in tre livelli differenti, al fine di raggiungere tre obiettivi principali:

1. La conservazione degli ambienti intatti e di pregio ambientale e naturalistico;
2. Il recupero degli ambienti degradati
3. La promozione delle attività compatibili.

All'interno dello Schema Direttore del Piano del Parco sono state individuate le azioni che comportano la riduzione diretta dei rifiuti ed il loro effettivo recupero/riciclaggio (5.2.2.1 *Azioni per la corretta gestione dei rifiuti*):

‘Nel quadro normativo del Decreto Ronchi il Parco può svolgere molte azioni educative, promozionali e di sviluppo. Le iniziative del Parco avranno un valore dimostrativo e innovatore, dovranno servire da stimolo per le amministrazioni comunali, provinciali e regionali che, in ogni caso, dovranno essere coinvolte nell'azione del Parco sino a svolgere un ruolo attivo nel sostegno nelle diverse attività, specie di quelle che comportano la riduzione diretta dei rifiuti ed il loro effettivo recupero/riciclaggio.

In aggiunta agli obiettivi di crescita culturale sulle tematiche ecologiche e di miglioramento della qualità ambientale, l'azione del Parco potrà comportare effetti concreti in termini di sviluppo dell'occupazione.

- A. Attivazione di campagne di informazione per la riduzione e prevenzione dei rifiuti attraverso le quali, abitanti del Parco ed i fruitori, vengano sensibilizzati verso un acquisto (specie quelli del settore alimentare) consapevole dell'ambiente e dei rifiuti: uso di imballaggi riutilizzabili, precedenza dei prodotti locali (a bassa

- incidenza dei costi di trasporto), preferenza di prodotti di lunga durata (in termini di qualità e riparabilità) e poveri di imballaggi;
- B. disincentivazione all'impiego di materiali a perdere all'interno dei propri ambiti di competenza e negli spazi di fruizione pubblica (bar, ristoranti, alberghi, mense, ecc.);
- C. promozione e sostegno diretto delle iniziative private mirate al compostaggio delle frazioni vegetali e del letame;
- D. promozione del compostaggio domestico;
- E. promozione e sostegno delle iniziative finalizzate all'attivazione di flussi economici per la commercializzazione di materiali di recupero/riciclo;
- F. sostegno di attività produttive locali operanti nel campo del recupero/riciclaggio."

Le riserve naturali regionali, Sorgenti del Pescara a Popoli, Lago di Penne e Pineta Dannunziana (Pescara), sono dotate di PAI -Piano di Assetto Naturalistici- (i primi due approvati e l'altro adottato), mentre per il sic "Rupe di Turrivalignani-Fiume Pescara", ricadente nei comuni di Turrivalignani, Manoppello ed Alanno, il piano di gestione è in fase di finanziamento grazie ad un bando di recente pubblicazione (misura 323 del Programma di Sviluppo Rurale).

Oasi di protezione faunistica: Diga di Alanno (Alanno, Scafa, Bolognano, Torre de' Passeri), Foce del Saline (Montesilvano) e Rupe di Turrivalignani (Turrivalignani, Manoppello ed Alanno).



In sintesi, gli obiettivi della pianificazione delle aree protette di maggior interesse per il PPGR, sono:

- Perseguire politiche di tutela e conservazione del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico;
- Promuovere l'uso sociale e l'utilizzo razionale delle risorse;
- Definire gli usi compatibili con le indicazioni di tutela;
- Recupero di aree e siti degradati

TITOLO 4

Aree sensibili e di criticità

SITI INQUINATI


Sono stati esaminati i siti di importanza nazionale e quelli regionali.

Il Decreto Legislativo 22/97 e il connesso Decreto Ministeriale n. 471/98 comportano una serie di obblighi e di adempimenti per la Regione Abruzzo in materia di:


- classificazione, quantificazione ed indicazione della localizzazione nei vari siti dei rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato;
- esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;
- censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- istituzione dell'anagrafe dei siti da bonificare;
- redazione del piano regionale di bonifica e ripristino ambientale.


La Regione, per il tramite del Servizio Gestione Rifiuti, ha affidato all'ARTA un incarico di consulenza tecnico-scientifica finalizzato alla predisposizione:

- dell'anagrafe dei siti inquinati;
- del censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- dell'anagrafe dei siti caratterizzati da inquinamento diffuso;
- dell'anagrafe delle apparecchiature contenenti PCB:



SIN Saline





SIN fiume Pescara

Discariche dismesse**Provincia di PESCARA**

n.	Scheda ARTA	Comune	Località	Coordinate geografiche (WGS 84)	Indice di pericolosità
1	PE220004	Cepagatti	Aurora-Disc. /ampacorta	42°37'45" N 14°10'45" E	100
2	PE230033	Montesilvano	Villa Carmine	42°29'49" N 14°07'01" E	100
3	PE220005	Cappella sul Tavo	Fiume Tavo	42°28'19" N 14°05'40" E	96,55
4	PE230030	Città Sant'Angelo	Piomba	42°31'48" N 14°04'54" E	96,55
5	PE210011	San Valentino in A. C.	C.da Orte	42°15'55" N 13°45'58" E	93,10
6	PE220007	Penne	Santa Maria Mirabello	42°28'33" N 13°56'42" E	89,65
7	PE210021	Pescara	Fosso Grande	42°28'05" N 14°09'30" E	89,65
8	PE230024	Carpineto della Nora	S.P. per Civitella Casanova	42°20'01" N 13°51'52" E	86,20
9	PE230058	Montebello di Bertona	Colle Croce	42°24'48" N 13°50'52" E	86,20
10	PE230016	Spoltore	Santa Teresa	42°25'18" N 14°09'38" E	86,20
11	PE230043	Villa Celiera	Cretoni	42°22'42" N 13°51'34" E	86,20
12	PE220003	Catignano	C.da Deontra	42°21'47" N 13°57'48" E	82,75
13	PE210008	Nocciano	Prato San Lorenzo	42°19'46" N 13°57'54" E	82,75
14	PE210009	Penne	Colle Freddo	42°28'33" N 13°56'42" E	82,75
15	PE230059	Penne	Colle Freddo	42°28'33" N 13°56'42" E	82,75
16	PE230031	Moscufo	Ripa dei Corvi	42°24'10" N 14°03'02" E	82,75
17	PE210007	Pianella	Morrocino	42°21'44" N 14°02'27" E	81,03
18	PE230057	Cugnoli	Piano Cautolo	42°18'33" N 13°55'38" E	79,31
19	PE210011	Popoli	Quadrelle	42°09'07" N 13°50'13" E	75,86
20	PE230014	Tocco da Casauria	Pareti	42°12'01" N 13°55'23" E	75,86
21	PE230056	Civitella Casanova	Vaizzo	42°22'14" N 13°53'24" E	72,41
22	PE230017	Farindola	Patilli	13°48'56" N 42°26'56" E	72,41
23	PE230011	Manoppello	Ponte Alba	42°17'46" N 14°02'19" E	72,41
24	PE230046	Roccamorice	Colle della Lucertola - Vicenne	42°11'30" N 14°01'28" E	72,41
25	PE230041	Sant' Eufemia a Maiella	Casella	42°07'51" N 14°01'18" E	70,68
26	PE230025	Catignano	C.da Micarone	42°21'48" N 14°00'02" E	68,96
27	PE230028	Città Sant'Angelo	Sant'Agnese	[non pervenute]	68,96
28	PE230053	Roccamorice	il valzo	42°12'51" N 14°01'26" E	68,96
29	PE210014	Popoli	Spineto	42°09'10" N 13°50'19" E	65,51
30	PE210020	Collecervino	Contrada Caparrone	42°28'24" N 14°01'09" E	62,06
31	PE230035	Loreto Aprutino	Gomma	42°27'17" N 13°52'33" E	62,06
32	PE210003	Cugnoli	Colle San Luca	42°17'31" N 13°55'52" E	60,34
33	PE220002	Abbatteggio	Fonte Altura	42°12'22" N 14°00'20" E	58,62
34	PE220001	Abbatteggio	C.da Cusano - fonte Vecchia	42°13'53" N 14°01'23" E	58,62
35	PE230055	Loreto Aprutino	Gomma	42°27'17" N 13°52'43" E	58,62
36	PE230004	Bolognano	Piano d'orta	42°14'41" N 13°57'48" E	55,17
37	PE230026	Carpineto della Nora	C.da la Fara	42°19'25" N 13°50'53" E	51,72
38	PE230054	Collecervino	Contrada Case Bruciate	42°26'12" N 14°02'46" E	
NUOVI INSERIMENTI - PE					
1	PE230064	Pescara	Via Prati	42°27'52,40" N 14°10'22,71" E	-----

Depositi incontrollati di rifiuti**Provincia di PESCARA**

n.	Codice Scheda	Comune	Denominazione del Sito	Località	Coordinate geografiche (WGS 84)
1	PE400004	Moscufo	--	Via Aldo Moro	42°35'31" N 14°03'22" E
2	PE400005	Elice	C.da Madonna degli Angeli		-
3	PE400006	Elice	C.da Bastioni		42°29'21" N 14°00'11" E
4	PE400007	Elice	C.da S. Agnello		42°30'12" N 13°59'29" E
5	PE400008	Picciano	C.da Le Piane		42°29'17" N 13°59'53" E
6	PE400009	Roccamorice	Loc. Cusano	C.da Fonte Arcione	42°13'15" N 14°01'54" E
7	PE400010	Roccamorice	ex Mattatoio	C.da Pagliari	42°13'15" N 14°01'54" E
8	PE400011	Roccamorice	--	C.da San Giorgio	42°13'10" N 14°02'02" E
9	PE400012	Spoltore	--	via Fonte Vecchia 2	42°27'48" N 14°10'22" E
10	PE400013	Spoltore	--	Via Prati sx fosso grande	42°28'07" N 14°07'16" E
11	PE400014	Spoltore	Fosso Grande	inters con via Fonte Vecchia	42°27'50" N 14°10'01" E
12	PE400015	Spoltore	Viadotto su Fosso Grande	via Fonte Vecchia	42°27'46" N 14°10'23" E
13	PE400017	Scafa	--	Via G. Di Vittorio	42°15'53" N 13°57'47" E
14	PE400018	Scafa	--	De Contra	42°14'29" N 14°01'26" E
15	PE400019	Scafa	--	C.da Colli	42°14'20" N 13°59'57" E
16	PE400020	Caramanico T.	Loc. Fosso La Riga		42°10'11" N 13°59'13" E
17	PE400021	Caramanico T.	S. Tommaso		-
18	PE400022	Caramanico T.	Loc. il Rio		42°11'11" N 13°58'51" E
19	PE400023	Caramanico T.	La Sura		-
20	PE400024	Caramanico T.	Case di Monte		-
21	PE400025	Rosciano	Pescara Secca		-
22	PE400026	Rosciano	Piano Fara		-
23	PE400027	Bolognaro	Centro abitato	Centro urbano sentiero Diga Bolognaro	
24	PE400028	Salle	Ponte di Salle		42°11'00" N 13°57'42" E
25	PE400029	Salle	Rio Maggio	Zona artigianale	42°10'14" N 13°57'23" E
26	PE400030	Citta' Sant' Ang.	Sant'Agnese	Piano di Sacco	42°29'33" N 14°02'19" E
27	PE400031	Cepagatti	Ponte delle Fascine	Villareia	42°20'31" N 14°07'08" E
28	PE400032	Cepagatti	Fiume Nora	Loc. Ripa	42°21'13" N 14°04'02" E
29	PE400033	Abbateagio	Fonte Vecchia	C.da Cusano	42°13'27" N 14°01'13" E
30	PE400034	Abbateagio	Capo d'acqua	via Giunchetta - Pietralata	42°11'55" N 14°00'59" E
31	PE400035	Montesilvano	Ex De Patre-Riab	via Sila	42°30'33" N 14°09'37" E
32	PE400036	Collecervino	Loc. Ripamare	lungo Fiume	42°29'19" N 14°00'16" E

33	PE400037	Pietranico	Fonte Secca	Via Feudo	42°17'34" N 13°54'23" E
34	PE400038	Pietranico		Via Marina	42°17'16" N 13°55'28" E
35	PE400040	Castiglione a casauria		Il Fossato	-
36	PE400042	Cappelle sul Tavo		Fiume Tavo	-
37	PE400043	Cappelle sul Tavo	Tavo - Saline	Terra Rossa - Sette Vacche	-
38	PE400044	Collecorvino	Rotacupa sponda sx	Loc. Rotacupa	42°26'01" N 14°02'15" E
39	PE400045	Collecorvino	Rotacupa sponda dx	Loc. Rotacupa	42°25'52" N 14°02'08" E
40	PE400046	Collecorvino	Loc. Case Bruciate		42°26'14" N 14°02'50" E
41	PE400047	Collecorvino	Fosso Castelluccio	Loc. Campotino	42°27'21" N 14°03'37" E
42	PE400048	Collecorvino		C.da S. Lucia	-
43	PE400049	Alanno	Zona Pescara	via S. Emidio	-
44	PE400050	Loreto Aprutino		Contrada Ponte del macchinista	-
45	PE400051	Pierella	Loc. Nora		42°21'44" N 14°02'27" E
46	PE400052	Civitella Cas.	--	Loc. Fosso Festina	42°21'44" N 13°52'58" E
47	PE400053	Cepagatti	Masseria Mortani - Bucciari		42°24'07" N 14°00'06" E
48	PE400054	Citta' sant'Ang.	Zona Industriale		42°29'06" N 14°01'23" E
49	PE400055	Citta' sant'Ang.	Vertonica		42°29'12" N 14°06'20" E
50	PE400056	Cepagatti	C.da Cantò	Lungofiume Pescara	42°21'42" N 14°07'10" E
51	PE400057	Cepagatti	C.da Felicità-Cometo	Lungo Fiume Nora	42°20'54" N 14°05'12" E
52	PE400058	Montesilvano	C.da Moscarda		42°30'08" N 14°07'05" E
53	PE400059	Pescara	Fosso Vallelunga	Colle Renazzo	42°26'18" N 14°13'28" E
54	PE400060	Pescara	Strada Valle Fuzzina	Via Prati	42°27'56" N 14°10'03" E
55	PE400061	Rosciano	Torrente Nora	Loc. Fonte Picano	-
56	PE400062	Rosciano	Fiume Nora sp. dx	Villa Badessa	42°21'38" N 14°02'17" E
57	PE400063	Cugnoli		Piano Torretta	-
58	PE400064	Torre de' Pas.	Loc. vallocchia		42°15'13" N 13°56'05" E
59	PE400065	Torre de' Pas.		Vicinanza Cimitero	-
60	PE400066	Torre de' Pas.	Loc. Il Fossato		42°14'47" N 13°56'11" E
61	PE400067	Catignano	Ponte Micarone		42°21'51" N 14°00'01" E
62	PE400068	Catignano		Loc. Sterpara	-
63	PE400069	Loreto aprutino	--	Loc. Collatuccio	42°26'08" N 13°56'46" E
NUOVI INSERIMENTI - PE					
1	PE400070	Cepagatti	Strada Comunale	Villa Oliveti	42°21'12,4"N 14°04'03,7"E
2	PE400071	Citta' sant'Ang.	Ponte S. C. Fonte Moro		42°28'59"N 14°05'08"E
3	PE400072	Montebello Di Bertona	Fosso grande	Colasate	-
4	PE400073	Rosciano	S.a Com.di Villa Oliveti	C.da Nora	42°21'12,4"N 14°04'03,7"E
5	PE400074	Scafa	Via A.Moro	Località Puncella	-
6	PE400075	Elice	Lungofino		42°29'34,5"N 13°59'03,4"E
7	PE400076	Manoppello	Via Sagittario	Fosso Calabrese	42°19'39,5"N 14°04'55,7"E
8	PE400077	Montesilvano	Via Lungofiume Saline		42°30'03,43"N 14°07'10,50"E
9	PE400078	Pescara	Colli-Str. Vicinale Boreale	Mazzocco	42°29'02,33"N 14°09'56,46"E
10	PE400079	Civitella Cas.	Allevamento Marinelli	C.da Cona	-
11	PE400080	Vicoli	Str. com. De Contra - La Penna	Garzetti di Vicoli	-
12	PE400081	Rosciano	Tratturo 193	C. Da Tratturo	-
13	PE400082	Castiglione a C.	Viadotto A25		42°12'23,95"N 13°53'22,66"E

14	PE400083	San Valentino	C.da Fiume		-
15	PE400084	Torre da' pas.	Colle Civetta		-
16	PE400085	Spoltore	ab. margini della strada	Via Fonte Vecchia	42°27'46.69"N 4°10'13.45"E
17	PE400086	Pescara	Colle Santo Spirito	Strada C. Santo Spirito 29	42°25'52.02"N 14°13'9.54"E
18	PE400087	Montesilvano	Montesilvano Colle	Via Togliatti	42°29'31.06"N 4°08'34.87"E
19	PE400088	Tocco da Cas.	C.da Tre Monti		-
20	PE400089	Civitaquana	Piano Vanardo		-
21	PE400093	Pescara	Strada Torretta		42°26'44.71 14°11'33.06
22	PE400094	Pescara	Strada Colle Pizzuto	--	42°26'25.05 14°13'27.75
23	PE400098	Loreto aprutino	Passo Cordone		-
24	PE400099	Montesilvano	via Cavallotti		-
25	PE400100	Catignano	Fonte Io'	C.da Sterpara	42°21'3.47"N 13°57'22.66"E
26	PE400101	Farindola	S.P. Farindola-Rignipiano	--	-
27	PE400102	Cappelle sul T.	Pista Kart	Terra Rossa	42°20'32.09"N 14°07'08.61"E
28	PE400103	Catignano	passerella ponte sul r. Nera	C.da Sterpara - Micarone	-
29	PE400104	Cepagatti	Via Elsa Morante -	Ponte delle Fiascine fiume Pescara	42°20'32.09'N 14°07'08.61"E
30	PE400105	Manoppello	Zone esterne interporto	Manoppello scalo	42°19'07.31'N 14°03'44.14"E
31	PE400107	Montesilvano	Lungo Fiume Salino nei pressi dell'ex Discarica comunale.		-
32	PE400108	Montesilvano	Colle Fiorito - Residence Zeus		-
33	PE400109	Villa celiera	Strada circonvallazione	loc. Cavone	-
34	PE400110	Pescara	Via Stradonetto		-
35	PE400111	Pescara	Parco Fluviale - Rampa asse attrezzato.		-
36	PE400112	Spoltore	Ex SS 609 in vicinanza del Fiume Pescara	Santa Teresa	-
37	PE400113	Rusciano	Contrada Piano Fara		-

Siti industriali dismessi**Provincia di PESCARA**

n.	Codice Scheda	Ragione Sociale	Comune	Località	Coordinate geografiche (WGS 84)
1	PE100024	Tecnomat Italia	Pescara	loc. Torretta Via/P.zza Breviglieri	42°26'44" N 14°11'48" E
2	PE100027	Officine Meccaniche E Fonderie Giuseppe Camplone & Figli-Srl	Pescara	Via Tiburtina 27	42°27'16" N 14°12'46" E
3	PE100028	Fornace Tinari	Pescara	Via Foltrino	42°26'21" N 14°11'47" E
4	PE100029	Camuzzi Geometri Spa	Pescara	Via Alerio 2	42°27'38" N 14°12'30" E
5	PE100031	Cigolo Pescara s.p.a. (ex Cortana sua volta ex c.i.r.)	Pescara	Via Breviglieri 2/4	42°26'44" N 14°10'48" E
6	PE100033	New-Tex Sud S.P.A.	Città Sant'angelo	C.da saine	42°31'09" N 14°08'11" E
7	PE100034	Società Italiana per il Gas Per Azioni	Città Sant'angelo	Via dell'Autostrada	42°31'29" N 14°08'03" E
8	PE100060	L'edificio Foreste di De Patro & c. Snc.	Montesilvano	Via P.zza San Gottardo	42°30'41" N 14°09'18" E
9	PE100063	A.ti. Droher s.p.a.	Popoli		42°09'51" N 13°19'37" E
10	PE100064	Montecatini	Bolognano	loc. Piano d'orta Via Nazionale 47	42°14'55" N 13°57'08" E
11	PE100065	Impresa Pasquale	Moscato		42°26'24" N 14°11'47" E
12	PE100066	Sa.Ind. Sabbiatura	Rosciano	Zona Industriale pescara secca C.da Pescara secca	42°18'03" N 14°03'13" E
13	PE100068	Collettiva Laterizi Vittona	Montesilvano	loc. Kilometro lanciato Strada da denominare 108	42°29'26" N 14°07'26" E
14	PE100070	F.Lli Ciccone S.N.C.	Pescara	trav. Via Tiburtina Fosso Cavono	42°26'24" N 14°11'47" E
15	PE100071	Sabaiino Di Proferzio S.R.L.	Pescara	Via Andrea Doria n. 50	42°27'49" N 14°13'09" E
16	PE100074	Marinelli	Civitella Casanova	Marinelli remn C.da Cona	42°21'43" N 13°52'47" E
NUOVI INSERIMENTI - PE					
1	PE100075	F.lli Ricci A. & C. S.r.l.c.	Pescara	P. Portanuova - Viale Marconi	42°27'23.82" N 14°13'17.56" E
2	PE100076	Lauroti Carburanti	Pescara	Via Magellano / Via Dei Santi Atemini	42°27'50.01" N 14°13'27.29" E
3	PE100078	Mencarelli System s.r.l.	Pescara	Via Lago di Chiusi	42°26'50.40" N 14°11'46.59" E

Siti individuati ai sensi degli artt. 244 2 245 del D.lgs 152/06**Provincia di PESCARA**

n.	Codice Scheda	Ragione sociale	Comune	Località	Coordinate geografiche (WGS 84)
1	PE900001	ANAS Sede Staccata	Pescara	Pescara Via Raffaello - Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo	42°28'31.48"N 14°11'55.21"E
2	PE900002	Ditta ABBONDANZIA Francesco S.r.l.	Pescara	Via Lago di Campotosto, 146	42°27'17.83"N 14°12'45.01"E
3	PE900003	PV AGIP n 6873	Popoli	Via Saffi	42°10'29.18"N 13°49'54.49"E
4	PE900004	Sito in prossimità della ditta N.G.A. - Nuova Galvanica Abruzzese	Manoppello	Zona Manoppello Scalo	42°18'42.34"N 14°04'12.72"E
5	PE900005	RIAB S.R.L. di Domenico De Patre	Montesilvano	Via Verrotti - Corso Umberto	42°30'29"N 14°09'30.7"E
6	PE900006	P.V. APT PESCARA viale Bovio	Pescara	Centro urbano, viale bovio	42°28'41.13"N 14°11'48.39"E
7	PE900007	Ex COIND	Manoppello	Manoppello Scalo	42°18'52.11"N 14°04'10.22"E
8	PE900008	Sede operativa Schlumberger	Spoltore	Villa Raspa di Spoltore	42°26'21.96"N 14°10'21.16"E
9	PE900009	Società Petroasfalti Adriatica S.r.l.	Pescara	Zona Industriale	42°26'20.77"N 14°10'53.62"E
10	PE900010	Ex Impianto Agip n°6885 - Via Tiburtina	Pescara	Punto Vendita carburanti Agip	42°27'31.95"N 14°12'38.02"E
11	PE900011	Ex P.V. AGIP N.6850	Pescara	Pescara Portanuova	42°27'24.86"N 14°13'19.28"E
12	PE900012	Ex aree Eni di stoccaggio e caricamento olio greggio.	Alanno	Contrada Ponte Fara	42°17'33.02"N 13°59'31.22"E
13	PE900013	Ex P.V. AGIP n°16869	Montesilvano	SS. 16 bis - Via Vestina Montesilvano	42°30'24.51"N 14°08'21.83"E
14	PE900014	Di Sario SPA	Pescara	Zona Industriale	42°26'59.97"N 14°11'29.11"E
15	PE900015	Punto vendita Agip n°6890	Pianella	Via Aldo Moro - via Santa Lucia.	42°24'06.48"N 14°03'11.29"E
16	PE900016	Campo pozzi Colle Sant'Angelo	Castiglione a Casauria	Colle Sant'Angelo	-
17	PE900017	PV Carburanti Esso PVF 5613	Pianella	Piazza del Carmine, n° 35	42°23'53.25"N 14°02'41.63"E
18	PE900018	Romana Chimici s.p.a.	Cepagatti	Villanova di Cepagatti	42°21'52.30"N 14°07'03.42"E
19	PE900019	Ex Area Pozzo Villadegna 1 - Eni Spa	Penne	San Giorgio (TE) - Villadegna (PE)	-
20	PE900020	Esso PVF 5653.	Spoltore	Via Mare Adriatico, 117 - Viale Europa	-
21	PE900021	P.V. Carburanti ESSO n° 5632, SS. n°16 Km 442+120	Montesilvano	Corso Umberto I° n° 391.	-
22	PE900022	PV carburanti ESSO n°5627	Pescara	Via Muzi	-
23	PE900023	PV carburanti ESSO	Pescara	Via del Circuito n°35	-
24	PE900024	P.V. Esso	Pescara	Via Tiburtina n°152	-
25	PE900025	P.V. ESSO n°15792	Popoli	S.S. n°5 Popoli	-
26	PE900026	P.V. Carburanti Fina/Total	Cepagatti	Villanova di Cepagatti ex S.S.n. 602 Km50+167.5	-
27	PE900027	Adriabitumi	Montesilvano		-
28	PE900028	Briani Roman Style Spa	Collecervino	Contrada Congiunti, 54	-
29	PE900029	Vivaio Di Lorenzo Nicola	Moscufo	Via Cristoforo Colombo, 4	-

30	PE900030	Ditta AREDIL - Ex P.V. Carburanti	Pianella	Via Regina Margherita 32	-
31	PE900031	Ex. P.V. Agip n°5551	Pescara	Via Caduta del Forte	-
32	PE900032	Troiano Prefabbricati	Cepagatti	Via Bonifica	-
33	PE900033	Dayco Europa Srl	Manoppello	--	-
34	PE900034	Società Agricola Picena Srl	Loreto Aprutino	C.da Cordano	-
35	PE900035	Pompa Sabartino - Via Garibaldi	Spoltore	Villa Santa Maria di Spoltore	-
36	PE900036	P.V. Agip n°8892 S.S.5 Tiburtina	Manoppello	Manoppello scalo	-
37	PE900037	Fater spa	Pescara	Via Italica, 101	-
38	PE900038	PV carburanti AGIP n.26866	Penne	Via G. Rossa - Penne	-
39	PE900040	Discarica di Bussi	Bussi sul Tirino	Prossimità della Stazione Ferroviaria di Bussi	-

TITOLO 5

Criteri per la localizzazione degli impianti.

Metodologia e criteri generali.

L'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, deve tenere presente vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, sociali, economici e tecnici.

I principali obiettivi di un processo di selezione di siti possono essere così riassunti:

- massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;
- minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.

Nell'impostare il processo di localizzazione è necessario:

- definire una metodologia di selezione il più possibile oggettiva, trasparente e ripercorribile;
- definire e dichiarare ex ante i criteri da impiegare nella valutazione d'idoneità dei siti.

Nel quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali la Regione Abruzzo, attraverso il proprio Piano di Gestione dei Rifiuti, ha elaborato i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti che saranno poi applicati a livello provinciale.

I criteri, che andranno applicati per le tipologie di impianti previsti dal nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Pescara, sono quindi quelli individuati dalla Regione Abruzzo e dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e che sono così definiti:

- a carattere di esclusione (ovvero di inaccettabilità di un'area),
- a carattere penalizzante (maggiori controindicazioni),
- a carattere preferenziale (maggiore idoneità).


Per ciascuna tipologia impiantistica di trattamento e di smaltimento, il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti ha elaborato i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti.

Gli impianti previsti dal PPGR sono:

- Impianti di discarica
- Impianti di compostaggio e impianti selezione/ biostabilizzazione
- Impianti di supporto alle raccolte differenziate (Piattaforme)

Per ogni tipologia di impianto saranno individuati dei criteri escludenti, sottoponendo ad esame l'intero territorio provinciale suddiviso in quattro aree individuate attraverso la lettura del Piano Territoriale di Coordinamento, al fine di individuare:

- aree non idonee (Macrolocalizzazione)
- aree potenzialmente idonee (Macrolocalizzazione) per la microlocalizzazione.



Per i criteri formulati e i fattori considerati sono stati infatti assunti come riferimento quegli elementi derivanti dalla normativa vigente (nazionale e regionale) e dagli atti di pianificazione di competenza regionale (Piani sovraordinati).

Prima di definire le modalità di applicazione dei criteri per ciascuna tipologia impiantistica, si propone una sintetica descrizione dei criteri localizzativi che saranno essere presi in considerazione, suddividendoli nelle seguenti categorie:

1. Sistema ambientale del Piano Territoriale Provinciale
2. Caratteri fisici del territorio
3. Usi del suolo
4. Protezione della popolazione dalle molestie
5. Protezione delle risorse idriche
6. Tutela da dissesti e calamità
7. Protezione di beni e risorse naturali
8. Aspetti urbanistici
9. Aspetti strategico-funzionali

1.Sistema ambientale del Piano Territoriale Provinciale

Le parti di territorio che costituiscono il sistema ambientale sono dal PTP diversamente nominate in relazione alla loro differente natura e alle differenti prestazioni che svolgono all'interno del sistema. Sono *serbatoi di naturalità*, aree, cioè, che in virtù delle loro caratteristiche possono rafforzare la difesa delle bio-diversità di un territorio più vasto; sono *connessioni eco-ambientali* (alvei di fiume, aree golenali, formazioni boschive, crinali, ecc.) che ponendo in relazioni diverse parti di territorio, favoriscono la comunicazione ecobiologica e lo sviluppo della bio-diversità; sono *aree di filtro ambientale* (boschi, aree coltivate, fasce di fondovalle fluviale, ecc.) che svolgono sostanzialmente funzioni di difesa dei serbatoi di naturalità; sono, infine, *reti di verde urbano e aree della produzione agricola*, le quali svolgono una funzione di "presidio" del sistema ambientale nelle parti di territorio più urbanizzate.

"Serbatoio di naturalità". Per "serbatoio di naturalità" si intende un comprensorio territoriale che, in virtù delle sue caratteristiche (scarsità di insediamenti, prevalenza di aree boscate, caratteri di stabilità ecosistemica, accumulo idrico, ecc...) può, allo stato attuale e con interventi opportuni, rafforzare le funzioni di difesa della bio-diversità e più in generale della naturalità di un territorio più vasto.

"Connessione". Per connessioni si intendono quegli elementi lineari, semplici e composti, caratterizzati da unità fisiche particolari (corsi d'acqua, crinali) che mettendo in comunicazione i diversi ambiti del territorio permettono e favoriscono la comunicazione ecobiologica, lo scambio e lo sviluppo della biodiversità.

Corridoio ecologico d'acqua e nodo ecoambientale

- Per corridoio ecologico d'acqua si intende una fascia lineare di territorio composta essenzialmente da un corso d'acqua e da due fasce riparie (ecosistema acquatico-umido e canale/veicolo di spostamento di animali, semi, geni). Esso può svolgere una funzione di ricolonizzazione del territorio circostante esportando biodiversità, di habitat, condotto, filtro, barriera, fonte e risorsa di alimento per specie vegetali e animali.

Nel territorio pescarese hanno la funzione di corridoio ecologico d'acqua il fiume Aterno-Pescara, il Tirino, la Nora, il Tavo-Fino-Saline, il Piomba. Di ciascuno sono state definite le aree golenali entro le quali scorre l'alveo di magra e di piena.

- Per nodi ecoambientali si intendono tutte le aree di collegamento e di intersezione tra i diversi corridoi ecologici di acqua e tra questi e il mare. Essi garantiscono la

continuità fisica tra habitat naturali differenti e la presenza, al loro interno, di ambienti idonei alla mobilità e al diffondersi delle specie e dei geni;

Nel territorio pescarese sono nodi ecoambientali:

- confluenza Tirino-Pescara;
- confluenza Orta-Pescara;
- confluenza Nora-Pescara;
- confluenza Tavo-Saline;
- foce del Piomba;
- foce del Tavo-Saline.

"Filtro ambientale". Per filtro ambientale si intende una fascia di territorio, variamente estesa, all'interno della quale si svolge la complessa funzione di mantenimento e scambio delle caratteristiche di biodiversità tra ambienti ecologici differenti, ma contigui.

Filtro di permeabilità di primo livello. Per filtro di primo livello si intende la fascia pedemontana ai piedi dei massicci carbonatici del Gran Sasso e della Majella con funzione di difesa, controllo, ma anche connessione (a carattere areale) tra le aree serbatoio di naturalità ed i connettori. In queste aree si svolgono le principali azioni di controllo idrogeologico, di regolazione degli afflussi verso valle e di mantenimento della stabilità generale dei versanti.

Filtro di permeabilità di secondo livello. Per filtro di secondo livello si intende la fascia dei fondovalle fluviali, entro i quali scorrono i connettori ecobiologici d'acqua, e la fascia costiera; entrambe hanno funzione di limitazione di impatto e di connessione (a carattere lineare e areale) tra il serbatoio di naturalità, il mare e i corridoi ecologici d'acqua; e tra questi e il resto del territorio. In queste fasce si svolgono le principali azioni di mantenimento e di ricucitura della trama connettiva ecologica disgregata e interrotta dagli insediamenti antropici.

"Rete del verde urbano". Per rete del verde urbano si intendono sia i versanti collinari alle spalle della città costiera che le aree a parco e a giardino, le aree sportive contraddistinte da caratteri di forte naturalità o comunque dotate di aree a verde, l'arenile, i viali alberati e la rete delle sistemazioni a verde lungo le strade (arbusti e siepi) che mettendo in comunicazione le diverse aree urbane, ne favoriscono l'interconnessione ecobiologica. Esse costituiscono al tempo stesso elementi di riequilibrio ambientale e di compensazione degli impatti prodotti nelle aree urbane. Nel loro insieme essi configurano una città porosa; la loro progettazione e tutela è di grande importanza per elevare la qualità ambientale della città costiera.

Penetranti. Per "penetranti" si intendono gli spazi verdi contraddistinti da caratteri di forte naturalità e di solito associati a impluvi e corsi d'acqua (fascia di vegetazione ripariale) che entrano fin dentro le aree edificate interrompendone la continuità e realizzando una connessione ecobiologica tra i sistemi verdi extraurbani e le aree urbane. Tali spazi verdi costituiscono dal punto di vista ambientale dei veri e propri cuscinetti di compensazione degli impatti prodotti in ambito urbano. Devono pertanto essere tutelati e potenziati nei loro caratteri e materiali costitutivi.

Caposaldo del verde urbano. Per caposaldo del verde urbano si intendono gli spazi aperti verdi interni alla città costiera ed i versanti collinari che affacciano sulla costa. I primi sono costituiti da aree con funzioni di riequilibrio ambientale rispetto all'irraggiamento solare e all'impermeabilizzazione del suolo densamente urbanizzato. Essi svolgono un importante ruolo nella definizione dell'immagine complessiva della città. I secondi svolgono un importante funzione di equilibrio ambientale e costituiscono una riserva di naturalità a carattere locale.

"Caposaldo della produzione agricola". Si definiscono caposaldi della produzione agricola

contesti territoriali differenti per caratteristiche litologiche e clivometriche e nei quali prevale l'uso agricolo e costituiscono un fondamentale presidio dello spazio aperto. La funzione ambientale specifica è il mantenimento delle condizioni di stabilità idrogeologica dei versanti.

2. Caratteri fisici del territorio

Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera d).

Le aree a quota superiore a 1200 m s.l.m. sono sottoposte a vincolo paesaggistico e sono perciò escluse dalle fasi successive di analisi territoriale.

Litorali marini (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera a; L.R. 18/83 art. 80 punto 2).

La normativa nazionale in tema di smaltimento dei rifiuti, suggerisce di considerare la presenza di fasce litoranee. Il Piano Regionale Paesistico (art.13) tutela le spiagge e fissa una fascia di 200 m dal confine interno del Demanio Marittimo entro la quale sono esclusi insediamenti di impianti di trattamento e smaltimento. Il DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore considera di interesse paesaggistico una fascia di rispetto di 300 m dalla linea di battigia. L'art. 80 della L.R. 18/83 al punto 2 interdice l'edificazione, fuori dal perimetro del centro urbano, entro la fascia dei 200 m. dal demanio marittimo e/o dal limite demaniale dei laghi. Va considerato il valore più restrittivo.

3. Usi del suolo

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84).

Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione, che possono perdere stabilità o turbare il regime delle acque (art. 1 R. D. n. 3267/23).

A livello di macrolocalizzazione il fattore è considerato penalizzante, in fase di microlocalizzazione sono necessarie verifiche per stimare se sussistano condizioni di pericolo, che porterebbero all'esclusione delle aree, o se sussistano le condizioni per richiedere il nulla osta allo svincolo.

Aree boscate (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera g)

Si considerano le aree boscate secondo quanto disposto dal Dlgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 , lettera g. In caso di mancanza di dati di maggior dettaglio per la delimitazione delle aree boscate, i piani subordinati potranno prendere in considerazione la Carta dell'uso del suolo redatta dalla Regione Abruzzo alla scala 1:25.000 (anno di riferimento del rilievo per la stesura della carta: 1997).

Aree agricole di particolare interesse per qualità e tipicità (DLgs n. 228 del 18 maggio 2001).

Si considerano le aree agricole che per caratteri pedologici, per disponibilità di rete irrigua e per tipo di coltura:

- vino IGT (Indicazioni geografiche tipiche) Colline Pescaresi;
- vino DOC (denominazione di origine controllata) "Montepulciano d'Abruzzo" suddiviso in due sottozone "Terre dei Vestini" e "Casauria" in attesa del riconoscimento DOCG (denominazione di origine controllata e garantita)
- vino DOC "Trebiano d'Abruzzo";
- vino DOC "Cerasuolo d'Abruzzo";
- olio DOP (denominazione di origine protetta) "Aprutino-Pescarese".
-

Ai sensi del Dlgs n. 228/2001, richiamato nell'Allegato VI "Contenuti del Rapporto Ambientale" di cui all'Art. 13 del DLgs 152/2006, l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti deve avvenire garantendo la tutela dei seguenti territori agricoli:

- le zone di produzione dei prodotti DOC, DOCG, DPO, IGT;
- le zone coltivate con tecniche dell'agricoltura biologica,
- le zone aventi specifico interesse agrituristico;

4. Protezione della popolazione dalle molestie

Distanza da centri e nuclei abitati

Gli impianti devono essere posti a distanza di sicurezza dai centri abitati. L'ubicazione degli impianti sarà determinata tenendo conto della compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico e delle condizioni meteorologiche e climatiche. Sono salve le norme vigenti per la localizzazione delle industrie insalubri. Gli impianti devono essere ubicati in posizione tale da rendere agevole il transito dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, evitando, ove possibile, l'attraversamento dei centri urbani. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti, oltre a rispettare le norme vigenti in materia dell'ambiente, debbono in ogni caso possedere requisiti tali da evitare: inquinamento da rumore, esalazioni dannose o moleste, sviluppo di larve, ratti ed insetti. I centri e i nuclei abitati sono classificati in base ai codici ISTAT.

Distanza da funzioni sensibili

Per quanto riguarda i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e di impatto generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto, e le funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) prossime all'area stessa.

Distanza da case sparse

Analogamente a quanto previsto per i centri abitati, deve essere considerata anche una distanza da mantenere nei confronti di case sparse; nel caso di abitazioni sparse dovrà essere effettuata una specifica verifica degli impatti, che preveda la messa in opera di eventuali misure di compensazione specifiche. Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto.

Aree sopravento, rispetto ai venti dominanti, verso aree residenziali o funzioni sensibili

Si considerano i venti dominanti a livello locale per l'identificazione di eventuali aree residenziali e funzioni sensibili risultanti sottovento ad aree selezionate per la localizzazione. Il criterio assume valenza penalizzante.

5. Protezione delle risorse idriche

Soggiacenza della falda (D.L. 36/2003)

Tale fattore si riferisce alla fluttuazione della falda dal piano di campagna e alla condizione di soggiacenza da verificare in caso di localizzazione, in particolare, di discariche. Si precisa che in conformità all'art. 54 comma 1 lett. p) del d.lgs 152/06, si intende per falda acquifera "uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acqua sotterranea o

l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee".

Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99; D.L. 258/00)

E' fissata una fascia di rispetto a tutela delle varie fonti di approvvigionamento idrico ad uso potabile e delle aree di ricarica della falda. Si precisa che, in conformità alle "Linee guida per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/99" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nell'accordo del 12.12.2002, si intende opera di captazione "l'opera o complesso d'opere, realizzate in corrispondenza della sorgente (captazione alla sorgente), o nel corpo dell'acquifero alimentatore (captazione in acquifero) o realizzate ai punti di presa d'acqua superficiale (derivazione), atte a sfruttare la risorsa idrica".

L'estensione della fascia di rispetto non deve essere inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione (corrispondente alla definizione di "zona di rispetto" ai sensi dell'art. 6 dell'ex DPR n. 236/88 così come modificato dall'art. 21 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e dall'art. 5 del D.L. 258/00). In fase di macrolocalizzazione si può applicare unicamente il criterio geometrico. La valutazione di eventuali modifiche relative alle dimensioni della fascia di rispetto potrà essere effettuata puntualmente, solo sulla base di risultati di studi idrogeologici svolti in sede di microlocalizzazione. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla tutela delle fonti di acque minerali e termali.

Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)

La considerazione di questo fattore ha la funzione di salvaguardare le risorse idriche sotterranee. Infatti condizioni di maggiore esposizione alle eventuali contaminazioni si riscontrano in corrispondenza di un maggiore grado di vulnerabilità dei depositi affioranti.

La vulnerabilità è definita come l'insieme di tutte le caratteristiche naturali del sistema che contribuiscono a determinare la suscettibilità dell'acquifero rispetto a un fenomeno di inquinamento. Questo fattore riveste una grande importanza per il significato di coinvolgimento del tipo di risorsa e di ambiti territoriali vasti. Si tratta di considerare le condizioni di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi; il valore da considerare è rappresentato da una vulnerabilità medio alta.

Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3.)

In considerazione delle indicazioni del Piano Regionale Paesistico (art. 12) e DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, si fissano le fasce di rispetto di 150 m per corsi d'acqua e di 300 m per le sponde dei laghi. La localizzazione degli impianti in tali fasce di rispetto è subordinata l'acquisizione del necessario nulla osta. Inoltre, l'art. 80 della L.R. 18/83 punto 3 pone l'interdizione dell'edificazione 50m dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale del corso dei torrenti e dei fiumi; lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque dagli argini degli stessi.

Contaminazione di acque superficiali e sotterranee

Le operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti potrebbero, per cause accidentali come ad esempio per dilavamento o scorretta gestione dell'impianto, interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche.

In fase di microlocalizzazione, può essere effettuata l'analisi dei rischi di contaminazione, considerando la vicinanza a corsi d'acqua e i dati relativi ai livelli di vulnerabilità delle risorse idriche.

6.Tutela dalle calamità

Aree esondabili (Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, PSDA)

La Regione Abruzzo ha adottato il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) con D.G.R. n.1386 del 29 dicembre 2004 (Prima adozione, pubblicata sul BURA n. 8 del 4 febbraio 2005). Il PSDA individua le fasce fluviali di tutela integrale nelle fasce di pericolosità molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2) e moderata (P1); in tali fasce ogni nuova edificazione deve essere soggetta a studio di compatibilità idraulica (artt 7 e 8 della NTA del PSDA). In particolare non sono consentiti nuovi impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti nelle aree P4 e P3 (art. 9, comma 3 NTA del PSDA). Inoltre, le norme prevedono espressamente il divieto di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata P4 (art. 19 comma 3 lett. a.) ed elevata P3 (art. 20 comma 6); mentre nelle aree di pericolosità idraulica media P2 è consentita la realizzazione e l'ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico (art. 21 comma 1 lett. i.), qualora siano conformi ai piani di protezione civile e sia positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica.

Aree a rischio idrogeologico (Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico, PAI)

La Regione Abruzzo ha adottato il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del fiume Sangro "fenomeni gravitativi e processi erosivi" (PAI) con D.G.R. n. 1386 del 29 dicembre 2004 (Prima adozione, pubblicata sul BURA n. 8 del 4 febbraio 2005). Il PAI definisce le aree a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e moderata (P1). Nelle aree P3 e P2 è necessaria una verifica di compatibilità per gli impianti di discarica esistenti (art. 11 NTA PAI) ed, inoltre, non sono consentiti nuovi impianti di discarica e/o simili (art. 14, comma 2 NTA del PAI).

Sismicità dell'area

Si indica il grado di sismicità dell'area ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003. La normativa nazionale in tema di smaltimento dei rifiuti, suggerisce, in caso di previsione di impianto, la verifica dell'esistenza del vincolo sismico di prima categoria.

7. Protezione delle risorse naturali

Aree sottoposte a normativa d'uso paesaggistico (Piano Regionale Paesistico) Si considerano gli ambiti paesistici (art.2) e le zone con diverso grado di tutela e valorizzazione (art.4) definiti dal Piano Regionale Paesistico.

PRP ZONA A: di conservazione integrale (A1) e parziale (A2).

Comprende porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di valore classificato "molto elevato" per almeno uno dei tematismi tra quelli esaminati e di quello classificato "elevato" con riferimento all'ambiente naturale e agli aspetti percettivi del paesaggio

PRP ZONA B: di trasformabilità mirata.

Comprende porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore classificato "elevato" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio

PRP ZONA C: di trasformazione condizionata.

Comprende porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore classificato "medio" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato "basso" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio

PRP ZONA D: di trasformazione a regime ordinario.

Comprende porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli di protezione; conseguentemente la loro trasformazione è demandata alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari.

Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f ,L. 394/91, L.157/92 e L.R. 38/96)

In base alla Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 questa categoria comprende per la Provincia di Pescara:

- Parco Nazionale della Maiella;
- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- Riserva Naturale "Sorgenti del Pescara";
- Riserva Naturale Lago di Penne;
- Riserva Naturale Pineta Dannunziana;
- Parco Territoriale Attrezzato Sorgenti Solfuree sul Lavino;
- Parco Territoriale Attrezzato di Vicoli;
- oasi di protezione faunistica "Diga di Alanno";
- oasi di protezione faunistica "Foce del Saline";
- oasi di protezione faunistica "Rupe di Turrivalignani";

comprese le aree contigue e le relative fasce di rispetto. Per aree contigue si intendono le aree come preliminarmente individuate dalla cartografia redatta dall'Assessorato Regionale Parchi; per le fasce di rispetto si fa riferimento alle norme dei Piani di assetto naturalistico.

Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat (92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, D.G.R. n. 4345/2001)

Si tratta dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione speciale (ZPS). In Regione Abruzzo sono istituiti 52 SIC e 5 ZPS di cui 4 SIC e 2 ZPS che interessano anche il territorio della Provincia di Pescara:

- IT7110087 "Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara;
- IT7130031 "Fonte di Papa";
- IT7130105 "Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara";
- IT7130214 "Lago di Penne";
- ZPS Parco Nazionale Gran Sasso e Monti delle Laga;
- ZPS Parco Nazionale della maiella.

Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04 Piano Regionale Paesistico)

Si tratta di areali con presenza di beni storici (ad es. i tratturi), artistici, archeologici e paleontologici ; per i beni puntuali in fase di microlocalizzazione dovranno essere fissate adeguate fasce di rispetto.

Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L. 157/92)

Aree di ripopolamento e cattura faunistica stabilite con piano provinciale di durata quinquennale:

- Area ricadente parzialmente nel territorio di Penne e Farindola;
- Area ricadente parzialmente nel territorio Penne, Civitella Casanova, Loreto Aprutino, Civitaquana e Catignano;
- Area ricadente parzialmente nel territorio di Brittolli, Civitaquana, Cugnoli, Pietranico e Corvara;

8. Aspetti urbanistici

Aree di espansione residenziale

Il fattore può essere valutato esclusivamente a livello di dettaglio, in fase di microlocalizzazione; sulle sole aree selezionate si verifica lo stato di attuazione dei piani e si considerano le norme di attuazione. Sono escluse, dalla localizzazione, le porzioni di territorio per le quali si prevedono usi incompatibili.

Aree industriali

Rientrano in questa categoria le aree artigianali industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale, e le aree in cui già si svolgono attività di smaltimento rifiuti.

A scala regionale, le aree industriali sono l'ambito di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. A scala provinciale e comunale è necessaria l'integrazione delle informazioni sulle caratteristiche dei siti. La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in aree a destinazione produttiva, costituisce fattore preferenziale prevalente, sempre che siano soddisfatti i criteri di sicurezza intrinseca di cui alla D.G.R. 400/04 e s.m.i.. In tali casi fatti salvi i vincoli posti direttamente da altre leggi regionali e statali, i fattori escludenti sono considerati fattori penalizzanti e vengono valutati in sede autorizzativa. Per gli impianti di compostaggio e di trattamento biologico di piccola potenzialità (< 10.000 t/a) è preferibile la localizzazione in contesti rurali.

Fasce di rispetto da infrastrutture (D.L. 285/92, D.M. 1404/68, DM 1444/68, D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42)

La localizzazione deve rispettare le fasce di rispetto dalle infrastrutture la cui funzione di sicurezza e di salvaguardia, per consentire eventuali ampliamenti, è prevista da varie leggi e dalla pianificazione territoriale.

Il fattore può essere valutato esclusivamente a livello di dettaglio, in fase di microlocalizzazione. Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più ampi, da considerare in fase di localizzazione degli impianti.

9. Aspetti strategico funzionali

Dotazione di infrastrutture

In fase di localizzazione, l'accessibilità del sito è un parametro importante da considerare. A scala di maggior dettaglio è necessario identificare l'accessibilità del sito, le infrastrutture esistenti, loro dimensioni e capacità, le possibilità di percorsi alternativi per i mezzi che conferiscono i rifiuti. In sede di microlocalizzazione devono essere effettuati studi sulla viabilità locale e verificate le possibilità di accesso adottando le misure più opportune per minimizzare possibili interferenze e limitare i disagi.

Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti

Per motivi di economicità di gestione e di riduzione del carico inquinante globale sono da preferire le localizzazioni degli impianti in siti centrali rispetto al bacino di produzione dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani che di rifiuti provenienti da attività produttive. Di norma viene considerato come sito ottimale quello che minimizza la somma dei prodotti dei quantitativi trasportati per la distanza da percorrere, cioè in cui il valore della sommatoria dei chilometri per tonnellate di rifiuti prodotti è minimo.

In fase di microlocalizzazione si identificano tipologie di rifiuti e siti baricentrici rispetto al bacino di produzione.

Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti

Le localizzazioni su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe rappresentano un'opportunità. Le aree, infatti, dovrebbero essere già dotate delle infrastrutture necessarie. Si tratta di un fattore preferenziale. La realizzazione degli interventi potrebbe consentire economie di scala e rappresentare l'occasione per adeguare tecnologicamente la struttura esistente riducendone gli impatti negativi e per potenziare i controlli ambientali.

Cave (D.M. 16/5/89; D.L. 152/06; D.L. 36/2003)

Le aree già degradate dalla presenza di cave, se rispondenti agli altri criteri di localizzazione, in particolare quelli di tutela delle norme idriche, possono rappresentare un'opportunità per la localizzazione degli impianti di discarica o di trattamento degli inerti (impianti di recupero). Il loro utilizzo contribuisce a limitare il consumo di aree "integre" e consente di ripristinare l'aspetto fisico originario dei luoghi in quanto le cavità prodotte dall'attività estrattiva possono essere colmate con rifiuti o opportunamente impegnate per l'installazione dei suddetti impianti di recupero inerti. In fase di macrolocalizzazione può essere indicata la presenza di cave sul territorio. In fase di microlocalizzazione si effettua la verifica dell'effettiva idoneità dei siti, si identificano i fattori di condizionamento o di preferenza. Il fattore può essere valutato esclusivamente a livello di dettaglio, in fase di microlocalizzazione.

Aree industriali dimesse e degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, Dlgs 152/06)

Aree degradate da bonificare, se rispondenti agli altri criteri di piano e se di dimensioni adeguate, possono rappresentare un'opportunità per la localizzazione degli impianti.

Vicinanza a distretti industriali

Le aree industriali rappresentano un'opportunità localizzativa di notevole interesse.

APPLICAZIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPIANTI NELLE DIVERSE AREE (A,B,C,D) .

Impianti di discarica

Per la localizzazione di impianti di discarica si propongono fattori ambientali legati a:

1. sistema ambientale del PTP
2. usi del suolo
3. caratteri fisici del territorio
4. protezione della popolazione dalle molestie
5. protezione delle risorse idriche
6. tutela da dissesti e calamità
7. protezione di beni e risorse naturali
8. aspetti urbanistici
9. aspetti strategico-funzionali.

Impianti di compostaggio e impianti selezione/ biostabilizzazione

Nello specifico, per quanto riguarda, la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti esistono elementi di preferenzialità “sostanziale” che fanno optare per localizzazioni che rispondano prioritariamente alle esigenze di ottimizzazione tecnico gestionale.

Sono da considerare i fattori ambientali legati a:

1. sistema ambientale del PTP
2. usi del suolo
3. caratteri fisici del territorio
4. protezione della popolazione dalle molestie
5. protezione delle risorse idriche
6. tutela da dissesti e calamità
7. protezione di beni e risorse naturali
8. aspetti urbanistici
9. aspetti strategico-funzionali.

Impianti di supporto alle raccolte differenziate (Piattaforme)

La localizzazione deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. sistema ambientale del PTP
2. baricentricità rispetto al bacino di produzione rifiuti
3. distanza da abitato
4. localizzazione, preferibilmente, in impianti di smaltimento esistenti e o in aree industriali
5. impermeabilizzazione del sottofondo
6. dotazioni per il rispetto delle condizioni igieniche
7. accessibilità ai mezzi di conferimento senza particolare aggravio al traffico locale.

Sono da considerare i fattori ambientali legati a:

1. sistema ambientale del PTP
2. usi del suolo
3. caratteri fisici del territorio

4. protezione della popolazione dalle molestie
5. protezione delle risorse idriche
6. tutela da dissesti e calamità
7. protezione di beni e risorse naturali
8. aspetti strategico-funzionali.

La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in AREA "A" - COSTA

ESCLUDENTE
PENALIZZANTE
PREFERENZIALE

IMPIANTI DI DISCARICA			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
<p><i>-le linee di crinale;</i> <i>-le aree golenali;</i> <i>-la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d'acqua secondari;</i> <i>-le aree di foce fluviali (nodi ecoambientali), in particolare tra il Saline e il Piomba;</i> <i>-le aree costituenti la rete del verde urbano dei versanti collinari alle spalle della città costiera;</i> <i>-i ripiani morfologici con substrato stabile ricompresi nel caposaldo del verde urbano;</i> <i>-le aree definite dal PTP "penetranti" coincidenti con gli impluvi e i corsi d'acqua;</i> <i>-le aree in cui si manifestano fenomeni di erosione e/o di instabilità anche se non vincolati dal PAI regionale;</i> <i>-le aree in cui sono presenti impianti vegetazionali</i></p>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE

<p>appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari; -il versante argilloso ripido di Città S. Angelo; -le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale; -le aree agricole in terreni di pendio quando sono presenti terrazzamenti, ciglionamenti e le reti di scolo delle acque superficiali; -le aree in cui pur se in presenza di fenomeni di erosione, di frana o di dissesti morfologici si sia intervenuto con il rimodellamento del terreno per mezzo di impianti di specie erbacee tappezzanti ed arbustive con funzioni stabilizzanti e di consolidamento.</p>			
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO			
<p>Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera d)</p>	MACRO		ESCLUDENTE
<p>Litorali marini (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera a; L.R. 18/83 art. 80 punto 2)</p>	MACRO		ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
<p>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84).</p>	MACRO/MICRO	<p>Nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi si tratta di un fattore penalizzante, che potrebbe, in sede di verifica, risultare escludente o perdere valenza di vincolo.</p>	PENALIZZANTE

		Nel caso di discariche per rifiuti pericolosi si tratta di un fattore escludente.	ESCUDENTE
Aree boscate (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera g)	MACRO	Si tratta di un fattore penalizzante nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi. Nel caso di discariche per rifiuti pericolosi si tratta di un fattore escludente.	PENALIZZANTE
			ESCLUDENTE
Aree agricole di particolare interesse (D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
Distanza da centri e nuclei abitati	MICRO	La fascia minima di rispetto dalle centri e nuclei abitati presenti nell'intorno dell'impianto di discarica, dovrà essere valutata in funzione delle caratteristiche territoriali del sito, della tipologia del centro o nucleo abitato e della tipologia di discarica. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia da ritenersi escludente a priori.	ESCLUDENTE
Distanza da funzioni sensibili	MICRO	In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di movimentazione dei rifiuti e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia esclusa a priori.	ESCLUDENTE

<i>Distanza da case sparse</i>	MICRO	Anche in tal caso la fascia minima di rispetto dalle case sparse eventualmente presenti nell'intorno dell'impianto di discarica, dovrà essere valutata in funzione delle caratteristiche territoriali del sito, della tipologia dell'elemento abitativo isolato e delle caratteristiche tecnologiche e tipologiche dell'impianto. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le microlocalizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia esclusa a priori.	ESCLUDENTE
<i>Aree sopravento, rispetto ai venti dominanti, verso aree residenziali o funzioni sensibili</i>	MICRO		PENALIZZANTE
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
<i>Soggiacenza della falda (D.L. 36/2003)</i>	MICRO	Si tratta di un fattore escludente: per discariche di rifiuti non pericolosi si considera un franco di almeno 3 m fra il fondo della discarica ed il livello di massima escursione della falda, per discariche di rifiuti pericolosi il franco è di 5 m.	ESCLUDENTE
<i>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i>	MICRO	Per le discariche in aree con classi di permeabilità primaria e secondaria elevata ed estremamente elevata, il fattore assume carattere penalizzante.	PENALIZZANTE
			ESCLUDENTE
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia di 300 m dai laghi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi. Si rimanda ai piani subordinati la possibilità di adottare un criterio più conservativo (escludente).	PENALIZZANTE
<i>Contaminazione di acque superficiali e sotterranee</i>	MICRO		PENALIZZANTE

TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)	MACRO	Aree P4, P3	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)	MACRO	Aree P3 e P2	ESCLUDENTE
Aree sismiche (OPCM 3274/03)	MACRO	In aree sismiche di I categoria è da escludere la localizzazione di discariche di rifiuti pericolosi	ESCLUDENTE
		In caso di localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi è da considerare fattore penalizzante	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)	MACRO	nel caso di discariche di rifiuti non pericolosi si propone di escludere le zone A (A1 e A2) e B1 (Ambiti montani e costieri)	ESCLUDENTE
		e di attribuire un fattore penalizzante per le zone B2 e B1 (Ambiti fluviali).	PENALIZZANTE
		nel caso di discariche di rifiuti pericolosi si propone di escludere le zone A e B.	ESCLUDENTE
Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)	MACRO		ESCLUDENTE
Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE)	MACRO		ESCLUDENTE
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39 Piano Regionale Paesistico)	MICRO		ESCLUDENTE
Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L. 157/92)	MICRO	E' da verificare la possibilità di modificare il perimetro delle aree stabilito annualmente dal calendario venatorio. In caso di impossibilità di modifica del perimetro permane l'esclusione delle aree	ESCLUDENTE
ASPETTI URBANISTICI			
Aree di espansione residenziale	MICRO		ESCLUDENTE
Fasce di rispetto da infrastrutture D.L. 285/92, D.M. 1404/68,DM 1444/68, D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42)	MICRO		ESCLUDENTE

ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
Infrastrutture esistenti	MICRO		PREFERENZIALE
Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti	MICRO		PREFERENZIALE
Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento o aree industriali	MICRO		PREFERENZIALE
Cave	MICRO		PREFERENZIALE
Aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/9, D.lgs 152/06)	MICRO		PREFERENZIALE

ESCLUDENTE
PENALIZZANTE
PREFERENZIALE

Impianti di compostaggio e impianti selezione/ biostabilizzazione			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
<ul style="list-style-type: none"> -le linee di crinale; -le aree golenali; -la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d'acqua secondari; -le aree di foce fluviali (nodi ecoambientali), in particolare tra il Saline e il Piomba; -le aree costituenti la rete del verde urbano dei versanti collinari alle spalle della città costiera; -i ripiani morfologici con substrato stabile ricompresi nel caposaldo del verde urbano; -le aree definite dal PTP "penetranti" coincidenti con gli impluvi e i corsi d'acqua; -le aree in cui si manifestano fenomeni di erosione e/o di instabilità anche se non vincolati dal PAI regionale; -le aree in cui sono presenti impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio 	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE

<i> rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari; -il versante argilloso ripido di Città S. Angelo; -le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale;</i>			
<i>-le aree agricole in terreni di pendio quando sono presenti terrazzamenti, ciglionamenti e le reti di scolo delle acque superficiali; -le aree in cui pur se in presenza di fenomeni di erosione, di frana o di dissesti morfologici si sia intervenuto con il rimodellamento del terreno per mezzo di impianti di specie erbacee tappezzanti ed arbustive con funzioni stabilizzanti e di consolidamento.</i>	MACRO/MICRO		PENALIZZANTE
CARATTERISTICHE GENERALI DAL PUNTO DI VISTA FISICO E ANTROPICO IN CUI SI INDIVIDUA IL SITO			
<i>Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera d)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Litorali marini (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R.18/83 art. 80 punto 2)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
<i>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84).</i>	MACRO/MICRO	A livello di macrolocalizzazione il fattore è considerato penalizzante, in fase di microlocalizzazione sono necessarie verifiche per stabilire se sussistano condizioni di pericolo tali da portare all'esclusione delle aree, o da consentire la richiesta del nulla osta allo svincolo.	PENALIZZANTE
<i>Aree boscate (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera g)</i>	MACRO		PENALIZZANTE
<i>Aree agricole di particolare interesse(D.18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)</i>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
<i>Distanza da centri e nuclei abitati</i>		La fascia minima di rispetto dalle centri e nuclei abitati presenti nell'intorno degli impianti di	

	<p>MICRO</p>	<p>trattamento rifiuti, dovrà essere valutata soprattutto in funzione della tipologia di impianto (ad esempio valutazioni differenziate sulle distanze potranno essere effettuate per impianti di trattamento chimico-fisico rispetto agli impianti di compostaggio); sarà necessario poi valutare anche le caratteristiche territoriali del sito, e la tipologia del centro o nucleo abitato e le caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le microlocalizzazioni potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia da ritenersi penalizzante a priori.</p>	<p>PENALIZZANTE</p>
<p><i>Distanza da funzioni sensibili</i></p>		<p>In base alle caratteristiche territoriali del sito e</p>	

	<p>MICRO</p>	<p>delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di trattamento dei rifiuti e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia esclusa a priori.</p>	<p>ESCLUDENTE</p>
--	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

<p><i>Distanza da case sparse</i></p>	<p>MICRO</p>	<p>Anche in tal caso la fascia minima di rispetto dalle case sparse eventualmente presenti nell'intorno dell'impianto di trattamento, dovrà essere valutata soprattutto in funzione della tipologia di impianto (ad esempio valutazioni differenziate sulle distanze potranno essere effettuate per impianti di trattamento chimico-fisico rispetto agli impianti di compostaggio). Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia esclusa a priori.</p>	<p>ESCLUDENTE</p>
<p>PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</p>			
<p><i>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i></p>	<p>MICRO</p>		<p>ESCLUDENTE</p>

<p><i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i></p>	<p>MICRO</p>	<p>Questo fattore è considerato solo nel caso di impianti di trattamento degli inerti, ha la funzione di salvaguardare le risorse idriche sotterranee da eventuali contaminazioni provocate da sostanze indesiderate accidentalmente contenute nei rifiuti da trattare. Le condizioni di maggiore esposizione alle eventuali contaminazioni si riscontrano in corrispondenza di un maggiore grado di permeabilità. Il fattore assume carattere penalizzante in aree a permeabilità molto elevata.</p>	<p>PENALIZZANTE</p>
<p><i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i></p>	<p>MICRO</p>	<p>nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi</p>	<p>ESCLUDENTE</p>
		<p>nella fascia di 300 m dai laghi</p>	<p>ESCLUDENTE</p>
		<p>nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi. Si rimanda alle micro localizzazioni la possibilità di adottare un criterio più conservativo (escludente).</p>	<p>PENALIZZANTE</p>
<p>TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'</p>			
<p><i>Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)</i></p>	<p>MACRO/MICRO</p>	<p>Aree P4, P3 È però possibile che risultino già edificate in precedenza; si tratta perciò, in fase di microlocalizzazione, di effettuare le necessarie verifiche e di</p>	<p>ESCLUDENTE PENALIZZANTE</p>

		introdurre in fase di progettazione le misure necessarie per la messa in sicurezza del sito.	
		Aree P2	PENALIZZANTE
<i>Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)</i>	MACRO/MICRO	Aree P3 e P2 Le aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, in particolare le aree formalmente individuate a seguito di dissesti idrogeologici, e le aree in erosione richiedono specifici interventi di riduzione dei fenomeni. Solo dopo la messa in sicurezza dei siti sarà verificata la possibilità di localizzazione	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
<i>Aree sismiche (OPCM 3274/03)</i>	MICRO	La localizzazione in aree sismiche impone agli edifici il rispetto di norme più restrittive e quindi comporta costi di realizzazione più elevati, la cui entità può essere stimata in sede di microlocalizzazione. Si tratta di un fattore penalizzante nel caso di aree sismiche di I categoria	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
<i>Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</i>	MACRO	nel caso di discariche di rifiuti non pericolosi si propone di escludere le zone A (A1 e A2) e B1 (<i>Ambiti montani e costieri</i>)	ESCLUDENTE
		e di attribuire un fattore penalizzante	PENALIZZANTE

		per le zone B2 e B1 (Ambiti fluviali).	
<i>Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L.1089/39 Piano Regionale Paesistico)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L. 157/92)</i>	MICRO	In fase di micro localizzazione va effettuata la verifica delle caratteristiche, delle funzioni e dei criteri di gestione al fine di modificare il perimetro delle aree stabilito annualmente dal calendario venatorio	PENALIZZANTE
ASPETTI URBANISTICI			
<i>Aree di espansione residenziale</i>	MICRO	Penalizzante se mitigabile con interventi sulla sicurezza intrinseca	ESCLUDENTE PENALIZZANTE
<i>Arre industriali</i>	MICRO	La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in aree a destinazione produttiva, come indicato nell'art. 196 del D.Lgs n. 152/06, costituisce fattore preferenziale. In particolare tale criterio è preferenziale per: - impianti di trattamento chimicofisico, - industriale - impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici	PREFERENZIALE
<i>Arre agricole</i>	MICRO	Viste le caratteristiche impiantistiche e funzionali degli impianti di compostaggio e stabilizzazione, si ritiene che la	PREFERENZIALE

		presenza di aree agricole, colture orticole floricole tipiche di aziende specializzate e vivai di essenze e legnose agrarie forestali a pieno campo costituiscono elemento preferenziale per questa tipologia di impianti	
<i>Fasce di rispetto da infrastrutture D.L. 285/92, D.M. 1404/68, DM 1444/68, D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42)</i>	MICRO		
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
<i>Infrastrutture esistenti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Aree industriali dismesse , aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/9, D.lgs 152/06)</i>	MICRO	Rappresenta un fattore preferenziale perché consente di conservare i livelli di qualità esistenti in aree integre e di riutilizzare aree altrimenti destinate a subire un progressivo degrado	PREFERENZIALE
<i>Cave</i>	MICRO	In particolare rappresenta un fattore di preferenzialità per gli impianti di trattamento degli inerti	PREFERENZIALE

Impianti di supporto alle raccolte differenziate (Piattaforme)			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			

<p><i>-le linee di crinale; -le aree golenali; -la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d'acqua secondari; -le aree di foce fluviali (nodi ecoambientali), in particolare tra il Saline e il Piomba; -le aree costituenti la rete del verde urbano dei versanti collinari alle spalle della città costiera; -i ripiani morfologici con substrato stabile ricompresi nel caposaldo del verde urbano; -le aree definite dal PTP "penetranti" coincidenti con gli impluvi e i corsi d'acqua; -le aree in cui si manifestano fenomeni di erosione e/o di instabilità anche se non vincolati dal PAI regionale; -le aree in cui sono presenti impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari; -il versante argilloso ripido di Città S. Angelo; -le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale;</i></p>	<p>MACRO/MICRO</p>		<p>ESCLUDENTE</p>
<p><i>-le aree agricole in terreni di pendio quando sono presenti terrazzamenti, ciglionamenti e le reti di scolo delle acque superficiali; -le aree in cui pur se in presenza di fenomeni di erosione, di frana o di dissesti morfologici si sia</i></p>	<p>MACRO/MICRO</p>		<p>PENALIZZANTE</p>

<i>Intervenuto con il rimodellamento del terreno per mezzo di impianti di specie erbacee tappezzanti ed arbustive con funzioni stabilizzanti e di consolidamento.</i>			
CARATTERISTICHE GENERALI DAL PUNTO DI VISTA FISICO E ANTROPICO IN CUI SI INDIVIDUA IL SITO			
<i>Litorali marini (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R.18/83 art. 80 punto 2)</i>	MACRO	Nella fascia compresa tra i 200 e i 300 m dal litorale e/o dal limite demaniale dei laghi	PENALIZZANTE
		Nella fascia di 200 m dai litorali marini e/o dal limite demaniale dei laghi	ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
<i>Aree agricole di particolare interesse(D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)</i>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
<i>Distanza da funzioni sensibili</i>	MICRO	In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale approfondimento dovrà essere condotto in fase di istruttoria autorizzativa.	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
<i>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i>	MICRO	Permeabilità primaria e secondaria elevata e molto elevata.	PENALIZZANTE
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi.	PENALIZZANTE

TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)	MACRO	Aree P4, P3	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)	MACRO	Aree P3 e P2	ESCLUDENTE
Aree sismiche (OPCM 3274/03)	MACRO	Comuni classificati in Zona 1	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)	MACRO	le zone A (A1 e A2) e B1 e B2	PENALIZZANTE
Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)	MACRO		PENALIZZANTE
Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)	MACRO		PENALIZZANTE
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39 Piano Regionale Paesistico)	MICRO		PENALIZZANTE
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
Infrastrutture esistenti,accessibilità, dotazioni impiantistiche	MICRO		PREFERENZIALE
Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti	MICRO		PREFERENZIALE
Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento o aree industriali	MICRO		PREFERENZIALE

La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in AREA "B" - MEDIA VALLE DEL PESCARA

ESCLUDENTE
PENALIZZANTE
PREFERENZIALE

IMPIANTI DI DISCARICA			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
<p><i>-le linee di crinale; -le aree golenali; -i nodi eco ambientali (la confluenza Orta-Pescara e la confluenza Nora-Pescara; -la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d'acqua secondari; -i versanti collinari in cui sono presenti impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari, vegetazione di margine delle scarpate; -le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale; -le aree in cui sono presenti interventi di sistemazione del suolo quali ciglionamenti, terrazzamenti, opere di regimazione idraulica; -le aree coltivate su terreni di pendio; -le aree coltivate di pianura in cui sono stati attuati interventi di sistemazione</i></p>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE

<i>idraulica</i>			
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO			
<i>Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera d)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Litorali marini (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R. 18/83 art. 80 punto 2)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
<i>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84).</i>	MACRO/MICRO	Nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi si tratta di un fattore penalizzante, che potrebbe, in sede di verifica, risultare escludente o perdere valenza di vincolo.	PENALIZZANTE
		Nel caso di discariche per rifiuti pericolosi si tratta di un fattore escludente.	ESCLUDENTE
<i>Aree boscate (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera g)</i>	MACRO	Si tratta di un fattore penalizzante nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi. Nel caso di discariche per rifiuti pericolosi si tratta di un fattore escludente.	PENALIZZANTE
			ESCLUDENTE
<i>Aree agricole di particolare interesse (D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)</i>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
<i>Distanza da centri e nuclei abitati</i>	MICRO	La fascia minima di rispetto dalle centri e nuclei abitati presenti nell'intorno dell'impianto di discarica, dovrà essere valutata in funzione delle caratteristiche territoriali del sito, della tipologia del centro o nucleo abitato e della tipologia di discarica. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le microlocalizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia da ritenersi escludente a priori.	ESCLUDENTE
<i>Distanza da funzioni sensibili</i>		In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire	

	MICRO	<p>situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di movimentazione dei rifiuti e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti.</p> <p>Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto.</p> <p>Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia esclusa a priori.</p>	ESCLUDENTE
<i>Distanza da case sparse</i>	MICRO	<p>Anche in tal caso la fascia minima di rispetto dalle case sparse eventualmente presenti nell'intorno dell'impianto di discarica, dovrà essere valutata in funzione delle caratteristiche territoriali del sito, della tipologia dell'elemento abitativo isolato e delle caratteristiche tecnologiche e tipologiche dell'impianto. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto.</p> <p>Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le microlocalizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia esclusa a priori.</p>	ESCLUDENTE
<i>Aree sopravento, rispetto ai venti dominanti, verso aree residenziali o funzioni sensibili</i>	MICRO		PENALIZZANTE
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
<i>Soggiacenza della falda (D.L. 36/2003)</i>	MICRO	<p>Si tratta di un fattore escludente: per discariche di rifiuti non pericolosi si considera un franco di almeno 3 m fra il fondo della discarica ed il livello di massima escursione della falda, per discariche di rifiuti pericolosi il franco è di 5 m.</p>	ESCLUDENTE
<i>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i>	MICRO		ESCLUDENTE

<i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i>	MICRO	Per le discariche in aree con classi di permeabilità primaria e secondaria elevata ed estremamente elevata, il fattore assume carattere penalizzante.	PENALIZZANTE
			ESCLUDENTE
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia di 300 m dai laghi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi. Si rimanda ai piani subordinati la possibilità di adottare un criterio più conservativo (escludente).	PENALIZZANTE
<i>Contaminazione di acque superficiali e sotterranee</i>	MICRO		PENALIZZANTE
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
<i>Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P4, P3	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
<i>Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P3 e P2	ESCLUDENTE
<i>Aree sismiche (OPCM 3274/03)</i>	MACRO	In aree sismiche di I categoria è da escludere la localizzazione di discariche di rifiuti pericolosi	ESCLUDENTE
		In caso di localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi è da considerare fattore penalizzante	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
<i>Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</i>	MACRO	nel caso di discariche di rifiuti non pericolosi si propone di escludere le zone A (A1 e A2) e B1 (Ambiti montani e costieri)	ESCLUDENTE
		e di attribuire un fattore penalizzante per le zone B2 e B1 (Ambiti fluviali).	PENALIZZANTE
		nel caso di discariche di rifiuti pericolosi si propone di escludere le zone A e B.	ESCLUDENTE
<i>Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39 Piano</i>	MICRO		ESCLUDENTE

<i>Regionale Paesistico)</i>			
<i>Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L. 157/92)</i>	MICRO	E' da verificare la possibilità di modificare il perimetro delle aree stabilito annualmente dal calendario venatorio. In caso di impossibilità di modifica del perimetro permane l'esclusione delle aree	ESCLUDENTE
ASPETTI URBANISTICI			
<i>Aree di espansione residenziale</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Fasce di rispetto da infrastrutture D.L. 285/92, D.M. 1404/68, DM 1444/68, D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
<i>Infrastrutture esistenti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento o aree industriali</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Cave</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/9, D.lgs 152/06)</i>	MICRO		PREFERENZIALE

ESCLUDENTE
PENALIZZANTE
PREFERENZIALE

Impianti di compostaggio e impianti selezione/ biostabilizzazione			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
<p><i>-le linee di crinale;</i> <i>-le aree golenali;</i> <i>-i nodi eco ambientali (la confluenza Orta-Pescara e la confluenza Nora-Pescara;</i> <i>-la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d'acqua secondari;</i> <i>-i versanti collinari in cui sono presenti impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari, vegetazione di margine delle scarpate;</i> <i>-le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale;</i></p>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
<p><i>-le aree in cui sono presenti interventi di sistemazione del suolo quali ciglionamenti, terrazzamenti, opere di regimazione idraulica;</i> <i>-le aree coltivate su terreni di pendio;</i> <i>-le aree coltivate di pianura in cui sono stati attuati interventi di sistemazione idraulica</i></p>	MACRO/MICRO		PENALIZZANTE

CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO			
<i>Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera d)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Litorali marini (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R.18/83 art. 80 punto 2)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
<i>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84).</i>	MACRO/MICRO	A livello di macrolocalizzazione il fattore è considerato penalizzante, in fase di microlocalizzazione sono necessarie verifiche per stabilire se sussistano condizioni di pericolo tali da portare all'esclusione delle aree, o da consentire la richiesta del nulla osta allo svincolo.	PENALIZZANTE
<i>Aree boscate (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera g)</i>	MACRO		PENALIZZANTE
<i>Aree agricole di particolare interesse(D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)</i>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
<i>Distanza da centri e nuclei abitati</i>	MICRO	La fascia minima di rispetto dalle centri e nuclei abitati presenti nell'intorno degli impianti di trattamento rifiuti, dovrà essere valutata soprattutto in funzione della tipologia di impianto (ad esempio valutazioni differenziate sulle distanze potranno essere effettuate per impianti di trattamento chimico-fisico rispetto agli impianti di compostaggio); sarà necessario poi valutare anche le caratteristiche territoriali del sito, e la tipologia del centro o nucleo abitato e le caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia le micro localizzazioni , potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia da ritenersi penalizzante a priori.	PENALIZZANTE
<i>Distanza da funzioni sensibili</i>		In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione	

	MICRO	<p>o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di trattamento dei rifiuti e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti.</p> <p>Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto.</p> <p>Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia esclusa a priori.</p>	ESCLUDENTE
<i>Distanza da case sparse</i>	MICRO	<p>Anche in tal caso la fascia minima di rispetto dalle case sparse eventualmente presenti nell'intorno dell'impianto di trattamento, dovrà essere valutata soprattutto in funzione della tipologia di impianto (ad esempio valutazioni differenziate sulle distanze potranno essere effettuate per impianti di trattamento chimico-fisico rispetto agli impianti di compostaggio).</p> <p>Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto.</p> <p>Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia esclusa a priori.</p>	ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
<i>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i>	MICRO	<p>Questo fattore è considerato solo nel caso di impianti di trattamento degli inerti, ha la funzione di salvaguardare le risorse idriche sotterranee da eventuali contaminazioni provocate da sostanze indesiderate accidentalmente contenute nei rifiuti da trattare. Le condizioni di maggiore esposizione alle eventuali contaminazioni si riscontrano</p>	PENALIZZANTE

		in corrispondenza di un maggiore grado di permeabilità. Il fattore assume carattere penalizzante in aree a permeabilità molto elevata.	
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia di 300 m dai laghi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi. Si rimanda alle micro localizzazioni la possibilità di adottare un criterio più conservativo (escludente).	PENALIZZANTE
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
<i>Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)</i>	MACRO/MICRO	Aree P4, P3 È però possibile che risultino già edificate in precedenza; si tratta perciò, in fase di microlocalizzazione, di effettuare le necessarie verifiche e di introdurre in fase di progettazione le misure necessarie per la messa in sicurezza del sito.	ESCLUDENTE
		Aree P2	PENALIZZANTE
<i>Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)</i>	MACRO/MICRO	Aree P3 e P2 Le aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, in particolare le aree formalmente individuate a seguito di dissesti idrogeologici, e le aree in erosione richiedono specifici interventi di riduzione dei fenomeni. Solo dopo la messa in sicurezza dei siti sarà verificata la possibilità di localizzazione	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
<i>Aree sismiche (OPCM 3274/03)</i>	MICRO	La localizzazione in aree sismiche impone agli edifici il rispetto di norme più restrittive e quindi comporta costi di realizzazione più elevati, la cui entità può essere stimata in sede di microlocalizzazione. Si tratta di un fattore penalizzante nel caso di aree sismiche di I categoria	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
<i>Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</i>		nel caso di discariche di rifiuti non pericolosi si propone di escludere le zone A (A1 e A2) e B1 (Ambiti montani e costieri)	ESCLUDENTE

	MACRO	e di attribuire un fattore penalizzante per le zone B2 e B1 (Ambiti fluviali).	PENALIZZANTE
<i>Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39 Piano Regionale Paesistico)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L. 157/92)</i>	MICRO	In fase di micro localizzazione va effettuata la verifica delle caratteristiche, delle funzioni e dei criteri di gestione al fine di modificare il perimetro delle aree stabilito annualmente dal calendario venatorio	PENALIZZANTE
ASPETTI URBANISTICI			
<i>Aree di espansione residenziale</i>	MICRO	Penalizzante se mitigabile con interventi sulla sicurezza intrinseca	ESCLUDENTE PENALIZZANTE
<i>Arre industriali</i>	MICRO	La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in aree a destinazione produttiva, come indicato nell'art. 196 del D.Lgs n. 152/06, costituisce fattore preferenziale. In particolare tale criterio è preferenziale per: - impianti di trattamento chimicofisico, - industriale - impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici	PREFERENZIALE
<i>Arre agricole</i>	MICRO	Viste le caratteristiche impiantistiche e funzionali degli impianti di compostaggio e stabilizzazione, si ritiene che la presenza di aree agricole, colture orticole floricole tipiche di aziende specializzate e vivai di essenze e legnose agrarie forestali a pieno campo costituiscano elemento preferenziale per questa tipologia di impianti	PREFERENZIALE
<i>Fasce di rispetto da infrastrutture D.L. 285/92, D.M. 1404/68, DM 1444/68, D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			

<i>Infrastrutture esistenti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Aree industriali dismesse , aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/9, D.lgs 152/06)</i>	MICRO	Rappresenta un fattore preferenziale perché consente di conservare i livelli di qualità esistenti in aree integre e di riutilizzare aree altrimenti destinate a subire un progressivo degrado	PREFERENZIALE
<i>Cave</i>	MICRO	In particolare rappresenta un fattore di preferenzialità per gli impianti di trattamento degli inerti	PREFERENZIALE

Impianti di supporto alle raccolte differenziate (Piattaforme)			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
<ul style="list-style-type: none"> -le linee di crinale; -le aree golenali; -i nodi eco ambientali (la confluenza Orta-Pescara e la confluenza Nora-Pescara; -la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d'acqua secondari; -i versanti collinari in cui sono presenti impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari, vegetazione di margine delle scarpate; -le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale; 	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE

<p>-le aree in cui sono presenti interventi di sistemazione del suolo quali ciglionamenti, terrazzamenti, opere di regimazione idraulica; -le aree coltivate su terreni di pendio; -le aree coltivate di pianura in cui sono stati attuati interventi di sistemazione idraulica</p>	MACRO/MICRO		PENALIZZANTE
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO			
<p>Litorali marini (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R.18/83 art. 80 punto 2)</p>	MACRO	Nella fascia compresa tra i 200 e i 300 m dal litorale e/o dal limite demaniale dei laghi	PENALIZZANTE
		Nella fascia di 200 m dai litorali marini e/o dal limite demaniale dei laghi	ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
<p>Aree agricole di particolare interesse(D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)</p>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
<p>Distanza da funzioni sensibili</p>	MICRO	<p>In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale approfondimento dovrà essere condotto in fase di istruttoria autorizzativa.</p>	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
<p>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</p>	MICRO		ESCLUDENTE

<i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i>	MICRO	Permeabilità primaria e secondaria elevata e molto elevata.	PENALIZZANTE
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi.	PENALIZZANTE
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
<i>Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P4, P3	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
<i>Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P3 e P2	ESCLUDENTE
<i>Aree sismiche (OPCM 3274/03)</i>	MACRO	Comuni classificati in Zona 1	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
<i>Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</i>	MACRO	le zone A (A1 e A2) e B1 e B2	PENALIZZANTE
<i>Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)</i>	MACRO		PENALIZZANTE
<i>Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)</i>	MACRO		PENALIZZANTE
<i>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L.1089/39 Piano Regionale Paesistico)</i>	MICRO		PENALIZZANTE
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
<i>Infrastrutture esistenti,accessibilità, dotazioni impiantistiche</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento o aree industriali</i>	MICRO		PREFERENZIALE

La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in AREA "C" - VESTINA

ESCLUDENTE
PENALIZZANTE
PREFERENZIALE

IMPIANTI DI DISCARICA			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
<p><i>-le linee di crinale; -le aree golenali; -il nodo ecoambientale: la confluenza Tavo-Fino-Saline; -la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d'acqua secondari; -i versanti collinari in cui sono presenti impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari, vegetazione di margine delle scarpate; -le aree in cui sono presenti impianti tradizionali di ulivi delle tre varietà tipiche della provincia di Pescara; -le aree in cui sono presenti insediamenti rurali tradizionali, (masserie, pinciaie, case turrite, case di terra) e gli insediamenti rurali storici; -le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale; -le aree in cui sono presenti interventi</i></p>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE

<i>di sistemazione del suolo quali ciglionamenti, terrazzamenti, opere di regimazione idraulica; -le aree coltivate su terreni di pendio</i>			
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO			
<i>Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera d)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Litorali marini (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R.18/83 art. 80 punto 2)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
<i>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84).</i>	MACRO/MICRO	Nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi si tratta di un fattore penalizzante, che potrebbe, in sede di verifica, risultare escludente o perdere valenza di vincolo.	PENALIZZANTE
		Nel caso di discariche per rifiuti pericolosi si tratta di un fattore escludente.	ESCLUDENTE
<i>Aree boscate (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera g)</i>	MACRO	Si tratta di un fattore penalizzante nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi. Nel caso di discariche per rifiuti pericolosi si tratta di un fattore escludente.	PENALIZZANTE
			ESCLUDENTE
<i>Aree agricole di particolare interesse (D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)</i>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
<i>Distanza da centri e nuclei abitati</i>	MICRO	La fascia minima di rispetto dalle centri e nuclei abitati presenti nell'intorno dell'impianto di discarica, dovrà essere valutata in funzione delle caratteristiche territoriali del sito, della tipologia del centro o nucleo abitato e della tipologia di discarica. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle	ESCLUDENTE

		quali la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia da ritenersi escludente a priori.	
<i>Distanza da funzioni sensibili</i>	MICRO	In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di movimentazione dei rifiuti e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia esclusa a priori.	ESCLUDENTE
<i>Distanza da case sparse</i>	MICRO	Anche in tal caso la fascia minima di rispetto dalle case sparse eventualmente presenti nell'intorno dell'impianto di discarica, dovrà essere valutata in funzione delle caratteristiche territoriali del sito, della tipologia dell'elemento abitativo isolato e delle caratteristiche tecnologiche e tipologiche dell'impianto. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia esclusa a priori.	ESCLUDENTE
<i>Aree sopravento, rispetto ai venti dominanti, verso aree residenziali o funzioni sensibili</i>	MICRO		PENALIZZANTE
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
<i>Soggiacenza della falda (D.L. 36/2003)</i>	MICRO	Si tratta di un fattore escludente: per discariche di rifiuti non pericolosi si considera un franco di almeno 3 m fra il fondo della discarica ed il livello di massima escursione della falda, per discariche di rifiuti pericolosi il franco è di 5 m.	ESCLUDENTE
<i>Distanza da opere</i>			

<i>di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i>	MICRO	Per le discariche in aree con classi di permeabilità primaria e secondaria elevata ed estremamente elevata, il fattore assume carattere penalizzante.	PENALIZZANTE
			ESCLUDENTE
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia di 300 m dai laghi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi. Si rimanda ai piani subordinati la possibilità di adottare un criterio più conservativo (escludente).	PENALIZZANTE
<i>Contaminazione di acque superficiali e sotterranee</i>	MICRO		PENALIZZANTE
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
<i>Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P4, P3	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
<i>Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P3 e P2	ESCLUDENTE
<i>Aree sismiche (OPCM 3274/03)</i>	MACRO	In aree sismiche di I categoria è da escludere la localizzazione di discariche di rifiuti pericolosi In caso di localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi è da considerare fattore penalizzante	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
<i>Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</i>	MACRO	nel caso di discariche di rifiuti non pericolosi si propone di escludere le zone A (A1 e A2) e B1 (Ambiti montani e costieri) e di attribuire un fattore penalizzante per le zone B2 e B1 (Ambiti fluviali). nel caso di discariche di rifiuti pericolosi si propone di escludere le zone A e B.	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
			ESCLUDENTE
<i>Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)</i>	MACRO		ESCLUDENTE

<i>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39 Piano Regionale Paesistico)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L. 157/92)</i>	MICRO	E' da verificare la possibilità di modificare il perimetro delle aree stabilito annualmente dal calendario venatorio. In caso di impossibilità di modifica del perimetro permane l'esclusione delle aree	ESCLUDENTE
ASPETTI URBANISTICI			
<i>Aree di espansione residenziale</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Fasce di rispetto da infrastrutture D.L. 285/92, D.M. 1404/68, DM 1444/68, D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
<i>Infrastrutture esistenti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento o aree industriali</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Cave</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/9, D.lgs 152/06)</i>	MICRO		PREFERENZIALE

ESCLUDENTE
PENALIZZANTE
PREFERENZIALE

Impianti di compostaggio e impianti selezione/ biostabilizzazione

INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
<ul style="list-style-type: none"> -le linee di crinale; -le aree golenali; -il nodo ecoambientale: la confluenza Tavo-Fino-Saline; -la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d'acqua secondari; -i versanti collinari in cui sono presenti impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari, vegetazione di margine delle scarpate; -le aree in cui sono presenti impianti tradizionali di ulivi delle tre varietà tipiche della provincia di Pescara; -le aree in cui sono presenti insediamenti rurali tradizionali, (masserie, pinciaie, case turre, case di terra) e gli insediamenti rurali storici; -le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale; 	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
<ul style="list-style-type: none"> -le aree in cui sono presenti interventi di sistemazione del suolo quali ciglionamenti, 	MACRO/MICRO		PENALIZZANTE

terrazzamenti, opere di regimazione idraulica; -le aree coltivate su terreni di pendio			
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO			
Altimetria (DLgs. N. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera d)	MACRO		ESCLUDENTE
Litorali marini (DLgs. N.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R.18/83 art. 80 punto 2)	MACRO		ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84).	MACRO/MICRO	A livello di macrolocalizzazione il fattore è considerato penalizzante, in fase di micro localizzazione sono necessarie verifiche per stabilire se sussistano condizioni di pericolo tali da portare all'esclusione delle aree, o da consentire la richiesta del nulla osta allo svincolo.	PENALIZZANTE
Aree boscate (DLgs. N. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera g)	MACRO		PENALIZZANTE
Aree agricole di particolare interesse(D.18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
Distanza da centri e nuclei abitati	MICRO	La fascia minima di rispetto dalle centri e nuclei abitati presenti nell'intorno degli impianti di trattamento rifiuti, dovrà essere valutata soprattutto in funzione della tipologia di impianto (ad esempio valutazioni differenziate sulle distanze potranno essere effettuate per impianti di trattamento chimico-fisico rispetto agli impianti di compostaggio); sarà necessario poi valutare anche le caratteristiche territoriali del sito, e la tipologia del centro o nucleo abitato e le caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio)	PENALIZZANTE

		<p>sia da ritenersi penalizzante a priori.</p>	
<p><i>Distanza da funzioni sensibili</i></p>	<p>MICRO</p>	<p>In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di trattamento dei rifiuti e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti.</p> <p>Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto.</p> <p>Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia esclusa a priori.</p>	<p>ESCLUDENTE</p>
<p><i>Distanza da case sparse</i></p>	<p>MICRO</p>	<p>Anche in tal caso la fascia minima di rispetto dalle case sparse eventualmente presenti nell'intorno dell'impianto di trattamento, dovrà essere valutata soprattutto in funzione della tipologia di impianto (ad esempio valutazioni differenziate sulle distanze potranno essere effettuate per impianti di trattamento chimico-fisico rispetto agli impianti di compostaggio).</p> <p>Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto.</p> <p>Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia esclusa a priori.</p>	<p>ESCLUDENTE</p>
<p>PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</p>			
<p><i>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i></p>	<p>MICRO</p>		<p>ESCLUDENTE</p>
<p><i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i></p>	<p>MICRO</p>	<p>Questo fattore è considerato solo nel caso di impianti di trattamento degli inerti, ha la funzione di salvaguardare le risorse idriche sotterranee da eventuali contaminazioni provocate da</p>	<p>PENALIZZANTE</p>

		sostanze indesiderate accidentalmente contenute nei rifiuti da trattare. Le condizioni di maggiore esposizione alle eventuali contaminazioni si riscontrano in corrispondenza di un maggiore grado di permeabilità. Il fattore assume carattere penalizzante in aree a permeabilità molto elevata.	
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. N. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia di 300 m dai laghi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi. Si rimanda alle micro localizzazioni la possibilità di adottare un criterio più conservativo (escludente).	PENALIZZANTE
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
<i>Aree 108icro loc (PSDA Regione Abruzzo)</i>	MACRO/MICRO	Aree P4, P3 È però possibile che risultino già edificate in precedenza; si tratta perciò, in fase di 108icro localizzazione, di effettuare le necessarie verifiche e di introdurre in fase di progettazione le misure necessarie per la messa in sicurezza del sito.	ESCLUDENTE
		Aree P2	PENALIZZANTE
<i>Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)</i>	MACRO/MICRO	Aree P3 e P2 Le aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, in particolare le aree formalmente individuate a seguito di dissesti idrogeologici, e le aree in erosione richiedono specifici interventi di riduzione dei fenomeni. Solo dopo la messa in sicurezza dei siti sarà verificata la possibilità di localizzazione	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
<i>Aree sismiche (OPCM 3274/03)</i>	MICRO	La localizzazione in aree sismiche impone agli edifici il rispetto di norme più restrittive e quindi comporta costi di realizzazione più elevati, la cui entità può essere stimata in sede di 108icro localizzazione. Si tratta di un fattore penalizzante nel caso di aree sismiche di I categoria	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
<i>Aree sottoposte a</i>		nel caso di discariche di rifiuti non	

<i>vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</i>	MACRO	pericolosi si propone di escludere le zone A (A1 e A2) e B1 (Ambiti montani e costieri)	ESCLUDENTE
		e di attribuire un fattore penalizzante per le zone B2 e B1 (Ambiti fluviali).	PENALIZZANTE
<i>Aree naturali protette (DLgs. N. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L.1089/39 Piano Regionale Paesistico)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L. 157/92)</i>	MICRO	In fase di micro localizzazione va effettuata la verifica delle caratteristiche, delle funzioni e dei criteri di gestione al fine di modificare il perimetro delle aree stabilito annualmente dal calendario venatorio	PENALIZZANTE
ASPETTI URBANISTICI			
<i>Aree di espansione residenziale</i>	MICRO	Penalizzante se mitigabile con interventi sulla sicurezza intrinseca	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
<i>Arre industriali</i>	MICRO	La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in aree a destinazione produttiva, come indicato nell'art. 196 del D.Lgs n. 152/06, costituisce fattore preferenziale. In particolare tale criterio è preferenziale per: - impianti di trattamento chimicofisico, - industriale - impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici	PREFERENZIALE
<i>Arre agricole</i>	MICRO	Viste le caratteristiche impiantistiche e funzionali degli impianti di compostaggio e stabilizzazione, si ritiene che la presenza di aree agricole, colture orticole floricole tipiche di aziende specializzate e vivai di essenze e legnose agrarie forestali a pieno campo costituiscano elemento preferenziale per questa tipologia di impianti	PREFERENZIALE
<i>Fasce di rispetto da infrastrutture D.L. 285/92, D.M. 1404/68, DM 1444/68,</i>	MICRO		

D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42)			
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
Infrastrutture esistenti	MICRO		PREFERENZIALE
Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti	MICRO		PREFERENZIALE
Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti	MICRO		PREFERENZIALE
Aree industriali dismesse , aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/9, D.lgs 152/06)	MICRO	Rappresenta un fattore preferenziale perché consente di conservare i livelli di qualità esistenti in aree integre e di riutilizzare aree altrimenti destinate a subire un progressivo degrado	PREFERENZIALE
Cave	MICRO	In particolare rappresenta un fattore di preferenzialità per gli impianti di trattamento degli inerti	PREFERENZIALE

Impianti di supporto alle raccolte differenziate (Piattaforme)			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
-le linee di crinale; -le aree golenali; -il nodo ecoambientale: la confluenza Tavo-Fino-Saline; -la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d'acqua secondari; -i versanti collinari in cui sono presenti impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari, vegetazione di margine delle scarpate; -le aree in cui sono presenti impianti	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE

<p>tradizionali di ulivi delle tre varietà tipiche della provincia di Pescara; -le aree in cui sono presenti insediamenti rurali tradizionali, (masserie, pinciaie, case turrette, case di terra) e gli insediamenti rurali storici; -le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale;</p>			
<p>-le aree in cui sono presenti interventi di sistemazione del suolo quali ciglionamenti, terrazzamenti, opere di regimazione idraulica; -le aree coltivate su terreni di pendio</p>	MACRO/MICRO		PENALIZZANTE
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO			
<p>Litorali marini (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R.18/83 art. 80 punto 2)</p>	MACRO	<p>Nella fascia compresa tra i 200 e i 300 m dal litorale e/o dal limite demaniale dei laghi</p>	PENALIZZANTE
		<p>Nella fascia di 200 m dai litorali marini e/o dal limite demaniale dei laghi</p>	ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
<p>Aree agricole di particolare interesse(D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)</p>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
<p>Distanza da funzioni sensibili</p>	MICRO	<p>In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale approfondimento dovrà essere condotto in fase di istruttoria autorizzativa.</p>	PENALIZZANTE

PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
<i>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i>	MICRO	Permeabilità primaria e secondaria elevata e molto elevata.	PENALIZZANTE
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi.	PENALIZZANTE
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
<i>Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P4, P3	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
<i>Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P3 e P2	ESCLUDENTE
<i>Aree sismiche (OPCM 3274/03)</i>	MACRO	Comuni classificati in Zona 1	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
<i>Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</i>	MACRO	le zone A (A1 e A2) e B1 e B2	PENALIZZANTE
<i>Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)</i>	MACRO		PENALIZZANTE
<i>Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)</i>	MACRO		PENALIZZANTE
<i>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39 Piano Regionale Paesistico)</i>	MICRO		PENALIZZANTE
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
<i>Infrastrutture esistenti, accessibilità, dotazioni impiantistiche</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza/presenza di impianti di</i>			

<i>smaltimento o aree industriali</i>	MICRO		PREFERENZIALE
---------------------------------------	--------------	--	----------------------

La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in AREA "D"-MONTANA

ESCLUDENTE
PENALIZZANTE
PREFERENZIALE

IMPIANTI DI DISCARICA			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
<i>Ambito montano</i>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO			
<i>Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera d)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Litorali marini (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R.18/83 art. 80 punto 2)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
<i>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84).</i>	MACRO/MICRO	Nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi si tratta di un fattore penalizzante, che potrebbe, in sede di verifica, risultare escludente o perdere valenza di vincolo.	PENALIZZANTE
		Nel caso di discariche per rifiuti pericolosi si tratta di un fattore escludente.	ESCLUDENTE
<i>Aree boscate (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera g)</i>	MACRO	Si tratta di un fattore penalizzante nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi. Nel caso di discariche per rifiuti pericolosi si tratta di un fattore escludente.	PENALIZZANTE
			ESCLUDENTE
<i>Aree agricole di particolare interesse (D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)</i>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
<i>Distanza da centri e</i>		La fascia minima di rispetto dalle centri e	ESCLUDENTE

<p><i>nuclei abitati</i></p>	<p>MICRO</p>	<p>nuclei abitati presenti nell'intorno dell'impianto di discarica, dovrà essere valutata in funzione delle caratteristiche territoriali del sito, della tipologia del centro o nucleo abitato e della tipologia di discarica. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le macro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia da ritenersi escludente a priori.</p>	<p>ESCLUDENTE</p>
<p><i>Distanza da funzioni sensibili</i></p>	<p>MICRO</p>	<p>In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di movimentazione dei rifiuti e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia esclusa a priori.</p>	<p>ESCLUDENTE</p>
<p><i>Distanza da case sparse</i></p>	<p>MICRO</p>	<p>Anche in tal caso la fascia minima di rispetto dalle case sparse eventualmente presenti nell'intorno dell'impianto di discarica, dovrà essere valutata in funzione delle caratteristiche territoriali del sito, della tipologia dell'elemento abitativo isolato e delle caratteristiche tecnologiche e tipologiche dell'impianto. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, i piani subordinati, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di discarica (o di alcune tipologie di discarica) sia esclusa a priori.</p>	<p>ESCLUDENTE</p>

<i>Aree sopravento, rispetto ai venti dominanti, verso aree residenziali o funzioni sensibili</i>	MICRO		PENALIZZANTE
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
<i>Soggiacenza della falda (D.L. 36/2003)</i>	MICRO	Si tratta di un fattore escludente: per discariche di rifiuti non pericolosi si considera un franco di almeno 3 m fra il fondo della discarica ed il livello di massima escursione della falda, per discariche di rifiuti pericolosi il franco è di 5 m.	ESCLUDENTE
<i>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i>	MICRO	Per le discariche in aree con classi di permeabilità primaria e secondaria elevata ed estremamente elevata, il fattore assume carattere penalizzante.	PENALIZZANTE
			ESCLUDENTE
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia di 300 m dai laghi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi. Si rimanda ai piani subordinati la possibilità di adottare un criterio più conservativo (escludente).	PENALIZZANTE
<i>Contaminazione di acque superficiali e sotterranee</i>	MICRO		PENALIZZANTE
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
<i>Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P4, P3	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
<i>Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P3 e P2	ESCLUDENTE
<i>Aree sismiche (OPCM 3274/03)</i>	MACRO	In aree sismiche di I categoria è da escludere la localizzazione di discariche di rifiuti pericolosi In caso di localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi è da considerare fattore penalizzante	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
<i>Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</i>	MACRO	nel caso di discariche di rifiuti non pericolosi si propone di escludere le zone A (A1 e A2) e B1 (<i>Ambiti montani e costieri</i>) e di attribuire un fattore penalizzante per	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE

		le zone B2 e B1 (Ambiti fluviali). nel caso di discariche di rifiuti pericolosi si propone di escludere le zone A e B.	ESCLUDENTE
<i>Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39 Piano Regionale Paesistico)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L. 157/92)</i>	MICRO	E' da verificare la possibilità di modificare il perimetro delle aree stabilito annualmente dal calendario venatorio. In caso di impossibilità di modifica del perimetro permane l'esclusione delle aree	ESCLUDENTE
ASPETTI URBANISTICI			
<i>Aree di espansione residenziale</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Fasce di rispetto da infrastrutture D.L. 285/92, D.M. 1404/68, DM 1444/68, D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
<i>Infrastrutture esistenti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento o aree industriali</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Cave</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/9, D.lgs 152/06)</i>	MICRO		PREFERENZIALE

ESCLUDENTE
PENALIZZANTE
PREFERENZIALE

Impianti di compostaggio e impianti selezione/ biostabilizzazione			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
<p><i>-le aree boscate e le radure;</i> <i>-le fasce di margine dei boschi per una profondità di ml 100;</i> <i>-le aree a pascolo;</i> <i>-le aree abbandonate dal pascolo in cui sono in atto dinamiche spontanee di recupero del bosco;</i> <i>-il nodo ecoambientale della confluenza Tirino-Pescara;</i> <i>-le aree agricole su terreni in pendio se in presenza di ciglionamenti e terrazzamenti;</i> <i>-gli insediamenti sparsi e piccoli nuclei in cui siano presenti ancora i caratteri tradizionali dell'architettura rurale;</i> <i>-le aree con presenza di campi coltivati caratterizzati dalla trama colturale tradizionale, da filari e da siepi;</i> <i>-le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale;</i></p>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
<p><i>Sistema della Strada dei due PARCHI</i></p>	MACRO/MICRO	<p>Carattere premiante nella realizzazione di <i>impianti di compostaggio di comunità</i> è la loro connessione con il sistema della</p>	PREFERENZIALE

		Strada dei Due Parchi previsto dal PTP quale fascio funzionale integrato in cui articolare lo sviluppo locale delle aree montane. Tali impianti dovranno sorgere in aree a ridosso della Strada dei Due Parchi rispettando modalità insediative esemplari per l'uso di tecniche costruttive a basso impatto e per l'uso di corrette modalità di inserimento paesaggistico attraverso la creazione di schermature vegetali con impianti arborei ed arbustivi autoctoni.	
CARATTERISTICHE GENERALI DAL PUNTO DI VISTA FISICO E ANTROPICO IN CUI SI INDIVIDUA IL SITO			
<i>Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera d)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
<i>Litorali marini (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R.18/83 art. 80 punto 2)</i>	MACRO		ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
<i>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84).</i>	MACRO/MICRO	A livello di macrolocalizzazione il fattore è considerato penalizzante, in fase di microlocalizzazione sono necessarie verifiche per stabilire se sussistano condizioni di pericolo tali da portare all'esclusione delle aree, o da consentire la richiesta del nulla osta allo svincolo.	PENALIZZANTE
<i>Aree boscate (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera g)</i>	MACRO		PENALIZZANTE
<i>Aree agricole di particolare interesse(D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)</i>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
<i>Distanza da centri e nuclei abitati</i>	MICRO	La fascia minima di rispetto dalle centri e nuclei abitati presenti nell'intorno degli impianti di trattamento rifiuti, dovrà essere valutata soprattutto in funzione della tipologia di impianto (ad esempio valutazioni differenziate sulle distanze potranno essere effettuate per impianti di trattamento chimico-fisico rispetto agli impianti di compostaggio); sarà necessario poi valutare anche le caratteristiche territoriali del sito, e la tipologia del centro o nucleo abitato e le caratteristiche tecnologiche	PENALIZZANTE

		dell'impianto in oggetto. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia da ritenersi penalizzante a priori.	
<i>Distanza da funzioni sensibili</i>	MICRO	In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di trattamento dei rifiuti e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia esclusa a priori.	ESCLUDENTE
<i>Distanza da case sparse</i>	MICRO	Anche in tal caso la fascia minima di rispetto dalle case sparse eventualmente presenti nell'intorno dell'impianto di trattamento, dovrà essere valutata soprattutto in funzione della tipologia di impianto (ad esempio valutazioni differenziate sulle distanze potranno essere effettuate per impianti di trattamento chimico-fisico rispetto agli impianti di compostaggio). Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale operazione dovrà essere svolta in fase di valutazione di impatto ambientale dell'impianto. Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, le micro localizzazioni, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione	ESCLUDENTE

		degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia esclusa a priori.	
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
<i>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i>	MICRO	Questo fattore è considerato solo nel caso di impianti di trattamento degli inerti, ha la funzione di salvaguardare le risorse idriche sotterranee da eventuali contaminazioni provocate da sostanze indesiderate accidentalmente contenute nei rifiuti da trattare. Le condizioni di maggiore esposizione alle eventuali contaminazioni si riscontrano in corrispondenza di un maggiore grado di permeabilità. Il fattore assume carattere penalizzante in aree a permeabilità molto elevata.	PENALIZZANTE
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia di 300 m dai laghi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi. Si rimanda ai <u>piani subordinati</u> la possibilità di adottare un criterio più conservativo (escludente).	PENALIZZANTE
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
<i>Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)</i>	MACRO/MICRO	Aree P4, P3 È però possibile che risultino già edificate in precedenza; si tratta perciò, in fase di microlocalizzazione, di effettuare le necessarie verifiche e di	ESCLUDENTE

		introdurre in fase di progettazione le misure necessarie per la messa in sicurezza del sito.	PENALIZZANTE
		Aree P2	PENALIZZANTE
Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)	MACRO/MICRO	Aree P3 e P2 Le aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, in particolare le aree formalmente individuate a seguito di dissesti idrogeologici, e le aree in erosione richiedono specifici interventi di riduzione dei fenomeni. Solo dopo la messa in sicurezza dei siti sarà verificata la possibilità di localizzazione	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
Aree sismiche (OPCM 3274/03)	MICRO	La localizzazione in aree sismiche impone agli edifici il rispetto di norme più restrittive e quindi comporta costi di realizzazione più elevati, la cui entità può essere stimata in sede di microlocalizzazione. Si tratta di un fattore penalizzante nel caso di aree sismiche di I categoria	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)	MACRO	nel caso di discariche di rifiuti non pericolosi si propone di escludere le zone A (A1 e A2) e B1 (Ambiti montani e costieri)	ESCLUDENTE
		e di attribuire un fattore penalizzante per le zone B2 e B1 (Ambiti fluviali).	PENALIZZANTE
Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)	MACRO		ESCLUDENTE
Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)	MACRO		ESCLUDENTE
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L.1089/39 Piano Regionale Paesistico)	MICRO		ESCLUDENTE
Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L. 157/92)	MICRO	In fase di micro localizzazione va effettuata la verifica delle caratteristiche, delle funzioni e dei criteri di gestione al fine di modificare il perimetro delle aree stabilito	PENALIZZANTE

		annualmente dal calendario venatorio	
ASPETTI URBANISTICI			
<i>Aree di espansione residenziale</i>	MICRO	Penalizzante se mitigabile con interventi sulla sicurezza intrinseca	ESCLUDENTE PENALIZZANTE
<i>Arre industriali</i>	MICRO	La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in aree a destinazione produttiva, come indicato nell'art. 196 del D.Lgs n. 152/06, costituisce fattore preferenziale. In particolare tale criterio è preferenziale per: - impianti di trattamento chimicofisico, - industriale - impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici	PREFERENZIALE
<i>Arre agricole</i>	MICRO	Viste le caratteristiche impiantistiche e funzionali degli impianti di compostaggio e stabilizzazione, si ritiene che la presenza di aree agricole, colture orticole floricole tipiche di aziende specializzate e vivai di essenze e legnose agrarie forestali a pieno campo costituiscano elemento preferenziale per questa tipologia di impianti	PREFERENZIALE
<i>Fasce di rispetto da infrastrutture D.L. 285/92, D.M. 1404/68, DM 1444/68, D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42)</i>	MICRO		
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
<i>Infrastrutture esistenti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Aree industriali dismesse , aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/9, D.lgs 152/06)</i>	MICRO	Rappresenta un fattore preferenziale perché consente di conservare i livelli di qualità esistenti in aree integre e di riutilizzare aree altrimenti destinate a subire un progressivo degrado	PREFERENZIALE
<i>Cave</i>	MICRO	In particolare rappresenta un fattore di preferenzialità per gli impianti di trattamento degli inerti	PREFERENZIALE

Impianti di supporto alle raccolte differenziate (Piattaforme)			
INDICATORE	SCALA DI APPLICAZIONE	NOTE	CRITERIO
SISTEMA AMBIENTALE DEL PTP			
<ul style="list-style-type: none"> -le aree boscate e le radure; -le fasce di margine dei boschi per una profondità di ml 100; -le aree a pascolo; -le aree abbandonate dal pascolo in cui sono in atto dinamiche spontanee di recupero del bosco; -il nodo ecoambientale della confluenza Tirino-Pescara; -le aree agricole su terreni in pendio se in presenza di ciglionamenti e terrazzamenti; -gli insediamenti sparsi e piccoli nuclei in cui siano presenti ancora i caratteri tradizionali dell'architettura rurale; -le aree con presenza di campi coltivati caratterizzati dalla trama colturale tradizionale, da filari e da siepi; -le aree di interesse archeologico, individuate dalla carta archeologica provinciale; 	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO			
Litorali marini (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera a; L.R.18/83 art. 80 punto 2)	MACRO	Nella fascia compresa tra i 200 e i 300 m dal litorale e/o dal limite demaniale dei laghi	PENALIZZANTE
		Nella fascia di 200 m dai litorali marini e/o dal limite demaniale dei laghi	ESCLUDENTE
USI DEL SUOLO			
Aree agricole di particolare			

<i>interesse(D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)</i>	MACRO/MICRO		ESCLUDENTE
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
<i>Distanza da funzioni sensibili</i>	MICRO	In base alle caratteristiche territoriali del sito e delle caratteristiche progettuali dell'impianto, al fine di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio è necessario definire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero e le eventuali funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) presenti. Viste le caratteristiche di dettaglio sia progettuale che territoriale necessarie a definire tale fascia di protezione, tale approfondimento dovrà essere condotto in fase di istruttoria autorizzativa.	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
<i>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/99 e s.m.i.)</i>	MICRO		ESCLUDENTE
<i>Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7)</i>	MICRO	Permeabilità primaria e secondaria elevata e molto elevata.	PENALIZZANTE
<i>Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)</i>	MICRO	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi	ESCLUDENTE
		nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi.	PENALIZZANTE
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
<i>Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P4, P3	ESCLUDENTE
			PENALIZZANTE
<i>Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)</i>	MACRO	Aree P3 e P2	ESCLUDENTE
<i>Aree sismiche (OPCM 3274/03)</i>	MACRO	Comuni classificati in Zona 1	PENALIZZANTE
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI			
<i>Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</i>	MACRO	le zone A (A1 e A2) e B1 e B2	PENALIZZANTE
<i>Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in</i>			PENALIZZANTE

<i>vigore art. 142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)</i>	MACRO		
<i>Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat ('92/43/CEE) Direttiva uccelli ('79/409/CEE)</i>	MACRO		PENALIZZANTE
<i>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39 Piano Regionale Paesistico)</i>	MICRO		PENALIZZANTE
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALE			
<i>Infrastrutture esistenti, accessibilità, dotazioni impiantistiche</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti</i>	MICRO		PREFERENZIALE
<i>Vicinanza/presenza di impianti di smaltimento o aree industriali</i>	MICRO		PREFERENZIALE

TITOLO 6

Monitoraggio

Il PPGR prevede un sistema di monitoraggio finalizzato alla verifica continua dell'andamento della gestione dei rifiuti in ambito provinciale rispetto alle proiezioni previste di seguito (previsioni produzione rifiuti e previsioni raccolta differenziata).

Si propone di utilizzare gli indicatori predisposti per la valutazione ambientale del Piano anche per il controllo da effettuare durante e a conclusione della fase attuativa del Piano. In linea di massima le verifiche potranno essere condotte con cadenza semestrale.

Il costante monitoraggio evidenzierà la necessità di interventi correttivi e consentirà di misurare l'efficacia delle azioni intraprese.

Il coordinamento delle attività sarà garantito dall'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti.

PREVISIONE PRODUZIONE RIFIUTI					
AREA	ANNO				
	2011	2012	2013	2014	2015
	Produzione R.U. Totali				
AREA "A"	116.835	118.004	118.585	118.585	117.399
AREA "B"	18.301	18.484	18.577	18.577	18.391
AREA "C"	15.629	15.785	15.864	15.864	15.705
AREA "D"	13.030	13.161	13.226	13.226	13.094
TOTALE	163.796	165.434	166.252	166.252	164.589

Previsioni raccolta differenziata

	2011	2012	2013	2014	2015
A	30%	40%	45%	50%	55%
B	40%	55%	60%	65%	70%
C	30%	40%	50%	55%	65%
D	30%	45%	50%	55%	65%

TITOLO 7

Sintesi non tecnica

La procedura VAS.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si delinea come un processo sistematico (procedimento e non provvedimento) in grado di valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte dagli Enti di governo del territorio – piani e programmi- in modo che queste siano incluse ed affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi strategiche del processo decisionale.

La Valutazione Ambientale Strategica costituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni, parte integrante del Procedimento Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) di Pescara.

I principali riferimenti legislativi sono:

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente)

La VAS viene articolata secondo il percorso metodologico esposto nei seguenti atti regionali:

- Legge Regionale n. 27 /2006 “Disposizioni in materia Ambientale”;
- Delibera di G.R. N. 842/2007 “indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani di competenza degli Enti locali ricadenti nel territorio regionale”;
- Varie circolari interpretative.

In particolare si è inteso attivare una procedura analoga a quanto fissato dalla Regione Abruzzo nel 2007 con la Delibera della Giunta Regionale n. 908, del 9.8.2006 pubblicata sul BURA n°97 Speciale del 8.11.2006, avente per oggetto: “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) “ con cui si avviò la procedura inerente la VAS dell'aggiornamento del PRGR.

Consultazione Preliminare.

Con il Rapporto Preliminare (consultabile ancora nel sito della Provincia www.provincia.pescara.it, home page – NOTIZIE IN BREVE), elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Task Force di supporto tecnico all'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, è stata attivata la consultazione con le Autorità competenti in materia ambientale e gli stakeholders al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Gli incontri, programmati per i giorni 24 marzo, 7 e 28 aprile con le ACA ed il 21 aprile con gli stakeholders sono stati finalizzati ad ottenere contributi ed osservazioni in merito a quanto descritto nel Rapporto Ambientale. Un contributo importante, infatti, è stato dato dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, nella persona del Dirigente Dott. Gerardini, il quale ha formulato alcune osservazioni sul documento preliminare evidenziando la mancanza del richiamo all'art. 64 della L.R. 45/07 per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori ed il ruolo delle Province di individuazione dei responsabili delle contaminazioni e di attivazione delle eventuali procedure di infrazione. A tal proposito lo stesso Servizio ha fornito gli elenchi dei siti contaminati, dei siti abbandonati e diventati poi depositi incontrollati di rifiuti, dei siti industriali dismessi e delle discariche dismesse, Per quanto riguarda le piattaforme ecologiche, oltre a fornire un elenco aggiornato delle piattaforme ecologiche pubbliche regionali, il Dott. Gerardini fa notare che in quelle elencate nel Rapporto Preliminare non viene citata la piattaforma di Loreto Aprutino, finanziata dalla Regione Abruzzo nel 2000, mai attivata e che, pertanto, va integrata nello specifico elenco. Evidenzia, inoltre, la necessità di aggiornare al 31.12.2010 i dati relativi al rapporto sullo smaltimento regionale, dati reperibili sul sito regionale.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Le vigenti normative, in particolare il D.Lgs 152/06, individuano nel Piano Territoriale il fondamentale strumento di definizione dei criteri localizzativi per l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito del PPGR quale integrazione di quelli individuati dal PRGR.

Il PTP pone al centro della propria strategia territoriale l'obiettivo di garantire le condizioni per un corretto funzionamento del sistema ecologico alla grande scala. La politica per l'ambiente è costruita a partire dal riconoscimento di un sistema ambientale della provincia di Pescara, costruito da tutte le aree, non necessariamente contigue che assumono un ruolo importante per il funzionamento ecologico.

Le parti di territorio che costituiscono il sistema ambientale sono dal PTP diversamente nominate in relazione alla loro differente natura e alle differenti prestazioni che svolgono all'interno del sistema. Sono **serbatoi di naturalità**, aree, cioè, che in virtù delle loro caratteristiche possono rafforzare la difesa delle bio-diversità di un territorio più vasto; sono **connessioni eco-ambientali** (alvei di fiume, aree golenali, formazioni boschive, crinali, ecc.) che ponendo in relazioni diverse parti di territorio, favoriscono la comunicazione ecobiologica e lo sviluppo della bio-diversità; sono **aree di filtro ambientale** (boschi, aree coltivate, fasce di fondovalle fluviale, ecc.) che svolgono sostanzialmente funzioni di difesa dei serbatoi di naturalità; sono, infine, **reti di verde urbano e aree della produzione agricola**, le quali svolgono una funzione di "presidio" del sistema ambientale nelle parti di territorio più urbanizzate.

Sintesi del contenuto della proposta di PPGR

Le prime considerazioni fanno emergere un quadro di emergenza sia gestionale che impiantistica che richiedono di approfondire prioritariamente la situazione di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (esaurimento discariche e mancanza impianti compostaggio) partendo in particolare dalla frazione organiche.

Il quadro di piano si ritiene debba essere valutato in due fasi distinte :

- l'emergenza 2011-2012 e dunque le azioni urgenti da avviare
- la stabilità 2013-2015 ovvero le scelte strategiche da rafforzare

Emergenza 2011	Stabilizzazione 2012	Sviluppo 2013-2015
Porta a porta	Isole ecologiche	Nuovi progetti
Compostaggio domestico	Aree attrezzate	Accordi
Autocompostaggio	Impianto di compostaggio	Protocolli
Impianto di selezione	Biostabilizzato	Nuovi impianti
Fuori Provincia	Autosufficienza	Espansione
Informazione	Coinvolgimento	Partecipazione

Analisi di coerenza con i piani sovraordinati:

1. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
2. Piano Energetico Regionale;
3. Piano di Tutela delle Acque;
4. Piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria;
5. Piano di Sviluppo rurale;
6. Piano Stralcio di Bacino Difesa delle Alluvioni (PSDA);

7. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
8. Piano Triennale di Risanamento Ambientale;
9. Piano Regionale Paesistico;
10. Pianificazione aree protette e rete Natura 2000

Aree sensibili e di elementi di criticità

Sono stati esaminati i siti di importanza nazionale e quelli regionali. Il Decreto Legislativo 22/97 e il connesso Decreto Ministeriale n. 471/98 comportano una serie di obblighi e di adempimenti per la Regione Abruzzo in materia di:

- classificazione, quantificazione ed indicazione della localizzazione nei vari siti dei rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato;
- esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;
- censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- istituzione dell'anagrafe dei siti da bonificare;
- redazione del piano regionale di bonifica e ripristino ambientale.

Criteri per la localizzazione degli impianti.

L'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, deve tenere presente vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, sociali, economici e tecnici.

I principali obiettivi di un processo di selezione di siti possono essere così riassunti:

- massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;
- minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.

Nell'impostare il processo di localizzazione è necessario:

- definire una metodologia di selezione il più possibile oggettiva, trasparente e ripercorribile;
- definire e dichiarare ex ante i criteri da impiegare nella valutazione d'idoneità dei siti.

Nel quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali la Regione Abruzzo, attraverso il proprio Piano di Gestione dei Rifiuti, ha elaborato i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti che saranno poi applicati a livello provinciale.

I criteri, che andranno applicati per le tipologie di impianti previsti dal nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Pescara, sono quindi quelli individuati dalla Regione Abruzzo e dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e che sono così definiti:

- a carattere di esclusione (ovvero di inaccettabilità di un'area),
- a carattere penalizzante (maggiori controindicazioni),
- a carattere preferenziale (maggiore idoneità).

Per ciascuna tipologia impiantistica di trattamento e di smaltimento, il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti ha elaborato i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti.

Gli impianti previsti dal PPGR sono:

- Impianti di discarica
- Impianti di compostaggio e impianti selezione/ biostabilizzazione
- Impianti di supporto alle raccolte differenziate (Piattaforme)

Per ogni tipologia di impianto saranno individuati dei criteri escludenti, sottoponendo ad

esame l'intero territorio provinciale suddiviso in **quattro aree** individuate attraverso la lettura del Piano Territoriale di Coordinamento, al fine di individuare:

- aree non idonee (Macrolocalizzazione)
- aree potenzialmente idonee (Macrolocalizzazione) per la microlocalizzazione.

Monitoraggio

Il PPGR prevede un sistema di monitoraggio finalizzato alla verifica continua dell'andamento della gestione dei rifiuti in ambito provinciale rispetto alle proiezioni previste di seguito.

Si propone di utilizzare gli indicatori predisposti per la valutazione ambientale del Piano anche per il controllo da effettuare durante e a conclusione della fase attuativa del Piano.

In linea di massima le verifiche potranno essere condotte con cadenza semestrale.

Il costante monitoraggio evidenzierà la necessità di interventi correttivi e consentirà di misurare l'efficacia delle azioni intraprese. Il coordinamento delle attività sarà garantito dall'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti.